

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
XIX LEGISLATURA

**Doc. CCXLI**  
**n. 1**

**RELAZIONE**

**SULLO STATO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

(Anno 2024)

*(Articolo 14-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)*

**Presentata dal Ministro del lavoro**

(CALDERONE)

**Comunicata alla Presidenza il 30 aprile 2025**

PAGINA BIANCA

**SOMMARIO**

<b>PREMESSA.....</b>	<b>1</b>
<b>1. QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO .....</b>	<b>6</b>
<b>2. IL SISTEMA ISTITUZIONALE .....</b>	<b>12</b>
2.1. Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza .....	12
2.2. Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.....	13
2.3. Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro .....	13
2.4. Comitati regionali di coordinamento .....	13
2.5. Commissione per gli interpellati .....	13
2.6. Organismi paritetici.....	14
2.7. Ministero del lavoro e delle politiche sociali: nuova organizzazione e specifiche attribuzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro .....	14
2.8. Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.....	15
2.9. Ispettorato nazionale del lavoro .....	15
2.10. Altri soggetti.....	16
<b>3. ATTIVITÀ A CARATTERE NORMATIVO .....</b>	<b>17</b>
3.1. Implementazione della patente a crediti (PAC) .....	23
3.2. Accorpamento, rivisitazione e modifica degli accordi in materia di formazione .....	25
3.3. Interpellati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro .....	27
3.4. Ulteriori attività .....	28
<b>4. ATTIVITÀ A CARATTERE AMMINISTRATIVO-CONTABILE .....</b>	<b>30</b>
4.1. Autorizzazioni rilasciate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali .....	30
• Autorizzazioni per i ponteggi metallici fissi .....	30
• Autorizzazioni dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro .....	30
• Autorizzazione dei soggetti abilitati ai lavori sotto tensione.....	31
4.2. Elenchi.....	31
• Esami degli esperti di radioprotezione e iscrizione nel relativo elenco .....	32
• Esami dei medici autorizzati e iscrizione nel relativo elenco.....	32
• Iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici .....	33
4.3. Piano integrato per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro .....	33
4.4. Attività concernenti lo sviluppo del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).....	36
4.5. Altre attività finalizzate a garantire la sicurezza sul lavoro.....	37

• Ricorso avverso il giudizio di idoneità medica.....	37
• Rilascio dei libretti di radioprotezione .....	37
4.6. Gestione di Fondi .....	38
• Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro .....	38
• Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative .....	39
<b>5. ATTIVITÀ INTERNAZIONALE .....</b>	<b>40</b>
<b>6. ATTIVITÀ PROMOZIONALI E AZIONI DI PREVENZIONE .....</b>	<b>44</b>
6.1. Protocollo tra Ministero dell'istruzione e del merito, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, INL e INAIL per la promozione e la diffusione della cultura e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali – PCTO .....	45
6.2. Bando di concorso “Salute e sicurezza ...insieme! La prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro si imparano a scuola” .....	46
6.3. Altre iniziative rivolte ai giovani .....	47
6.4. Iniziative in tema di formazione .....	48
6.5. Concorso nazionale buone pratiche in edilizia .....	49
6.6. Protocolli con Enti, Amministrazioni pubbliche, Società in controllo pubblico, Consigli degli ordini professionali.....	50
6.7. Protocolli di intesa le parti sociali e gli organismi paritetici.....	50
6.8. Protocolli grandi gruppi industriali – PNRR .....	51
6.9. Finanziamenti alle imprese.....	53
6.10. Avvisi pubblici INAIL .....	56
• Avviso pubblico formazione e informazione 2024.....	56
• Campagna comunicazione e informazione sugli infortuni in ambito domestico .....	56
6.11. OT-23 Riduzione premio istanze ex articolo 23 decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 27 febbraio 2019.....	57
<b>7. ATTIVITÀ DI VIGILANZA.....</b>	<b>60</b>
7.1. Incremento del personale ispettivo .....	60
7.2. Vigilanza tecnica .....	62
7.3. Pianificazione ed effettuazione .....	63
7.4. Campagne straordinarie .....	64
7.5. Risultati attività di vigilanza tecnica.....	64
<b>8. ANDAMENTO INFORTUNISTICO E TECNOPATICO – MONITORAGGIO.....</b>	<b>67</b>
<b>9. INTERVENTI, ORIENTAMENTI E PROGRAMMI.....</b>	<b>81</b>

## PREMESSA

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dalla legge 13 dicembre 2024, n. 203 (articolo 1, comma 1, lett. b), prevede, all'articolo 14-bis, la Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, con la quale *“Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali rende comunicazioni alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento all'anno precedente, nonché sugli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende adottare al riguardo per l'anno in corso, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ... omissis ...”*.

In vista dell'attuazione del citato articolo 14-bis del decreto legislativo n. 81 del 2008, la presente relazione illustra lo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro per l'anno 2024, anche con riferimento all'andamento infortunistico e tecnopatico e all'attività di vigilanza, nonché agli interventi volti a migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, riportando altresì gli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende adottare al riguardo per l'anno 2025. Con la presente relazione si intende, inoltre, condividere gli interventi e le azioni più recenti che il Governo ha posto in essere in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

I fatti di cronaca e i dati sugli infortuni e sulle malattie professionali ci costringono a confrontarci con una realtà che necessita non solo di azioni ben definite, ma anche di una nuova cultura e consapevolezza della tutela della salute e della sicurezza.

Infatti, gli interventi posti in essere nell'anno 2024 perseguono l'obiettivo di arginare il fenomeno delle morti bianche e dei gravi infortuni sul lavoro, con una prospettiva che prenda in considerazione non solo le lavoratrici e i lavoratori di oggi, ma anche quelli di domani, con attività trasversali che guardino al mondo del lavoro, delle imprese e della scuola che siano improntate alla prevenzione e alla formazione, alla sensibilizzazione e alle azioni concrete di contrasto all'irregolarità. Gli interventi sono stati volti, non da ultimo, a dare un segnale forte sia a quei datori di lavoro che pensano di poter eludere il sistema delle regole a tutela dei lavoratori sia agli stessi lavoratori che devono contribuire a far implementare la cultura della sicurezza in ambito lavorativo.

Non possono lasciare indifferenti le parole pronunciate dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della 74ª Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro: *“La sicurezza sul lavoro è una priorità permanente per la Repubblica. Ogni vita persa, ogni vita compromessa chiama un impegno corale per prevenire ulteriori perdite della salute e della dignità di chi lavora. La sicurezza sul lavoro, oltre che una prescrizione costituzionale, è anzitutto una questione di dignità umana. Garantire condizioni di lavoro sicure significa rispettare la vita e il valore di ciascuna persona, perché il lavoro è luogo di crescita e realizzazione personale e non può costituire un rischio per la propria incolumità (...) Lavoro e sicurezza sono diritti inscindibili”*.

Il lavoro, infatti, è una priorità sociale. La sicurezza sul lavoro è quindi un diritto fondamentale che coinvolge ogni singolo lavoratore e, più in generale, la società nel suo complesso.

La Carta costituzionale consacra la Repubblica come fondata sul lavoro e riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro. Tuttavia, il lavoro non è solo un diritto, ma anche un dovere che impone ad ognuno di concorrere al progresso materiale o spirituale della società.

Il lavoro, dunque, costituisce lo snodo tra l'economia, ossia la crescita e il benessere degli italiani, e la giustizia sociale, che è basata sulla possibilità per tutti di accedere ad un lavoro buono e di qualità, nel rispetto della dignità di ciascun individuo.

Quando si parla di sicurezza sul lavoro si fa riferimento all'insieme di misure, provvedimenti e valutazioni che bisogna mettere in atto all'interno dei luoghi di lavoro per tutelare la salute e l'integrità dei lavoratori, proteggendoli dai possibili rischi.

Garantire condizioni di lavoro sicure e salubri significa prevenire infortuni, malattie professionali e, nel peggiore dei casi, anche incidenti mortali. Pertanto, mediante azioni concrete e normative dettagliate, attraverso il coinvolgimento delle parti sociali e la collaborazione con le altre istituzioni, è fondamentale rafforzare quanto più possibile la prevenzione in materia, contribuendo a formare lavoratori consapevoli, capaci di prevenire situazioni di rischio e di partecipare alla creazione di ambienti lavorativi maggiormente sicuri. L'utilizzo delle nuove tecnologie, in questo contesto, rappresenta senza dubbio un valido e necessario alleato, offrendo strumenti sempre più adeguati e sofisticati per monitorare e gestire i rischi in modo puntuale ed efficace.

Tuttavia, non è più sufficiente soltanto un'efficace azione di contrasto al fenomeno infortunistico attraverso le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rendendosi altresì necessario un vero e proprio cambiamento di mentalità, che non releghi più la tematica della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro tra gli obblighi normativi ma, per contro, la consideri un valore e un imprescindibile investimento, da pianificarsi mediante interventi strutturali.

Troppo spesso si circoscrive la promozione della salute e della sicurezza esclusivamente al mondo del lavoro, mentre dovrebbe costituire parte integrante della formazione sin dal suo avvio.

A tal fine, occorre garantire l'applicazione delle normative in materia, promuovere azioni e programmi per l'elaborazione e lo sviluppo di una "cultura" della sicurezza attraverso iniziative di sensibilizzazione, responsabilizzazione e promozione della prevenzione, finalizzate alla riduzione sistematica degli eventi infortunistici. In tale contesto, l'attività sinergica delle istituzioni consente un approccio integrato su più fronti, che si realizza anche grazie alle iniziative di prevenzione attiva attuate mediante la formazione e il supporto tecnico alle imprese, le ispezioni, i monitoraggi e i progetti mirati, il cui scopo è promuovere ambienti di lavoro più sicuri e sostenibili.

Occorre, pertanto, sviluppare – con il coinvolgimento sempre crescente di tutti gli attori sociali – una "cultura" della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro, poiché l'attenzione verso questa tematica non è solo precauzione verso se stessi, ma un dovere civico verso gli altri.

Nel ribadire la primaria e fondamentale rilevanza dell'attività di prevenzione del rischio, facendo anche ricorso all'ausilio offerto dai nuovi strumenti messi in campo dal progresso tecnico scientifico, occorre, altresì, valorizzare chi investe in salute e sicurezza.

Tanto premesso, la relazione in esame mette in evidenza, tra le altre, una delle questioni sulle quali il Governo ha attuato e intende attuare iniziative concrete: **la cultura della prevenzione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.**

Mai come oggi risulta fondamentale promuovere la cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro a tutti i livelli ed in tutti i contesti sociali.

Proprio in tale ottica le scuole sono state individuate come canale speciale per far comprendere fin dalla più giovane età l'importanza della cultura della prevenzione. Infatti, si considera necessario

sensibilizzare i giovani su questo tema perché educare gli studenti di oggi significa educare i futuri lavoratori di domani, memori del messaggio socratico *“esiste un solo bene, la conoscenza, ed un solo male, l’ignoranza”*.

Al riguardo, appare di particolare rilievo l’approvazione della proposta di legge a prima firma del presidente della Commissione lavoro della Camera dei deputati, Walter Rizzetto, che prevede l’inserimento della sicurezza sul lavoro tra gli argomenti di educazione civica nelle scuole. Tale intervento normativo di cui alla legge 17 febbraio 2025, n. 21, crea le basi per una rinnovata sensibilità sui temi della sicurezza.

Ecco perché, come emerge dalla relazione, ad esempio, è stato promosso il concorso *“Salute e sicurezza ... insieme!”*, che si inserisce nel novero delle iniziative che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha intrapreso per la cura dei giovani. Si cerca di stimolare, infatti, una loro riflessione sul valore della vita e su una tematica che, in generale, riguarda non solo il contesto lavorativo, ma ogni ambito della quotidianità e che può essere, in tal modo, oggetto di discussione anche nella dimensione familiare. Questo concorso nazionale riservato alle scuole assume, dunque, un significato profondo e sottolinea l’attenzione posta da questo Dicastero alle politiche prevenzionistiche.

Quando si parla di giovani non è possibile dimenticare il dolore delle famiglie dei ragazzi deceduti durante lo svolgimento di attività formative. Per tale motivo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha adottato, di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito e con il Ministro dell’università e della ricerca, il decreto 25 settembre 2023 che definisce i requisiti e le modalità per l’accesso al *Fondo istituito al fine di riconoscere un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole o degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi durante le attività formative* (articolo 17, comma 1 del decreto-legge del 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge del 3 luglio 2023, n. 85).

In questa ottica di promozione si inserisce anche il **Piano integrato per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**, adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 dicembre 2024, n. 195. Tale documento intende rappresentare uno strumento volto a individuare la sicurezza quale valore fondante in ogni contesto, dalla vita quotidiana allo studio e al lavoro. Il Piano si rivolge a molteplici soggetti: lavoratori e imprese, ma anche giovani, parti sociali, Enti pubblici e privati. La salute e la sicurezza devono divenire patrimonio di tutti, da proteggere ed attuare in ogni contesto della quotidianità.

Dalla relazione in esame emerge anche l’azione che il Governo è impegnato a svolgere nei **settori più ad alto rischio infortunistico**.

La priorità assoluta riconosciuta alla tematica della salute e della sicurezza sul lavoro emerge chiara anche dall’istituzione, con l’articolo 29, comma 19 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, della cosiddetta *“Patente a crediti”*. Trattasi di un nuovo strumento di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti nel settore dell’edilizia teso a garantire che ogni lavoratore operi in condizioni di salute e di sicurezza adeguate.

Anche in tal caso, si parla di una misura le cui prospettive future sono di notevole impatto sociale e con la quale è stata fornita risposta ad una annosa istanza delle Parti sociali, andando a concretizzare

quanto previsto dall'articolo 27 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, dopo ben 16 anni di mancata attuazione.

Una assoluta novità nel panorama normativo italiano in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in quanto, per la prima volta, si istituisce un sistema che non solo punta alla trasparenza, attraverso il monitoraggio delle imprese che devono operare in conformità con gli *standards* di sicurezza europei, ma incentiva la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, premiando le aziende virtuose e sanzionando quelle carenti. Valorizzare il merito dei soggetti che adottano pratiche virtuose, secondo un principio di responsabilità progressiva dato dal riconoscimento dei crediti, si spera possa condurre non solo ad una maggiore osservanza delle norme esistenti, ma anche ad un miglioramento di tale settore sotto il profilo della prevenzione, della formazione e degli investimenti. Infatti, tra gli altri, la partecipazione a corsi di formazione specifici e l'avvio di investimenti mirati costituiscono criteri per l'attribuzione di ulteriori crediti.

Altro settore a rischio al quale il Governo ha rivolto la propria attenzione è quello dell'agricoltura. Il **cosiddetto decreto agricoltura** (decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101) recante "*Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale*", ha introdotto misure di sostegno e l'uso della tecnologia per aumentare l'efficacia dei controlli contro caporalato e appalti illeciti, prevedendo, per quanto concerne in particolare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro l'incremento del personale di INAIL e di INPS. A ciò si aggiunge un più efficace utilizzo delle informazioni presenti nelle banche dati, con l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del *Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura*, quale strumento di condivisione delle informazioni tra le amministrazioni statali e le regioni. Il nuovo sistema è finalizzato a consentire lo sviluppo della strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato, favorire l'evoluzione qualitativa del lavoro agricolo e incrementare le capacità di analisi, monitoraggio e vigilanza sui fenomeni di sfruttamento dei lavoratori nell'agricoltura, al fine di tutelare il lavoro regolare, sostenere le imprese che investono sul lavoro, promuovere l'aumento della salute e della sicurezza con tutti gli strumenti disponibili.

Inoltre, dalla presente relazione emerge la volontà del Governo di puntare anche sulle iniziative volte al **rafforzamento della vigilanza** che deve favorire un percorso di miglioramento delle condizioni di lavoro all'interno delle aziende. In tale ottica si sta svolgendo un'attività di **rafforzamento e cooperazione tra le banche dati**.

Di particolare rilevanza è l'impegno profuso in **ambito internazionale** dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, coinvolto nei lavori di revisione della direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, che hanno condotto all'adozione della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023, per il cui recepimento sono state avviate le attività di costituzione di un gruppo di lavoro tecnico, deputato alla predisposizione dello schema di provvedimento all'uopo necessario.

Il 19 marzo 2024, inoltre, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea la direttiva (UE) 2024/869 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 marzo 2024, recante modifica della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 98/24/CE del Consiglio per quanto riguarda i valori limite per il piombo e i suoi composti inorganici e per i diisocianati. Anche

in tal caso, fondamentale e di notevole rilevanza è stato il contributo ai lavori fornito dal Ministero, per il tramite dei propri rappresentanti in ambito europeo.

Infine, si segnala la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2024, n. 226 del decreto legislativo del 4 settembre 2024, n. 135 in attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Tale decreto è frutto dell'attività di un gruppo di lavoro appositamente costituito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale ha esaminato l'impatto sulla normativa nazionale della direttiva (UE) 2022/431, che estende l'ambito di applicazione della direttiva 2004/37/CE alle sostanze tossiche per la riproduzione umana.

In tale ottica, anche in coerenza con gli obiettivi dell'Unione europea e, in particolare, con il *Quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027 – Sicurezza e salute sul lavoro in un mondo del lavoro in evoluzione*, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel corso dell'anno 2024, ha attuato una serie di azioni dirette a rafforzare ed implementare la diffusione della cultura della salute e della sicurezza, incentrando la propria attenzione su quelle attività e iniziative volte a promuovere comportamenti responsabili improntati alla tutela dell'incolumità della persona e adottando strategie mirate ad un efficace contrasto del fenomeno degli infortuni sul lavoro anche mediante l'attività ispettiva, con l'obiettivo primario di tendere alla *vision zero* indicata dalla Commissione europea.

## 1. QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

In premessa si intende fornire alcuni elementi utili a ricostruire il quadro giuridico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, a partire dagli anni '50 fino ad oggi.

Come indicato chiaramente anche nella premessa al *“Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro per un’Italia più giusta e sicura”*, del quale si parlerà nel prosieguo della presente relazione, occorre partire da quanto affermato nella Carta fondamentale della Repubblica italiana. Infatti, la Costituzione riconosce il lavoro come diritto fondamentale dell'uomo e interesse della collettività: *“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”* (articolo 1). Ma ancora si legge: *“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”* (articolo 2).

La Costituzione, con i suoi principi, è il primo strumento di promozione della salute e sicurezza dei lavoratori e ispira tutta la normativa in materia.

La Carta fondamentale, oltre a riconoscere la tutela della salute: *“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività (...)”* (articolo 32), afferma che *“La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni”* (articolo 35) e statuisce che *“l'iniziativa economica privata (...) non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana (...)”* (articolo 41).

L’ordinamento giuridico italiano disponeva già di un’ampia legislazione di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro risalente in gran parte agli anni '50 e costituita principalmente dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dal decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, impostati prevalentemente sui criteri di prevenzione tecnica oggettiva, considerato che il legislatore di quegli anni aveva individuato le situazioni a rischio e contemporaneamente previsto le misure di prevenzione e protezione idonee all’eliminazione o, quanto meno, alla riduzione del rischio.

Su tale base normativa è intervenuta la legislazione comunitaria, improntata ad una prevenzione di carattere soggettivo e, quindi, maggiormente rivolta a regolare aspetti organizzativi e comportamentali.

Lo Stato italiano ha ritenuto di attuare il recepimento delle prime otto direttive comunitarie, concernenti le prescrizioni minime per il miglioramento della sicurezza e salute sul luogo di lavoro, con un unico provvedimento, il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 al fine di definire i criteri generali di riferimento per l’impostazione e gestione del sistema della prevenzione.

In tale contesto, appare opportuno inserire anche la tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, la cui istituzione risale al 1889. Si tratta di una forma di assicurazione obbligatoria a favore dei lavoratori prevista dalla Costituzione all’articolo 38, comma 2 e disciplinata da un apposito testo normativo, approvato con **decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124**, meglio conosciuto come Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Questa tipologia di assicurazione obbligatoria ha la funzione di garantire una protezione sanitaria ed economica ai lavoratori infortunati o colpiti da malattie professionali, nonché di fornire assistenza economica ai superstiti del lavoratore deceduto. Il costo grava esclusivamente sul datore di lavoro mediante il pagamento di appositi premi.

Il Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, negli oltre cinquanta anni decorsi dalla sua entrata in vigore, è stato oggetto di interventi del legislatore finalizzati a modificarne o integrarne taluni articoli. Molte modifiche o integrazioni non sono state direttamente apportate da fonti di rango primario, ma sono riferibili a:

- abrogazione tacita, ex articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale, per incompatibilità tra le disposizioni di una legge successiva e quelle precedenti del Testo unico;
- delegificazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi e degli adempimenti e conseguente rimessione della materia alla potestà regolamentare dell'Ente;
- provvedimenti legislativi che, pur non intervenendo direttamente su articoli del Testo unico, hanno inciso comunque sulla disciplina dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, modificandone o integrandone il regime;
- pronunce della Corte costituzionale che hanno avuto effetto ablativo oppure additivo o modificativo di articoli del testo unico;
- orientamenti consolidati della Corte di Cassazione che, con una interpretazione evolutiva, hanno arricchito o modificato il significato della formulazione letterale di alcuni articoli.

Costituisce una rilevante novità il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante *“Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”*, provvedimento emanato in base alla delega di cui al citato articolo 55, comma 1, della legge 144 del 1999, che ha operato un'ampia riforma del sistema assicurativo previgente.

Inoltre, tra le novità più importanti, il suddetto decreto legislativo ha previsto, all'articolo 10, comma 1, la costituzione di *“una commissione scientifica per l'elaborazione e la revisione periodica dell'elenco delle malattie di cui all'articolo 139 e delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico, composta da non più di quindici componenti in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero della sanità, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'Istituto superiore della sanità, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dell'Istituto italiano di medicina sociale, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'INAIL, dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), nonché delle Aziende sanitarie locali (ASL) su designazione dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano”* e, al successivo comma 4, che *“Gli aggiornamenti dell'elenco sono effettuati con cadenza annuale con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta della commissione di cui al comma 1”*.

È stata, altresì, introdotta l'indennizzabilità del danno biologico di origine lavorativa, qualora l'infortunio abbia causato un'invalidità di carattere permanente, intesa quale lesione all'integrità psicofisica della persona, suscettibile di valutazione medico legale. Le prestazioni per il ristoro del

danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.

Pertanto, tale nuova disciplina, prendendo in considerazione, ai fini dell'indennizzabilità, il danno alla sfera personale del soggetto nel suo complesso, ha comportato il superamento della precedente normativa basata sull'erogazione di una rendita diretta per la perdita totale o parziale della sola capacità lavorativa.

Le principali novità introdotte dal decreto legislativo in parola possono, quindi, ricondursi:

- all'ambito di applicazione dell'assicurazione, che è stato esteso ai lavoratori dell'area dirigenziale, ai lavoratori parasubordinati soggetti a rischi lavorativi specifici ed agli sportivi professionisti;
- alle nuove disposizioni in materia di prestazioni per gli assicurati, alcune delle quali di particolare rilievo: disciplina della rettifica per errore; aggiornamento delle tabelle delle malattie professionali; rivalutazione delle rendite; infortunio in itinere; danno biologico.

Il quadro normativo in materia di salute e sicurezza in Italia è stato aggiornato e riordinato con il **decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81** (meglio conosciuto come Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro), recante *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*, che, peraltro, ha abrogato il decreto legislativo n. 626 del 1994 e alcuni ulteriori provvedimenti normativi risalenti agli anni cinquanta.

Il predetto decreto legislativo ha subito, negli anni, diverse modifiche ed integrazioni ad opera di provvedimenti successivi, anche al fine di un costante adeguamento alla normativa comunitaria.

Tra i più rilevanti si ricorda il **decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106**, anch'esso in attuazione della già menzionata legge n. 123 del 2007, la quale aveva previsto la possibilità di emanare successivamente al primo decreto legislativo disposizioni integrative e correttive.

Il decreto legislativo n. 106 del 2009 ha apportato modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008 al fine di consentire il superamento delle difficoltà operative rilevate nel corso dei primi mesi di applicazione dello stesso, perfezionando in tal modo il quadro normativo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e rendendolo, oltre che pienamente coerente con le normative internazionali e comunitarie, idoneo a costituire il fondamento giuridico della strategia di contrasto al fenomeno infortunistico e tecnopatologico.

Altre misure innovative sono state introdotte con la legislazione successiva. In particolare, con il **decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69**, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e con il **decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151** sono state inserite numerose misure di semplificazione.

Le semplificazioni in materia di sicurezza sul lavoro hanno riguardato esclusivamente adempimenti formali, nonché oneri informativi, ma non hanno mai interessato gli aspetti sostanziali della sicurezza, la cui effettività è stata anzi negli anni rafforzata.

Le misure di semplificazione sono state orientate ad agevolare le imprese nella predisposizione della documentazione, rendendo più facile il corretto adempimento degli obblighi sostanziali per le imprese che operano nei settori a basso rischio infortunistico.

Negli anni più recenti, altri significativi interventi sono stati realizzati.

Il **decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146** (c.d. Decreto fiscale), convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto diverse disposizioni, volte al rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le modifiche sono state finalizzate ad

incentivare e semplificare l'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza su lavoro e a favorire il coordinamento dei soggetti competenti, estendendo i poteri di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e prevedendone un incremento dell'organico, rafforzando la banca dati del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) e rafforzando il quadro sanzionatorio previsto in caso di violazioni della normativa. Il medesimo decreto-legge, inoltre, con l'introduzione del comma 1-*bis*, all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2008, ha previsto l'istituzione del Repertorio nazionale degli organismi paritetici, regolamentata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell'11 ottobre 2022, n. 171. Con il medesimo decreto fiscale è stata prevista, altresì, l'adozione in Conferenza Stato - Regioni di un accordo nel quale provvedere all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi già adottati in materia di formazione. Tale accordo deve garantire: l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro; l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa; il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione.

Infine, il decreto-legge n. 146 del 2021, all'articolo 16-*quinques*, istituisce presso l'INAIL l'Anagrafe nazionale dei serbatoi di GPL (ANSO) installati sul territorio nazionale e prevede che con decreto siano individuati criteri e modalità di attuazione per la predetta Anagrafe.

Il **decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48** (c.d. decreto lavoro), convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, ha poi previsto una serie di ulteriori importanti interventi in materia di rafforzamento delle regole di salute e sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi, operando in materia di sorveglianza sanitaria, di formazione nonché di attrezzature di lavoro. Tale provvedimento rappresenta il primo intervento interamente dedicato alla materia del lavoro promosso dall'Esecutivo, volto a disciplinare misure urgenti per l'inclusione sociale, l'accesso al mondo del lavoro e la tutela in tale ambito, rendendo nuovamente le imprese e le famiglie protagoniste del mondo del lavoro.

In particolare, con il decreto-legge n. 48 del 2023, sono state rafforzate le tutele attraverso la rimodulazione della disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 81 del 2008, per quanto riguarda specificamente: la **sorveglianza sanitaria**, sia attraverso l'estensione dell'obbligo che l'introduzione di elementi innovativi tendenti a elevare la valenza prevenzionale delle visite da parte del medico competente; l'introduzione dell'obbligo da parte dei lavoratori autonomi e delle altre categorie, individuate al comma 1 dell'articolo 21 di utilizzare idonee opere provvisorie in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV del decreto legislativo n. 81 del 2008. Inoltre, lo stesso decreto ha introdotto anche importanti disposizioni in materia di **monitoraggio e di controllo** sulle **attività formative** e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

Per quanto qui di interesse, il decreto-legge n. 48 del 2023 ha introdotto, inoltre, anche norme per aumentare le tutele e la vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche in riferimento agli ambienti scolastici e ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. Sono state previste maggiori tutele per studenti e docenti, a scuola e nelle esperienze di orientamento al

lavoro. Il provvedimento ha previsto, in via sperimentale per l'anno scolastico 2023-2024, l'estensione della tutela assicurativa INAIL, oltre alle attività già comprese (nei laboratori e nelle palestre), a tutte quelle di insegnamento-apprendimento. Tale previsione è stata confermata anche per l'anno scolastico 2024-2025 con il decreto-legge n. 113 del 2024. Inoltre, è stato previsto un Fondo per l'indennizzo dei familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e durante i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO). Dieci milioni di euro a disposizione per il 2023 e 2 milioni di euro l'anno a partire dal 2024. Peraltro, le imprese iscritte nel registro nazionale per l'alternanza sono state chiamate a integrare il documento di valutazione dei rischi con le misure e i dispositivi da adottare per gli studenti inseriti nei percorsi. Il Governo ha inteso dare un segnale chiaro e cioè che è fondamentale tutelare la salute e la sicurezza degli studenti e dei docenti, dentro gli ambienti scolastici così come durante la frequenza dei percorsi di alternanza scuola/lavoro.

Inoltre, con la **legge 8 giugno 2023, n. 84**, è stata operata la ratifica e l'esecuzione, da parte dell'Italia, della Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavori, n. 155 del 22 giugno 1981, e relativo Protocollo del 20 giugno 2002, nonché della Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187 del 15 giugno 2006.

Il **decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98**, convertito con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, ha introdotto misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica, prevedendo, tra l'altro, una disposizione volta a favorire ed assicurare, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, la convocazione delle parti sociali al fine di sottoscrivere apposite intese, tra associazioni sindacali e datoriali, per adottare linee guida e procedure concordate per l'attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che sono esposti alle emergenze climatiche.

Infine, con particolare riferimento all'anno 2024, oggetto della presente relazione, si evidenzia quanto disposto con il **decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19**, recante "*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*", convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, nonché con la **legge 13 dicembre 2024, n. 203** recante "*Disposizioni in materia di lavoro*".

Di tali provvedimenti si parlerà più approfonditamente nel paragrafo dedicato alle misure attuate nell'anno 2024, tuttavia, si ritiene utile qui rappresentare quanto segue.

Il decreto-legge n. 19 del 2024 ha apportato modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008, in particolare, al fine di rafforzare l'attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed ha introdotto la c.d. patente a crediti.

Con tale provvedimento è stato autorizzato il potenziamento del personale ispettivo dell'INL, per il quale è stato previsto un ulteriore incremento con la legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio 2025). La legge n. 203 del 2024, invece, ha introdotto novità in materia di sorveglianza sanitaria e di attività in locali chiusi sotterranei o semi sotterranei.

Infine, in relazione al quadro giuridico relativo alla materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si ritiene necessario fare riferimento anche al **decreto legislativo 31 luglio 2020 n. 101** di "*Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che*

*abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117".* A tale decreto legislativo sono state apportate modifiche correttive dal **decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 203**, volte a superare alcune osservazioni formulate dagli uffici della Commissione europea o rese necessarie per fornire un dettato normativo chiaro per gli operatori rispondendo ad esigenze riscontrate nel primo periodo di applicazione. Con tali provvedimenti è stata riordinata la normativa di settore, prevedendo norme di sicurezza al fine di proteggere le persone dai rischi connessi all'esposizione a radiazioni ionizzanti (in ambito industriale, medico, ricerca e da esposizione a particolari sorgenti di radiazioni naturali).

## 2. IL SISTEMA ISTITUZIONALE

Ai fini di una maggiore efficienza dell'azione pubblica sono state individuate specifiche sedi di confronto con l'obiettivo di elaborare e programmare politiche e azioni in materia di salute e sicurezza, evitando in tal modo la sovrapposizione e la duplicazione degli interventi dei soggetti istituzionali, nel rispetto delle competenze regionali. La presenza di tali molteplici sedi di confronto permette di creare attorno ai lavoratori e alle imprese una rete di soggetti pubblici e privati chiamati a diffondere e condividere la cultura della prevenzione e della sicurezza e a sostenere gli attori principali del sistema negli ambienti di lavoro, al fine di perseguire insieme l'interesse pubblico, individuale e collettivo ad un lavoro sicuro. Il sistema istituzionale risponde, dunque, al principio di leale collaborazione ed è strumento volto a superare le interferenze, le sovrapposizioni o le contrapposizioni nei casi in cui ricorra una concorrenza di competenze.

A livello nazionale e regionale il sistema istituzionale delineato dal decreto legislativo n. 81 del 2008 realizza una *governance* delle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro basata sul criterio del cd. "tripartitismo", che consente alle amministrazioni pubbliche centrali e regionali di individuare e condividere con le Parti sociali indirizzi operativi e attività di vigilanza uniformi su tutto il territorio nazionale, attraverso il potenziamento dell'azione di coordinamento delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Tutto ciò viene realizzato con un approccio per obiettivi (e non solo per regole), attraverso linee di intervento volte in particolare a creare attorno agli attori principali del sistema, lavoratori e imprese, una rete di soggetti, pubblici e privati, chiamati a sostenerli. In tale contesto, l'azione dei soggetti pubblici istituzionali, ai diversi livelli di intervento, deve essere valutata, quindi, non più soltanto in funzione meramente sanzionatoria e repressiva, quanto piuttosto quale strumento per la costruzione di conoscenza e di una moderna cultura della prevenzione e della sicurezza, condivisa all'interno degli ambienti di lavoro nel comune interesse.

In particolare, il decreto legislativo n. 81 del 2008 attribuisce al Ministero della salute (attraverso il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 5), al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (attraverso la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6), alle regioni, all'INAIL e all'INL un ruolo essenziale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

### 2.1. Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza

Il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza (articolo 5, decreto legislativo n. 81 del 2008), è l'organismo in cui le amministrazioni pubbliche, centrali e regionali, individuano le linee generali delle rispettive politiche di prevenzione e vigilanza.

Il Comitato, istituito presso il Ministero della salute, stabilisce le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, individua obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, definisce la

programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria, programma il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, garantisce lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l'uniformità dell'applicazione della normativa vigente e individua le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

## **2.2. Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro**

La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (articolo 6, decreto legislativo n. 81 del 2008) è la sede in cui si realizza il confronto tra le istituzioni nazionali e regionali competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i rappresentanti dei datori di lavoro e dei sindacati su tutti i più importanti temi in questo ambito, nel rispetto degli indirizzi definiti dal Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive. Ad essa, in virtù delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 151 del 2015 partecipano anche tre esperti in medicina del lavoro, igiene industriale e impiantistica industriale, nonché un rappresentante dell'ANMIL.

## **2.3. Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro**

Nel quadro del sistema di coordinamento occorre fare uno specifico riferimento al Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro (articolo 8, decreto legislativo n. 81 del 2008).

Il SINP è diretto ad orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia dell'attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici e a programmare e valutare, anche ai fini del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili nei sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate.

## **2.4. Comitati regionali di coordinamento**

In tutte le regioni e province autonome è prevista la costituzione dei Comitati regionali di coordinamento (articolo 7, decreto legislativo n. 81 del 2008), finalizzati alla programmazione coordinata degli interventi e a garantire l'uniformità degli stessi, costituendo, in raccordo con il Comitato di cui all'articolo 5 e con la Commissione di cui all'articolo 6, la necessaria cabina di regia interistituzionale degli interventi.

## **2.5. Commissione per gli interpelli**

Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, opera la Commissione per gli interpelli, (articolo 12, decreto legislativo n. 81 del 2008) che esprime pareri su questioni di ordine generale, relative all'applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, che costituiscono criteri interpretativi e direttivi per gli organi di vigilanza su tutto il territorio nazionale. Possono proporre interpello gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali, gli enti pubblici

nazionali, le regioni e le province autonome, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

Con l'articolo 1 della legge 13 dicembre 2024, n. 203, sono state apportate modifiche, tra l'altro, al citato articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008 che, nella nuova formulazione, per quanto attiene alla composizione della Commissione, dispone: *“Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione per gli interpellati, composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico, da due rappresentanti del Ministero della salute, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico, e da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome, di cui almeno due con profilo professionale giuridico”*. L'intervento legislativo ha la finalità di assicurare, in considerazione dell'attività svolta, che almeno la metà rappresentati della Commissione per gli interpellati abbia un profilo professionale giuridico.

## **2.6. Organismi paritetici**

Gli organismi paritetici sono costituiti, ai sensi dall'articolo 2, lett. *ee*) decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, su iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Questi enti sono, altresì, individuati quali sedi privilegiate per la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici, nonché lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro, l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia e ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.

Come meglio descritto al paragrafo 4.2, in attuazione dell'articolo 51, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 81 del 2008, è stato emanato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171, che ha istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Repertorio nazionale degli organismi paritetici al fine di selezionare i soggetti che possono svolgere efficacemente le importanti funzioni attribuite dalla legge ai citati organismi.

## **2.7. Ministero del lavoro e delle politiche sociali: nuova organizzazione e specifiche attribuzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro**

Si ritiene utile fare un breve cenno all'attività del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, tra i suoi molteplici compiti, progetta, realizza e coordina interventi di tutela del lavoro. Infatti, il Ministero, in linea con quanto stabilito dal decreto legislativo n. 81 del 2008, si propone di costruire e diffondere la cultura della sicurezza riservando ampio spazio a tutte le attività e iniziative che contribuiscano a promuovere la prevenzione e all'individuazione di strategie che concorrano a un efficace contrasto del fenomeno degli infortuni sul lavoro. Al riguardo, coadiuvato dal confronto costante con gli attori sociali, svolge un'azione di monitoraggio dello stato di applicazione della normativa.

La nuova articolazione operativa del Dicastero, aggiornata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2023, n. 230 prevede n. 3 Dipartimenti e n. 11 Direzioni generali, oltre agli uffici di diretta collaborazione.

In particolare, il Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro svolge le funzioni e i compiti di coordinamento, direzione e controllo spettanti al Ministero in tema, tra l'altro, di iniziative di contrasto al lavoro sommerso.

Per il tramite della Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative, coordina e vigila sull'attività dell'INAIL e dell'INL, gestisce le risorse finanziarie e la nomina dei relativi organi, cura l'applicazione e il monitoraggio sull'attuazione della legislazione sulla salute e sicurezza sul lavoro, promuove la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, gestisce importanti Fondi inerenti alla materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

### **2.8. Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro**

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è un ente pubblico non economico che gestisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Gli obiettivi dell'ente sono: ridurre il fenomeno infortunistico, assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio, garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro, realizzare attività di ricerca e sviluppare metodologie di controllo e di verifica in materia di prevenzione e sicurezza.

La tutela nei confronti dei lavoratori, anche a seguito delle recenti innovazioni normative, ha assunto sempre più le caratteristiche di un sistema integrato di tutela, che va dallo studio delle situazioni di rischio agli interventi di prevenzione nei luoghi di lavoro, alle prestazioni sanitarie ed economiche, alla cura, riabilitazione e reinserimento nella vita sociale e lavorativa nei confronti di coloro che hanno subito danni fisici a seguito di infortunio o malattia professionale. L'assicurazione, obbligatoria per tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti e parasubordinati nelle attività che la legge individua come rischiose, tutela il lavoratore contro i danni derivanti da infortuni e malattie professionali causati dalla attività lavorativa. L'assicurazione esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile conseguente ai danni subiti dai propri dipendenti.

Allo scopo di contribuire a ridurre il fenomeno infortunistico, l'INAIL realizza inoltre iniziative di monitoraggio continuo dell'andamento dell'occupazione e degli infortuni, di indirizzo, formazione e consulenza in materia di prevenzione alle piccole e medie imprese e agli organi di controllo, di finanziamento alle imprese che investono in sicurezza e di ricerca finalizzata alla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.

### **2.9. Ispettorato nazionale del lavoro**

L'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) è un'Agenzia dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia regolamentare, amministrativa, organizzativa e contabile, posta sotto la

vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istituita dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149.

Dotato di proprio Statuto e divenuto operativo dal 1° gennaio 2017, l'INL svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, programmando e coordinando a livello centrale e territoriale tutta la vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché in materia contributiva e assicurativa. A tal fine, si avvale del personale ispettivo già in forza presso il Ministero al 31 dicembre 2016, transitato nei propri ruoli.

### **2.10. Altri soggetti**

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 individua diversi enti ed organismi pubblici ai quali sono attribuiti compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, tra i vari soggetti figurano il Ministero della salute, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'interno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione.

### 3. ATTIVITÀ A CARATTERE NORMATIVO

Le attività di carattere normativo sono riconducibili alle iniziative normative volte all'individuazione di misure in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con una particolare attenzione della prevenzione, alla tutela e alla promozione della cultura della sicurezza, ma anche all'individuazione di misure più strettamente legate alle politiche assicurative contro gli infortuni e le malattie professionali e all'erogazione delle prestazioni.

Tra le misure normative di rilievo adottate nel corso dell'annualità 2024 occorre fare specifico riferimento alle modifiche introdotte al decreto legislativo n. 81 del 2008 ad opera del decreto-legge n. 19 del 2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 56 del 2024, e della legge n. 203 del 2024, di cui si è accennato nel paragrafo dedicato al quadro giuridico.

**Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19**, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante *“Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”*. Tale decreto-legge ha apportato modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008, in particolare al fine di rafforzare l'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ed ha introdotto la c.d. patente a crediti. Con il citato decreto-legge e la relativa legge di conversione è stato previsto il rafforzamento e l'aggravamento del regime sanzionatorio in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nonché il potenziamento delle assunzioni del personale ispettivo dell'INL. Il citato decreto ha introdotto, peraltro, misure di rafforzamento per contrastare il lavoro sommerso. Di particolare rilevanza è la previsione, a partire dal 1° ottobre 2024, del nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, obbligatorio per imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nell'ambito dei cantieri edili.

**Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 settembre 2024 n. 132**, recante *“Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili”*. Successivamente l'INL, con la circolare n. 4 del 23 settembre 2024 e con la nota prot. n. 9326 del 9 dicembre 2024, ha fornito specifiche indicazioni in materia.

Un successivo paragrafo della presente relazione è interamente dedicato all'implementazione della patente a crediti.

**Legge 13 dicembre 2024, n. 203**, recante *“Disposizioni in materia di lavoro”*. Tale legge ha introdotto novità in materia di sorveglianza sanitaria e di attività in locali chiusi sotterranei o semi sotterranei. Oltre ad essere state introdotte disposizioni in materia di formazione continua dei medici competenti, particolarmente significative sono le nuove misure in materia di sorveglianza sanitaria. È stato previsto che il medico competente possa tener conto, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio, al fine di evitarne la ripetizione. Con riferimento all'obbligo di visita medica precedente alla ripresa del lavoro per i casi di assenza del lavoratore per motivi di salute, di durata superiore a

60 giorni continuativi previsto dalla normativa vigente, l'obbligo permane solo qualora la visita sia ritenuta necessaria dal medico competente che, altrimenti, è tenuto ad esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Inoltre, con particolare riferimento ai locali chiusi sotterranei o semi sotterranei, ne è stato consentito l'uso quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all'allegato IV del decreto legislativo n. 81 del 2008. A tal fine, il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata al competente Ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro l'uso dei locali, allegando adeguata documentazione che dimostri il rispetto dei requisiti. I locali potranno essere utilizzati trascorsi 30 giorni dalla data della comunicazione. Qualora l'ufficio territoriale dell'Ispettorato richieda ulteriori informazioni, l'utilizzo dei locali sarà invece consentito trascorsi 30 giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell'Ufficio medesimo. Successivamente l'INL, con nota prot. 811 del 29 gennaio 2025, ha fornito ulteriori indicazioni in materia.

Tra le disposizioni di particolare rilevanza introdotte dalla legge n. 203 del 2024 si ricorda, peraltro, l'introduzione della presente relazione, con il fine di comunicare alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché sugli interventi da adottare per migliorarne le condizioni, e sugli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende adottare.

\*

Tra i provvedimenti adottati nell'annualità 2024, ancora, si segnalano i seguenti.

**Decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63** recante *“Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”*, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101. Il provvedimento ha introdotto misure di sostegno per aumentare l'efficacia dei controlli contro caporalato e appalti illeciti.

Sono stati previsti sostegni, appunto, e non sussidi, nonché l'uso della tecnologia. Inoltre, sono stati rinnovati anche gli strumenti sperimentali approvati l'anno precedente per eccezionali situazioni climatiche.

Per quanto concerne, in particolare, la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, il c.d. decreto agricoltura ha previsto l'autorizzazione ad assumere n. 403 unità di personale per l'INPS e n. 111 unità di personale per l'INAIL.

Più personale ma anche più efficace utilizzo delle informazioni presenti nelle banche dati.

È stato, pertanto, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il *Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura*, quale strumento di condivisione delle informazioni tra le amministrazioni statali e le regioni. Il nuovo sistema è finalizzato a consentire lo sviluppo della strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato, favorire l'evoluzione qualitativa del lavoro agricolo e incrementare le capacità di analisi, monitoraggio e vigilanza sui fenomeni di sfruttamento dei lavoratori nell'agricoltura, al fine di tutelare il lavoro regolare, sostenere le imprese che investono sul lavoro, promuovere l'aumento della salute e della sicurezza con tutti gli strumenti disponibili.

**Decreto legislativo del 4 settembre 2024, n. 135** di “Attuazione alla Direttiva (UE) 2022/431 del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro”.

La delega per il recepimento della direttiva in riferimento era contenuta nella legge 21 febbraio 2024, n. 15 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023.

La direttiva (UE) 2022/431, tra l’altro, ha esteso l’ambito di applicazione della direttiva 2004/37/CE alle sostanze tossiche per la riproduzione. Tale ampliamento è giustificato dal considerando n. 3 della direttiva (UE) 2022/431 per il quale “secondo i dati scientifici più recenti, le sostanze tossiche per la riproduzione possono avere effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità di uomini e donne in età adulta, nonché sullo sviluppo della progenie” e dunque “anche le sostanze tossiche per la riproduzione dovrebbero essere disciplinate dalla direttiva 2004/37/CE al fine di migliorare la coerenza, tra l’altro, con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e di garantire un analogo livello di protezione minima su scala dell’Unione”. I profili generali della disciplina oggetto delle suddette estensioni e modifiche concernono l’individuazione e la valutazione dei rischi, l’esclusione o riduzione dell’esposizione (anche con la previsione di relativi valori limite), le informazioni da fornire all’autorità competente, le misure per i casi (prevedibili o non prevedibili) di aumento dell’esposizione, l’accesso alle zone di rischio, le misure igieniche e di protezione individuale, l’informazione e la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, la consultazione e partecipazione degli stessi, la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti, la conservazione della documentazione. Il decreto legislativo n. 135 del 2024, pertanto, ha apportato ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008.

**Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute dell’11 marzo 2024** finalizzato alla ricostituzione del *Comitato consultivo per la determinazione e l’aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici*, ai sensi dell’articolo 232 del decreto legislativo n. 81 del 2008. Il citato Comitato è fondamentale per il suo ruolo consultivo in quanto, composto da nove membri esperti nazionali, di chiara fama in materia tossicologica e sanitaria, è funzionale al recepimento dei valori di esposizione professionale e biologici stabiliti a livello comunitario nonché all’aggiornamento di detti valori in funzione del progresso tecnico, dell’evoluzione delle normative comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti chimici pericolosi.

**Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell’università e della ricerca del 23 luglio 2024** concernente modifiche al decreto 4 maggio 2022, in tema di modalità di iscrizione nell’elenco dei medici autorizzati in materia di protezione dei lavoratori contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti.

**Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 20 novembre 2024, n. 170** per l’implementazione del *Portale nazionale del sommerso*. Tale iniziativa, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), si propone di costituire uno strumento centrale per

il monitoraggio, la gestione e la prevenzione del lavoro sommerso, rafforzando la capacità operativa delle istituzioni competenti.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di realizzare la tempestiva attuazione delle misure finalizzate a conseguire gli obiettivi del Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso (adottato per il triennio 2023-2025 con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 19 dicembre 2022, n. 221), ha emanato il citato decreto n. 170 del 2024 per il completamento delle attività volte ad assicurare l'interoperabilità dei dati relativi alle violazioni in materia di lavoro sommerso nonché in materia di lavoro e legislazione sociale all'interno del Portale nazionale del sommerso di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

È stata prevista la stipula di protocolli di intesa tra INL, cui compete la gestione del Portale nazionale del sommerso, l'INPS, l'INAIL, l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza per formalizzare le modalità di accesso al Portale e di condivisione dei verbali ispettivi e ogni altro provvedimento consequenziale all'attività di vigilanza, ivi compresi tutti gli atti relativi ad eventuali contenziosi instaurati in relazione ai provvedimenti adottati in sede di accertamento.

**Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 dicembre 2024, n. 195** finalizzato all'adozione del *Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro*. Un successivo paragrafo della presente relazione è interamente dedicato alla descrizione del Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Con la **Circolare n. 7 del 12 settembre 2024**, infine, sono stati forniti, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, chiarimenti in ordine alle *problematiche di sicurezza legate all'uso delle piattaforme di lavoro elevabili (PLE)*.

Infatti, alla luce dei frequenti infortuni gravi o mortali occorsi e a seguito di numerose segnalazioni di non conformità delle piattaforme di lavoro elevabili, si è ritenuto necessario costituire un gruppo tecnico di lavoro con la partecipazione di rappresentanti del MIMIT, dell'INAIL, dell'INL e del Coordinamento tecnico delle regioni, al fine di approfondire le problematiche legate all'utilizzo in sicurezza di questa tipologia di attrezzature di lavoro.

Il gruppo di lavoro prosegue le sue attività per la predisposizione di un documento tecnico finalizzato ad illustrare le istruzioni operative per la corretta manutenzione ed il regolare controllo, nonché la corretta esecuzione delle verifiche periodiche delle suddette attrezzature.

\*\*

In relazione alle attività concernenti l'attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni domestici, nonché contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nei settori dell'agricoltura, dell'industria, dei servizi e nel settore marittimo, l'erogazione delle prestazioni, la disciplina tariffaria e l'attuazione degli obblighi contributivi nei suindicati settori, nel periodo di riferimento sono stati adottati i seguenti decreti:

**Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 26 giugno 2024, n. 108** concernente la *"Rivalutazione annuale dell'assegno di incollocabilità con decorrenza 1° luglio 2024"* di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione INAIL del 29 maggio 2024, n. 18.

**Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 luglio 2024, n. 111** concernente la *“Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per il settore agricoltura a decorrere dal 1° luglio 2024”* di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione INAIL del 29 maggio 2024, n. 20.

**Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 luglio 2024, n. 112** concernente la *“Determinazione della retribuzione convenzionale per gli anni 2019, 2020 e 2021 e rivalutazione delle prestazioni economiche dei tecnici sanitari autonomi di radiologia medica e degli allievi dei relativi corsi per le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive con decorrenza 1° luglio 2024”* di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione INAIL del 29 maggio 2024, n. 21.

**Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 luglio 2024, n. 113** concernente la *“Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per medici esposti a radiazioni ionizzanti, con decorrenza dal 1° luglio 2024”* di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione INAIL del 29 maggio 2024, n. 20.

**Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 luglio 2024, n. 114** concernente la *“Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria e navigazione, con decorrenza dal 1° luglio 2024”* di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione INAIL del 29 maggio 2024, n. 20.

**Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 16 luglio 2024, n. 119** concernente la *“Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per danno biologico con decorrenza 1° luglio 2024”*, di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione INAIL del 29 maggio 2024, n. 19.

**Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 settembre 2024**, concernente la *“Riduzione dei premi e dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali legge 147/2013. Misura della riduzione per il 2025”* di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione INAIL del 30 luglio 2024, n. 67.

**Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 9 ottobre 2024**, concernente *“Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). Articolo 1, commi 780 e 781: riduzione dei premi per gli artigiani. Annualità 2024”*, di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione INAIL del 18 luglio 2024, n. 43.

\*\*\*

In relazione ai provvedimenti regolamentari attuativi sopra elencati, l'INAIL - sulla base del parere favorevole acquisito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali - emana apposite circolari con le quali fornisce le istruzioni in merito all'applicazione delle disposizioni normative di riferimento. Per l'anno 2024 si segnalano:

- **Circolare INAIL n. 12 del 23 maggio 2024**, avente ad oggetto *“Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2024”*;
- **Circolare INAIL n. 23 del 3 settembre 2024**, avente ad oggetto *“Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita con decorrenza 1° luglio 2024 - Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi”*.

\*\*\*\*

Infine, appare utile evidenziare che nell'ottica di rafforzare, ancor di più rispetto al passato, la cultura della sicurezza, adeguandola alle nuove sfide del mondo del lavoro e non solo, sono state attuate azioni concrete, finalizzate a prevenire situazioni di rischio e creare ambienti lavorativi maggiormente sicuri.

In tale contesto si inserisce la previsione, originariamente disciplinata solo per l'anno scolastico 2023/2024, della **tutela assicurativa per gli studenti e gli insegnanti del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore** di cui all'articolo 18 del summenzionato decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, estesa anche all'anno scolastico 2024/2025 dall'articolo 9 del **decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113**, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143.

*“Perché la cura del futuro, inizia dai banchi di scuola”*. È questo il *claim* dello *spot* pubblicitario che ha presentato questo innovativo intervento promosso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il c.d. decreto-legge Lavoro e attuato attraverso l'attività sinergica della *già* Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e dell'INAIL, che sintetizza in maniera significativa il filo conduttore dell'attività istituzionale su questo fronte.

Tale intervento normativo è finalizzato a garantire la salute e sicurezza anche al di fuori dell'ambiente strettamente lavorativo con l'acquisita consapevolezza che l'ambiente scolastico, considerato da sempre un *“ambiente protetto”*, va invece tutelato in maniera più incisiva dai rischi che possono insorgere anche durante tutte le attività didattiche e laboratoriali, sia interne che esterne (come, ad esempio, i viaggi di istruzione).

Sulla base di tali presupposti la copertura assicurativa è stata configurata come *“rischio in aula”*, estendendo la tutela anche ad attività prima non protette ed ampliando la platea dei soggetti assicurati.

### 3.1. Implementazione della patente a crediti (PAC)

Dopo sedici anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 81 del 2008, è stato introdotto un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione dei soggetti economici e di un ulteriore rafforzamento dell'attività di promozione di azioni di miglioramento della salute e della sicurezza aziendale.

La patente a crediti, a decorrere dal 1° ottobre 2024, costituisce un titolo abilitativo il cui possesso consentirà alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nell'ambito di cantieri temporanei o mobili. Nell'elaborare questo strumento, due sono stati i principi ispiratori: la sicurezza e la formazione. Perciò, se la patente subisce una decurtazione dei punti a seguito di violazioni in materia di salute e sicurezza, sarà proprio la formazione in quelle stesse materie a consentire il riacquisto dei crediti perduti.

Sebbene le decurtazioni avvengano solo qualora siano stati adottati provvedimenti definitivi, sanzionatori o di accertamento, al fine di dare maggiore efficacia allo strumento è stato previsto che, nelle ipotesi più gravi, ovvero sia nei casi in cui si sia verificata la morte o un'inabilità permanente al lavoro (assoluta o parziale), la competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, valutate le circostanze del caso concreto, abbia facoltà di sospendere in via cautelativa la patente fino a un massimo di dodici mesi.

Tale strumento è volto a garantire maggiore consapevolezza, ma anche una formazione costante e ulteriore rispetto a quanto già ampiamente previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008, soprattutto ai fini del successivo riaccreditamento della patente. Per rafforzare la valenza e l'importanza dell'istituto, il committente o il responsabile dei lavori sono obbligati a verificare il possesso della patente non solo nei confronti dell'impresa affidataria, ma in generale di tutte le imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi presenti sul cantiere, anche e soprattutto in virtù di subappalti. Questo al fine di responsabilizzare tutti i soggetti che a diverso titolo intervengono sui cantieri e hanno poteri e obblighi nei confronti dei lavoratori.

La patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili è stata introdotta dall'articolo 29, comma 19, del decreto-legge n. 19 del 2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 56 del 2024, che ha modificato l'articolo 27 del decreto legislativo n. 81 del 2008 rubricato "*Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti*".

L'istituto della patente a crediti, come detto, si pone quale prezioso strumento volto a garantire, nei confronti dei lavoratori, una sicurezza costante e continua, soprattutto in un settore, come quello edile, dove si registra un elevato numero di infortuni sul lavoro.

Invero, incentivando le imprese a mettere in atto le migliori pratiche in materia di sicurezza, si intende raggiungere un duplice obiettivo: una graduale riduzione degli incidenti lavorativi; e allo stesso tempo, la valorizzazione di chi adotta pratiche virtuose secondo un principio di responsabilità progressiva.

L'adozione della citata misura è stata preceduta da incontri tecnici con le parti sociali e datoriali in ordine alle specificità dell'intervento normativo.

Il confronto concreto ha portato l'attenzione su molteplici aspetti derivanti dall'attuazione del citato strumento: dall'ingresso delle imprese nel sistema alla loro qualificazione, dalla sostenibilità tecnica

dell'infrastruttura sottesa alla comunicazione delle informazioni relative alla patente a crediti, alla connessione tra illeciti e perdita crediti, fino agli strumenti specifici per il loro recupero.

L'intenzione politica è stata quella di mantenere aperto un dialogo fattivo e costante con le parti sociali e datoriali per raggiungere insieme l'obiettivo di un più effettivo contrasto agli infortuni nei luoghi di lavoro.

Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 settembre 2024, n. 132 ha dato attuazione a quanto disposto dall'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

In particolare, con il citato decreto n. 132 del 2024, entrato in vigore a far data dal 1° ottobre 2024, è stato adottato il regolamento con il quale sono individuati:

- le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili;
- i contenuti informativi della patente medesima;
- i presupposti e il procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione della stessa;
- i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.

Il citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 132 del 2024 ha demandato all'INL la definizione di diversi profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente.

Pertanto, con circolare n. 4 del 23 settembre 2024, l'INL ha fornito le prime indicazioni in merito al cosiddetto "Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti" ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 81 del 2008. La circolare ha specificato aspetti inerenti al rilascio della patente (soggetti tenuti al possesso del titolo, requisiti necessari ai fini del rilascio, modalità operative e tempistiche per la presentazione delle domande e per il rilascio del documento, indicazioni specifiche per imprese e lavoratori autonomi stranieri UE ed *extra* UE), nonché alla revoca e alla sospensione della medesima (definendo presupposti e modalità di controllo e indagine e individuando i soggetti competenti all'adozione dei provvedimenti), alla decurtazione dei crediti, alle modalità di recupero degli stessi e all'attribuzione di crediti ulteriori.

La prima fase di applicazione è iniziata il 1° ottobre 2024 con l'avvio della suddetta piattaforma *online* gestita da INL e destinata alla ricezione delle istanze per il rilascio del titolo che abilita imprese e lavoratori autonomi ad operare nei cantieri temporanei o mobili di cui al Titolo IV del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Al fine di supportare ulteriormente gli operatori nella prima fase applicativa della patente a crediti, sul sito istituzionale dell'INL è stata predisposta una sezione dedicata alle FAQ con possibilità di invio di quesiti e pubblicazione delle risposte.

Facendo seguito alla circolare n. 4 del 2024, con nota prot. n. 9326 del 9 dicembre 2024, l'INL ha provveduto a fornire indicazioni sul novellato regime sanzionatorio applicabile a coloro che operano nei cantieri privi di patente o con patente avente crediti inferiori a 15. A fronte della previsione del legislatore di una sanzione amministrativa parametrata al valore dei lavori oggetto di appalto/subappalto, si è ritenuto opportuno precisare i riferimenti e le modalità per il calcolo dell'esatto importo della suddetta sanzione. La nota suddetta ha altresì evidenziato che, in assenza di esplicita previsione normativa, sono competenti all'accertamento dell'illecito e all'irrogazione

della relativa sanzione tutti gli organi di vigilanza di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Pertanto, a partire dal 1° ottobre, l'attività ispettiva nel settore dell'edilizia è stata finalizzata anche a verificare, relativamente a imprese e lavoratori autonomi, il possesso del titolo abilitante previsto dall'articolo 27 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 132 del 2024 (patente a crediti o documento equivalente o attestazione di qualificazione SOA, di cui all'articolo 100, comma 4 del decreto legislativo n. 36 del 2023, in classifica pari o superiore alla terza). La nota di cui sopra ha fornito specifiche anche in merito al provvedimento interdittivo per l'allontanamento dal cantiere che gli ispettori adottano nei casi previsti dalla norma, nonché riguardo alle verifiche degli obblighi a cui sono tenuti il committente e il responsabile dei lavori ai sensi dell'articolo 90, comma 9, lett. *b-bis*), del decreto legislativo n. 81 del 2008 come novellato dal decreto-legge n. 19 del 2024.

### **3.2. Accorpamento, rivisitazione e modifica degli accordi in materia di formazione**

Nel corso dell'anno 2024, al fine di dare attuazione all'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dall'articolo 13, comma 1, lett. *d-quinquies*), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono proseguiti i lavori diretti all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di formazione. In particolare, Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha coordinato i lavori del gruppo interistituzionale, che coinvolge regioni, INAIL e INL, deputato all'elaborazione di un testo definitivo da sottoporre alle parti sociali, per le osservazioni di competenza e così proseguire l'*iter* fino all'Intesa Stato/Regioni per l'approvazione dell'accordo. Nel corso dell'anno 2024, in particolare, nel pieno rispetto del dettato normativo che prevede una previa "consultazione" delle parti sociali, si è avuto cura di sottoporre alle organizzazioni dei datori di lavoro (Confindustria, Confcommercio, Confartigianato e CNA) e dei lavoratori (CGIL, CISL e UIL) le versioni elaborate dal gruppo, le quali, a loro volta, hanno presentato diverse osservazioni attentamente valutate e oggetto di riscontro.

Infatti, si è proceduto alla redazione di due versioni di accordo, alternative tra di loro e differenti solo per il profilo del metodo da utilizzare per la durata della formazione specifica.

In particolare, l'una conferma il metodo previsto dagli accordi vigenti, basato sui codici ATECO, l'altra, invece, include quello proposto dal gruppo, basato sugli esiti della valutazione del rischio effettuata dal datore di lavoro.

In data 15 marzo 2024, su indicazione del vertice politico, si è provveduto a trasmettere entrambe le bozze alle parti sociali.

Acquisita la preferenza, da parte sia delle organizzazioni datoriali sia dei lavoratori, per la versione che ripropone il riferimento ai codici ATECO, la bozza di accordo definitiva è stata trasmessa alla Conferenza Stato-Regioni, presso la quale, si sono tenute complessivamente quattro riunioni, due tecniche (il 25 ottobre 2024 e il 20 novembre 2024) e due politiche, (il 7 novembre 2024 e il 28 novembre 2024). In esito ad entrambe le riunioni tecniche, le regioni (presenti sia con i rappresentanti dell'area salute che del settore formazione) hanno espresso parere favorevole alla conclusione dell'accordo, con la sola richiesta della provincia autonoma di Bolzano di inserire, in

ragione dell'autonomia, la clausola di salvaguardia. Tuttavia, entrambe le sedute politiche si sono concluse con il rinvio dell'approvazione dell'accordo.

Inoltre, in aderenza con l'approccio adottato fin dall'avvio dei lavori, volto a garantire il confronto con le parti sociali, il 9 dicembre 2024, si è tenuta una riunione anche con le organizzazioni del settore agricolo (Coldiretti, Confagricoltura e CIA), le quali hanno avuto così modo di formulare le proprie osservazioni sulla bozza di accordo, a loro volta attentamente valutate e oggetto di riscontro.

Dunque, il 17 aprile 2025, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ha sancito l'“*Accordo, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008*” (Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025).

Per quanto concerne i profili di carattere sostanziale, molte sono le novità apportate dal documento in parola ed in particolare:

- **accorpamento in un unico un unico testo** degli accordi attualmente vigenti in materia di formazione, in linea con l'esigenza di migliorare la formazione, sia in termini di facilità di consultazione della disciplina di settore che di erogazione della formazione stessa;
- **introduzione della disciplina regolamentare della formazione del datore di lavoro**, non prevista in precedenza;
- **modalità di verifica finale di apprendimento obbligatorio**: con l'accordo vengono individuate modalità di verifica finale di apprendimento obbligatorio per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatorio in materia di salute e sicurezza sul lavoro e modalità di verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
- **preposto**: a seguito dell'implementazione delle funzioni del preposto e delle modifiche relative al piano formativo di tale figura introdotte dal c.d. “decreto fiscale”, l'accordo prevede che le relative attività formative, già disciplinate dagli attuali accordi, dovranno essere svolte **interamente con modalità in presenza** introducendo, inoltre, l'**aggiornamento biennale e non più quinquennale** e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro;
- **soggetti che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati**: con l'accordo si è dato attuazione a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, concernente “*Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*”, tenuto conto che con il provvedimento in parola si introduce la disciplina dei contenuti e delle modalità della formazione per i soggetti che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

### 3.3. Interpelli in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Nel corso dell'anno 2024 la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 12, comma 2, decreto legislativo n. 81 del 2008 ha continuato la propria attività volta a fornire risposte agli interpelli formulati dai soggetti legittimati dal comma 1 della richiamata disposizione. In particolare, la Commissione ha fornito 65 riscontri relativi all'inammissibilità delle istanze da parte dei soggetti proponenti o all'incompetenza per materia, nonché ha predisposto 8 risposte ad interpello, notificate agli istanti e pubblicate sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Di seguito si riportano i dati sugli interpelli pubblicati.

INTERPELLO	ISTANTE	OGGETTO
n. 1 del 6 febbraio 2024	Università degli Studi di Milano	Sorveglianza sanitaria a seguito di assenza superiore a 60 gg. per motivi di salute (articolo 41, comma 2, lettera e-ter, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
n. 2 del 26 aprile 2024	Università degli Studi di Napoli "Federico II"	Formazione - Numero di partecipanti ai corsi rivolti agli studenti universitari che rientrano nella definizione di "lavoratori equiparati" (articolo 37, comma 2, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
n. 3 del 23 maggio 2024	Università degli Studi di Siena	Formazione - Utilizzo della realtà virtuale come metodo di apprendimento e di verifica finale dei percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori (articolo 37, comma 2, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
n. 4 del 19 settembre 2024	Camera di commercio di Modena	Individuazione del preposto (articolo 26, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146)
n. 5 del 24 ottobre 2024	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	Designazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (articolo 47, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
n. 6 del 24 ottobre 2024	Consiglio nazionale degli ingegneri	Formazione dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro - aggiornamento biennale o quinquennale (articolo 37, comma 7-ter, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
n. 7 del 21 novembre 2024	Camera di commercio di Modena	Aggiornamento formazione dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro - aggiornamento biennale o quinquennale (articolo 37, comma 7-ter, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
n. 8 del 12 dicembre 2024	Università degli Studi di Siena	Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti in deroga ai limiti di cui all'accordo del 21 dicembre 2011 della Conferenza Stato Regioni (articolo 37, comma 2, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Come già precisato al paragrafo 2.5, l'articolo 1 della legge 13 dicembre 2024, n. 203, ha modificato il citato articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008 che, nella nuova formulazione, mira ad assicurare, in considerazione dell'attività svolta, che almeno la metà rappresentati della Commissione per gli interpelli abbia un profilo professionale giuridico. Tale modifica, entrata in

vigore nel gennaio 2025, ha comportato l'avvio dell'*iter* di ricostituzione della Commissione in conformità al richiamato requisito introdotto dal Legislatore.

### 3.4. Ulteriori attività

Si ritiene utile far riferimento ad ulteriori attività e iniziative, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di seguito elencati, svolte nel corso dell'annualità di riferimento che, seppure non concluse al 31 dicembre 2024, sono in avanzata fase di definizione.

- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'INAIL, l'ISS, l'ISIN e il Garante per la protezione dei dati personali, di cui **all'articolo 126, decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101**, finalizzato a stabilire le modalità e i criteri di costituzione, alimentazione e gestione dell'Archivio nazionale dei lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti, nonché le modalità di accesso al predetto archivio da parte dell'ISIN, delle altre autorità di vigilanza e delle amministrazioni dello Stato interessate per le specifiche finalità istituzionali.
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute che recepisce la rettifica **della direttiva n. 2019/1831/UE della Commissione del 24 ottobre 2019** che definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione.
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di cui **all'articolo 16-quinques, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146**, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, volto ad individuare i criteri e le modalità di attuazione dell'Anagrafe nazionale dei serbatoi di GPL (ANSO) istituita presso l'INAIL.
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui **all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296**, come modificato dall'articolo 29, comma 1, lett. a), decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, per l'individuazione delle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che costituiscono cause ostative al godimento dei benefici normativi e contributivi.
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e dell'interno, nonché l'ISIN, l'Istituto di metrologia primaria delle radiazioni ionizzanti e l'INAIL, di cui **all'articolo 155, comma 3 del decreto legislativo n. 101 del 2020**, con il quale saranno disciplinate le modalità per il riconoscimento dei soggetti che svolgono attività di servizio di dosimetria e il riconoscimento degli organismi di misura.

Inoltre, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sta partecipando ai lavori per l'adozione, in sede di Conferenza Stato-Regioni, dell'accordo finalizzato a dare attuazione a quanto previsto **dall'articolo 41, comma 4-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81**, ai sensi del quale vengono

rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e dell'alcol dipendenza. Il documento, elaborato con il coordinamento del Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, è volto a riordinare le attività per le quali vige la necessità di controllo sanitario atto all'accertamento di assenza di tossicodipendenza e alcol dipendenza prima dell'assunzione in servizio, e successivamente ad accertamenti periodici, nonché finalizzato a determinare la periodicità degli accertamenti e le relative modalità.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è, inoltre, impegnato nell'esame di proposte finalizzate alla **revisione della normativa in materia di ambienti confinati o sospetti d'inquinamento**, che a causa di diversi fattori, comportano l'esposizione a rischi particolarmente elevati per la salute e la sicurezza da parte di coloro che vi accedono e che, allo stato, sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 2011.

E' stata, altresì, avviata la procedura di **aggiornamento delle linee guida** dell'allora ISPESL, emanate nel 2009, recanti **"Adeguamento delle Macchine agricole desilatrici, miscelatrici e/o trinciatrici e distributrici ai requisiti di sicurezza relativo ai rischi individuati nella clausola di salvaguardia presentata dall'Italia nei confronti della norma EN 703:1995"**, mediante la costituzione di un apposito Gruppo di lavoro tecnico, che vede il coinvolgimento degli Organi di vigilanza (ASL e INL) e dell'INAIL.

\*

Infine, tra le "ulteriori attività", si segnalano quelle iniziate nel 2024 e definite nei primi mesi del 2025 che hanno portato all'adozione dei seguenti atti.

- **Circolare 13 febbraio 2025, n. 2**, che ha revisionato la circolare n. 23 del 22 luglio 2016, finalizzata alla **prevenzione dei rischi determinati dall'esecuzione di lavori su alberi mediante funi**. La nuova circolare specifica le misure di sicurezza da adottare, in vista di un ulteriore contenimento dei rischi infortunistici; fornisce informazioni tecniche per la corretta scelta e il miglior uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale; individua le procedure di recupero, in caso di situazioni di soccorso, di operatori non più autosufficienti o impossibilitati a muoversi.
- **Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 marzo 2025, n. 39**, adottato in attuazione dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente l'approvazione delle tabelle dei nuovi coefficienti di capitalizzazione delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti, nonché delle istruzioni per l'uso delle medesime.

## 4. ATTIVITÀ A CARATTERE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Numerose sono le iniziative nelle quali sono coinvolti i diversi soggetti istituzionali, anche in coordinamento tra loro, al fine di favorire e promuovere la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Di seguito si intende cercare di fornire un quadro, seppur necessariamente non esaustivo, delle molteplici attività di carattere amministrativo-contabile che sono state svolte nell'anno 2024.

### 4.1. Autorizzazioni rilasciate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge, in via ordinaria, un'ampia attività amministrativa volta a garantire la sicurezza sul lavoro in diversi settori e in tale ambito rientra il rilascio di autorizzazioni.

#### • Autorizzazioni per i ponteggi metallici fissi

Ai sensi dell'articolo 131 del decreto legislativo n. 81 del 2008 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia l'autorizzazione per la costruzione e l'impiego di ponteggi metallici fissi nel territorio italiano.

L'autorizzazione, di durata decennale, è finalizzata a garantire condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro situati ad una altezza superiore a 2 metri, al fine di evitare cadute dall'alto.

Inoltre, il citato Ministero provvede al rinnovo dell'autorizzazione scaduta e al provvedimento di subentro nella titolarità dell'autorizzazione, nelle ipotesi di fusioni/scissioni tra società, procedure concorsuali, cessione del ramo d'azienda o altre vicende societarie che determinano l'avvicendamento nella produzione del ponteggio.

I provvedimenti in parola sono adottati con decreto del Direttore generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e le politiche assicurative ad esito di istruttoria tecnica, condotta esclusivamente da un gruppo di lavoro.

Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 (triennio) **sono stati conclusi 136 procedimenti**, relativi al rilascio di nuove autorizzazioni, di rinnovi e di subentri.

#### • Autorizzazioni dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro

Ai sensi del decreto 11 aprile 2011, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituisce, pubblica ed aggiorna l'elenco dei soggetti privati abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro, sulla base di parere tecnico formulato da un'apposita Commissione, la quale esprime il proprio parere anche in merito alle istanze di variazione delle abilitazioni concesse e di rinnovo quinquennale dell'iscrizione, nonché in relazione alle segnalazioni di eventuali comportamenti anomali dei soggetti abilitati nell'effettuazione delle verifiche.

Le istanze di abilitazione, sulle quali la Commissione esprime proprio parere, riguardano anche l'abilitazione all'effettuazione delle verifiche sulle attrezzature di lavoro del personale tecnico delle singole società.

Il provvedimento finale viene adottato con decreto del Direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative, di concerto con il Direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute e con il Direttore generale per il mercato e la

concorrenza, del Ministero delle imprese e del *made in Italy*; nel 2024 sono stati emanati n. 14 decreti riguardanti la variazione dell'elenco dei soggetti abilitati.

Inoltre, si segnala che nell'ottica di semplificazione delle procedure relative alle verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro, sono in corso di definizione le attività volte alla realizzazione di un applicativo per l'acquisizione in via telematica delle relative istanze, che consentirà, tra l'altro, alle società interessate di effettuare il pagamento dell'imposta di bollo tramite il sistema "PagoPA".

#### • **Autorizzazione dei soggetti abilitati ai lavori sotto tensione**

Ai sensi dell'articolo 82, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute è istituzionalmente competente a rilasciare l'autorizzazione alla effettuazione dei lavori sotto tensione e l'autorizzazione ai relativi soggetti formatori. Le autorizzazioni in parola sono finalizzate a garantire condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro per i lavoratori che devono effettuare i loro interventi su linea di media e alta tensione ed in presenza della tensione elettrica.

Ai sensi del decreto 4 febbraio 2011, l'istruttoria, avente natura tecnica, è attribuita ad apposita Commissione, composta anche da rappresentanti di altre Amministrazioni e istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Nell'anno 2024 sono state esaminate e concluse con esito favorevole n. 3 istanze pervenute.

#### **4.2. Elenchi**

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella sua attività amministrativa, gestisce elenchi la cui finalità è quella di garantire la qualificazione dei soggetti iscritti.

Nell'ambito della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro il Ministero del lavoro e delle politiche sociali gestisce le procedure per l'iscrizione negli elenchi dei medici autorizzati e degli esperti di radioprotezione.

Le citate figure professionali svolgono un ruolo fondamentale al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti.

In particolare, gli esperti di radioprotezione sono in possesso della capacità tecnica e professionale necessaria per lo svolgimento dei compiti inerenti alla sorveglianza fisica dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti, nonché dei requisiti di cui all'articolo 129 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 e al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute del 9 agosto 2022.

I medici autorizzati, invece, sono in possesso della capacità tecnica e professionale necessaria per lo svolgimento dei compiti inerenti alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti, nonché dei requisiti di cui all'articolo 138 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 e di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'università e della ricerca del 4 maggio 2022, modificato, da ultimo, in data 23 luglio 2024.

Inoltre, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Repertorio nazionale degli organismi paritetici che possono svolgere le attività di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

**• Esami degli esperti di radioprotezione e iscrizione nel relativo elenco**

La norma di riferimento è il decreto legislativo del 31 luglio 2020, n. 101, con il relativo Allegato XXI e, in particolare, l'articolo 129, comma 1, il quale sancisce che presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito l'elenco degli esperti di radioprotezione. Per quanto concerne l'abilitazione degli esperti di radioprotezione, il comma 4, lettera h), dell'articolo 129 del menzionato decreto legislativo del 31 luglio 2020, n. 101, dispone l'emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'università e della ricerca, l'ISIN, l'ISS e l'INAIL, con il quale venga stabilita la composizione della Commissione di esame con designazione dei suoi componenti. Tale decreto è stato adottato in data 9 agosto 2022 ed è entrato in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2023, prevedendo anche, all'articolo 3, comma 3, che le funzioni di segreteria della commissione siano assicurate dal personale della Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Nel periodo 2024 è stata condotta l'istruttoria delle n. 107 domande di ammissione all'esame di abilitazione pervenute nell'anno 2023, per la sessione di esami 2024 e sono stati ammessi a sostenere l'esame n. 60 candidati. Sono state svolte n. 11 sedute di esame, all'esito delle quali sono state conseguite n. 32 abilitazioni.

**• Esami dei medici autorizzati e iscrizione nel relativo elenco**

L'articolo 138 del decreto legislativo n. 101 del 2020 prevede l'elenco dei medici autorizzati, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Sono iscritti a tale elenco i soggetti che superano il relativo esame.

I requisiti di iscrizione all'elenco, nonché le modalità di formazione, le modalità di svolgimento dell'esame e l'aggiornamento professionale sono stabilite, a decorrere dal 1° gennaio 2023, dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'Università e della ricerca, del 4 maggio 2022, modificato, da ultimo, in data 23 luglio 2024.

Nel periodo 2024 è stata condotta l'istruttoria delle n. 94 domande di ammissione all'esame di abilitazione pervenute nell'anno 2023, per la sessione di esami 2024 e sono stati ammessi a sostenere l'esame di abilitazione n. 80 candidati. Sono state svolte n. 8 sedute di esame, nell'ambito delle quali sono state conseguite n. 27 abilitazioni.

\*

Per entrambi gli elenchi, si segnala che è stato emanato il decreto del Direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del 19 marzo 2024, n. 23, che disciplina le nuove modalità di presentazione della domanda di ammissione all'esame di abilitazione. In data 27 marzo 2024, infatti, è stato rilasciato l'applicativo *"Abilitazione medici ed esperti"*, un nuovo strumento per la presentazione, tramite l'utilizzo di una procedura telematica, delle domande di ammissione agli esami di abilitazione per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei medici autorizzati e degli esperti di radioprotezione.

A partire dal 13 novembre 2024, il citato applicativo è operativo in tutti i suoi servizi, ovvero anche per la presentazione delle domande di iscrizione negli elenchi e delle domande di rilascio dei certificati di iscrizione e di eventuali duplicati degli stessi, nonché per le comunicazioni di avvenuto aggiornamento professionale degli esperti di radioprotezione.

#### • **Iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici**

In attuazione dell'articolo 51, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 81 del 2008, è stato emanato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171, che ha istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative - il Repertorio nazionale degli organismi paritetici, di cui all'articolo 2, comma 1, lett. *ee*) del medesimo decreto legislativo.

L'adozione del decreto è stata il frutto di un lungo e complesso lavoro svolto da un gruppo coordinato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e composto da rappresentanti delle associazioni sindacali dei datori di lavoro: Confindustria, Confcommercio, Confartigianato e CNA e dei lavoratori: CGIL, CISL e UIL.

Per la redazione del decreto, il citato gruppo ha svolto un'importante attività di approfondimento, nell'ambito della quale le menzionate parti sociali hanno avuto modo di formulare proposte sul contenuto del decreto stesso e sull'individuazione di criteri validi e attendibili per l'iscrizione nel repertorio. Il testo del citato decreto n. 171 del 2022, infatti, rappresenta un vero esempio di cooperazione tra i vari soggetti che si occupano di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, tenuto conto che per la sua redazione si è preso spunto dei contributi forniti dalle medesime parti sociali e considerato che prima della sua sottoscrizione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha avuto cura di organizzare un apposito incontro, dedicato alla presentazione dello schema definitivo, in esito al quale, il testo finale è stato condiviso da tutte le organizzazioni richiamate.

L'Istituzione del citato Repertorio persegue la primaria finalità di selezionare i soggetti che possono svolgere efficacemente le importanti funzioni attribuite dalla legge agli organismi paritetici, mediante la creazione di un sistema che sia garanzia di qualità della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nel corso dell'anno 2024 sono stati iscritti nel Repertorio n. 12 nuovi organismi paritetici.

Al 31 dicembre 2024 risultano iscritti al Repertorio un totale di n. 30 organismi.

#### **4.3. Piano integrato per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

Considerato che la protezione della salute sul lavoro è parte degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda ONU 2030, nonché preso atto che ridurre gli infortuni e le malattie professionali è un obiettivo cruciale che coinvolge aspetti sociali, etici ed economici, contribuendo anche alla sostenibilità dei processi produttivi, nell'anno 2024 è maturato l'intendimento di affrontare con rinnovata energia il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, tramite un decisivo cambio di passo che contempra misure di immediata applicazione, ed attività mirate per specifiche aree di intervento, finalizzate a massimizzare ogni utile iniziativa di contrasto al fenomeno infortunistico.

Invero, a fronte dei tragici incidenti sul lavoro, che si sono verificati nel nostro Paese nell'annualità in argomento, si è ritenuto di dare un segno tangibile della presenza e compattezza delle istituzioni,

mediante una sinergia di azioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le altre Amministrazioni da questo vigilate - INAIL, INL e INPS - nel quadro di una proficua e fattiva collaborazione, in vista del rafforzamento e dell'efficientamento del sistema di tutele normativamente previste, nonché nell'ottica di una maggiore diffusione della cultura della salute e della sicurezza in tutti luoghi – di vita, di studio e lavoro – volta al superamento dell'idea secondo la quale la tutela della sicurezza rappresenti solamente un mero adempimento giuridico.

Previa debita informativa alle Parti sociali, in data 17 dicembre 2024 è stato quindi adottato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 195, il Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, decorrente dal 1° gennaio 2025 e sino al 31 dicembre 2025.

Il Piano integrato si rivolge non soltanto a lavoratori e imprese, ma anche a popolazione giovanile, parti sociali, Enti pubblici e privati e in generale ai diversi *stakeholders*, per far sì che la salute e la sicurezza diventino patrimonio di tutti, da proteggere ed attuare in ogni contesto della quotidianità. Gli obiettivi del Piano integrato sono riassunti in quattro punti cardine:

- 1) sensibilizzazione e formazione di giovani e lavoratori;
- 2) sostegno alle imprese;
- 3) rafforzamento delle tutele in ambito lavorativo;
- 4) attuazione di controlli mirati e coordinati.

Per quanto concerne le linee di indirizzo del Piano integrato, questo si caratterizza, come detto, per la sua immediata applicazione. In considerazione della consistenza e diversità delle misure, azioni e interventi previsti, la sua attuazione vede il coinvolgimento, oltre che del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche di INL e INAIL nel pieno rispetto dei reciproci ruoli, compiti e funzioni. È coinvolto anche l'INPS con riferimento alle campagne informative.

L'attività di coordinamento è esercitata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La definizione delle modalità operative è rimessa alla autonoma determinazione delle Amministrazioni interessate, che individueranno di volta in volta quelle ritenute più consone ed adeguate rispetto sia alle finalità di ciascuna iniziativa, sia alle condizioni di fattibilità che caratterizzeranno il contesto. Inoltre, per consentire la piena conoscenza degli interventi di rispettiva competenza realizzati in relazione al Piano integrato, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, INAIL e INL sono tenuti ad aggiornare il proprio sito *internet* istituzionale, prevedendo una apposita sezione all'uopo dedicata.

Gli obiettivi del Piano integrato hanno riguardo alle seguenti aree strategiche di intervento:

- a) Iniziative di prevenzione e promozione:
  - tutela globale del lavoratore di cui al Piano triennale INAIL 2025-2027;
  - finanziamenti per la realizzazione ed erogazione di progetti di formazione e informazione a contenuto prevenzionale;
  - realizzazione di interventi formativi destinati ai lavoratori e ai preposti dei contesti produttivi coinvolti nella realizzazione delle opere previste dal PNRR;
  - supporto e sostegno alle imprese:
    - applicativo Rating Sicurezza e Prevenzione – RSP
    - finanziamenti per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza in ambito aziendale
    - riduzione dei premi assicurativi.

## b) Campagne informative:

- piano integrato di comunicazione;
- conferenza nazionale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
- iniziativa di sensibilizzazione mirata a promuovere il valore della prevenzione e volta ad accrescere un senso diffuso di responsabilità;
- iniziative di comunicazione;
- manifestazioni fieristiche con finalità prevenzionali.

## c) Iniziative rivolte ai giovani:

- organizzazione di giornate di sensibilizzazione sulla tematica della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro presso gli istituti scolastici;
- organizzazione di un percorso di aggiornamento triennale per i docenti formatori degli istituti scolastici;
- adeguamento corso di formazione *“Studiare il lavoro”*;
- seconda edizione del bando di concorso *“Salute e sicurezza...insieme! La prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro si imparano a scuola”*;
- azioni informative e formative anche incentrate sulla logica del *networking*.

## d) Campagne straordinarie di vigilanza:

- sono svolte dall'INL tenuto conto dell'ampliamento delle competenze allo stesso spettanti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- l'attività ispettiva sarà adattata a ciascun contesto produttivo territoriale, tenendo conto delle specificità e delle condizioni socio-occupazionali;
- nel corso del 2025 sarà avviata una campagna straordinaria di vigilanza della durata di due mesi, denominata Operazione STOP (Sicurezza di Tutti gli OPERatori), in settori produttivi ad alto rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori così individuati: edilizia, agricoltura, impianti di depurazione, trattamento delle acque reflue, reti fognarie e impianti di biogas.

## e) Interscambio banche dati vigilanza:

- nell'ambito del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), è stato costituito un Gruppo di lavoro tecnico per lo scambio dati, con l'obiettivo di realizzare una prima versione del sistema cosiddetto *“SINP Vigilanza”*, che agevoli la condivisione delle informazioni tra le autorità preposte alla vigilanza medesima.

Il monitoraggio delle attività è svolto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative sulla base di *report* informativi trasmessi con cadenza mensile dalle Amministrazioni di volta in volta coinvolte nella realizzazione degli obiettivi.

Sulle iniziative attuate e i risultati conseguiti dai soggetti partecipanti alla realizzazione del Piano integrato, la Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative rende debita informativa al vertice politico.

#### **4.4. Attività concernenti lo sviluppo del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP)**

Con riferimento al Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali coordina il Tavolo tecnico cui è affidato il compito di sviluppo, raccordo e coordinamento del SINP.

Tale attività è di particolare rilievo in quanto finalizzata all'integrazione e alla condivisione delle banche dati che costituiscono un presupposto fondamentale per sviluppare politiche prevenzionali efficaci.

Al riguardo, si segnala il progetto della Banca dati vigilanza volto alla costituzione di un'apposita sezione per la raccolta delle informazioni legate ai controlli e relativi provvedimenti, realizzati dagli Organi di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La conduzione tecnica ed informatica del Sistema è affidata all'INAIL, che è anche titolare del trattamento dei dati.

Nel 2024, l'INAIL, l'INL e le regioni, coordinate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è stato condiviso il prototipo di tracciato, che reca l'impianto progettuale della sezione da sviluppare e che è definito in un apposito documento *“Proposta di comunicazione Controlli e Provvedimenti al servizio SINP”*.

Tenuto conto che l'effettiva realizzazione del prototipo di tracciato richiede l'utilizzo delle modalità di interoperabilità secondo le norme vigenti in materia di pubbliche amministrazioni cooperanti, il gruppo di lavoro ha convenuto circa la necessità di esaminare ed approfondire alcuni ambiti di carattere giuridico ed informatico/statistico.

Nel mese di novembre 2024, sono stati avviati, inoltre, i lavori diretti ad aggiornare il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 25 maggio 2016, n. 183 *“Regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”*, tenuto conto che il tracciato prevede l'acquisizione di alcuni dati personali prima non contemplati nel citato decreto.

Con riferimento allo scambio dati, un passo importante è costituito dalle Convenzioni sottoscritte con l'Ispettorato nazionale del lavoro e con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, per l'accesso ai servizi SINP denominati Flussi informativi, Registro delle esposizioni e Registro infortuni dell'INAIL.

Entrambe le Convenzioni mirano al rafforzamento del SINP in quanto consentono la maggiore condivisione delle informazioni mediante il potenziamento e il coordinamento delle varie istituzioni interessate e coinvolte ed hanno l'obiettivo di rendere più efficace l'azione di contrasto di infortuni e malattie professionali.

Con specifico riferimento alla Convenzione quadro con la Conferenza delle regioni e delle province autonome si evidenzia che i servizi telematici oggetto della Convenzione sono resi accessibili a seguito dell'adesione delle regioni e province autonome alla Convenzione quadro secondo le modalità riportate all'articolo 9.

Al 31 dicembre 2024 risultano, comunque, aver aderito oltre l'80% delle regioni. Al riguardo si evidenzia che sulla base degli atti di adesione si sta procedendo al rilascio delle abilitazioni del Gestore delle utenze nominato da ciascuna regione e provincia autonoma deputato all'abilitazione, disabilitazione, monitoraggio e gestione delle utenze.

Infine, per quanto concerne la composizione del Tavolo tecnico, in considerazione dell'approssimarsi del termine triennale di durata del mandato dei componenti, è stato avviato l'iter per l'acquisizione delle designazioni dei nuovi rappresentanti del Ministero della salute, del Sottosegretario all'innovazione tecnologica e transizione digitale, dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. Al riguardo l'iter di acquisizione delle nomine e della documentazione necessaria per la predisposizione della bozza di decreto ministeriale è in corso.

#### **4.5. Altre attività finalizzate a garantire la sicurezza sul lavoro**

Tra le molteplici attività finalizzate a garantire la sicurezza sul lavoro una particolare menzione si ritiene opportuno riservare alle seguenti.

##### **• Ricorso avverso il giudizio di idoneità medica**

Ai sensi dell'articolo 145 del decreto legislativo n. 101 del 2020, avverso il giudizio in materia di idoneità medica all'esposizione alle radiazioni ionizzanti è ammesso ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio stesso, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. A fronte dell'istanza formulata, si procede all'istruttoria provvedendo a richiedere, al lavoratore e al datore di lavoro, la documentazione utile all'espressione del giudizio. Sulla base della documentazione pervenuta, la Struttura direzionale convoca la Commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'università e della ricerca del 4 maggio 2022, ai fini dell'acquisizione del parere tecnico di competenza. Successivamente si procede, con apposito decreto direttoriale, a comunicare l'esito ai soggetti interessati.

Nel 2024 si è proceduto alla trattazione di n. 9 ricorsi.

##### **• Rilascio dei libretti di radioprotezione**

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo n. 101 del 2020, provvede al rilascio dei libretti di radioprotezione per i lavoratori esterni di categoria A. Tale attività implica la verifica dei requisiti previsti dalla normativa, ed in particolare la conformità del libretto al modello di cui all'allegato XXIII del medesimo decreto legislativo. Verificata la sussistenza dei presupposti di legge, si provvede alla vidimazione, con l'attribuzione di un numero progressivo di registrazione, del timbro e della data, ed alla trasmissione del libretto al datore di lavoro

Nel periodo di riferimento sono pervenute n. 155 istanze e si è provveduto alla vidimazione e restituzione di n. 470 libretti di radioprotezione.

#### 4.6. Gestione di Fondi

Di significativa rilevanza è, poi, da considerarsi la gestione di importanti Fondi inerenti alla materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

##### • Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro

Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro è stato istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con lo scopo di fornire un tempestivo supporto ai familiari dei lavoratori di vittime di gravi infortuni sul lavoro.

Le risorse vengono erogate ai soggetti beneficiari in forma di sussidio *una tantum* e aggiuntivo della somma erogata dall'INAIL, come rendita ai superstiti, già prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965.

Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto del già Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008 dispone che l'importo della prestazione è parametrato al numero dei familiari superstiti del lavoratore, ed è annualmente determinato in relazione alle risorse disponibili.

Infatti, sono previste 4 tipologie di nuclei "A, B, C e D" concernenti, rispettivamente, la presenza di un solo superstite, due superstiti, tre superstiti e più di tre.

Il compito dell'erogazione dei fondi è attribuito all'INAIL, previo trasferimento delle risorse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Per l'anno 2024 le risorse finanziarie a tal fine disponibili sono state pari ad euro 12.367.886,00, di cui euro 10.479.421,00 assegnate dalla relativa legge di bilancio ed euro 1.888.465,00 derivanti da economie realizzate nella gestione del Fondo riferita agli esercizi finanziari precedenti.

Pertanto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 12 aprile 2024, n. 62, si è provveduto all'individuazione degli importi delle prestazioni del Fondo, per ciascuna tipologia di nucleo familiare, per gli eventi verificatesi tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, che si riportano nella sotto riportata tabella:

TIPOLOGIA NUCLEO	N. SUPERSTITI	IMPORTO PER NUCLEO SUPERSTITI (euro)		
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
A	1	6.000,00	9.000,00	10.265,35
B	2	11.400,00	14.000,00	16.449,29
C	3	16.800,00	19.000,00	22.633,23
D	Più di 3	22.400,00	24.000,000	28.817,17

Si riporta, nella successiva tabella, un prospetto di confronto tra le annualità 2022-2024, dal quale si evince, dal 2022 al 2024, un incremento delle risorse, derivante sia dallo stanziamento previsto della "Legge di bilancio" sia dal riutilizzo degli avanzi di gestione relativi alle annualità precedenti emergenti dai rendiconti presentati dall'INAIL.

PROVENIENZA SOMME	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Stanziamiento legge di bilancio	8.479.421,00	10.479.421,00	10.479.421,00
Avanzi di gestione annualità precedenti	1.363.021,00	0	1.888.465,00
<b>Importo complessivamente disponibile</b>	<b>9.842.442,00</b>	<b>10.479.421,00</b>	<b>12.367.886,00</b>

In relazione agli interventi da adottare per l'anno 2025, si segnala che la legge di bilancio 2025 ha incrementato lo stanziamento di una somma pari a euro 500.000,00, prevedendo, dunque, risorse complessive pari ad euro 10.979.421,00.

Per l'anno 2025 è stata chiesta al MEF, la riassegnazione della somma di euro 1.500.000,00 derivante dagli avanzi di gestione del *Fondo* relativi agli anni 2007-2023.

Ciò consentirà di portare le risorse disponibili per i nuclei familiari pari ad euro 12.479.421,00.

• **Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative**

Nel corso dell'anno 2024, è proseguita inoltre l'attività di gestione del **Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative**, istituito dall'articolo 17 del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48, recante *“Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro”*, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023 n. 85.

Come specificato dalla norma, il Fondo è stato istituito al fine di riconoscere un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole o degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni avvenuti, successivamente al 1° gennaio 2018, in occasione di attività formative, con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2023 (per gli eventi avvenuti nel periodo 2018-2023) e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca del 25 settembre 2023, sono stati definiti i requisiti, i criteri di determinazione dell'importo e le modalità di accesso al Fondo.

In particolare, tale decreto ha previsto che la prestazione del Fondo sia finanziata interamente con risorse provenienti dal bilancio dello Stato; l'INAIL provvede ad anticipare il sostegno economico agli aventi diritto e a rendicontare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali quanto erogato nell'anno precedente per il relativo rimborso.

Nel corso dell'anno 2024, si è provveduto quindi al rimborso all'INAIL delle prestazioni erogate agli aventi diritto che hanno presentato apposita istanza (n. 9), per gli infortuni verificatisi fino al 31 dicembre 2023, per un importo pari ad euro 1.800.000,00.

## 5. ATTIVITÀ INTERNAZIONALE

La legislazione dell'Unione europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro è essenziale per proteggere la salute e la sicurezza dei quasi 170 milioni di lavoratori nell'UE. Proteggere le persone dai rischi per la salute e la sicurezza sul posto di lavoro è un elemento chiave per garantire condizioni di lavoro dignitose e durature per tutti i lavoratori.

La salute e la sicurezza sul lavoro sono, infatti, una componente fondamentale del piano d'azione del pilastro europeo dei diritti sociali che, pur non essendo giuridicamente vincolante, si configura come un *corpus* di misure legislative e non legislative che stabilisce 20 diritti e principi, tra cui il diritto dei lavoratori, sancito dall'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali, a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose. Conformemente al principio 10 del pilastro, i lavoratori hanno diritto a un elevato livello di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, nonché ad un ambiente di lavoro adeguato alle esigenze professionali, che consenta loro di prolungare la partecipazione al mercato del lavoro. Questo principio dovrebbe porsi come fulcro dell'azione europea, adottando un approccio "zero vittime" per quanto riguarda i decessi legati al lavoro, come già riferito in premessa. Il nuovo quadro strategico dell'Unione europea 2021-2027 in materia di salute e sicurezza sul lavoro stabilisce le priorità e le azioni chiave necessarie per migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei prossimi anni nel contesto del mondo post-pandemico, caratterizzato dalle transizioni verde e digitale, dalle sfide economiche e demografiche e dall'evoluzione del concetto di ambiente di lavoro tradizionale. A tal fine, infatti, è necessario aggiornare le norme di protezione dei lavoratori e affrontare i rischi professionali sia tradizionali che emergenti. Questa nuova strategia si concentra, dunque, su tre obiettivi trasversali: gestire i cambiamenti indotti dalle transizioni verde, digitale e demografica, nonché i cambiamenti dell'ambiente di lavoro tradizionale, migliorare la prevenzione degli incidenti e delle malattie e migliorare la preparazione a eventuali crisi future. Pietra miliare in materia è, sicuramente, la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, incentrata, in modo specifico, sulla cultura della prevenzione. La direttiva quadro costituisce la base giuridica di 25 direttive derivate in diversi ambiti (*a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo la direttiva 92/85/CEE sulla protezione delle lavoratrici in gravidanza, la direttiva 94/33/CE sulla protezione dei giovani sul lavoro, la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro*) e del regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA).

Degna di menzione è, di certo, l'attività che l'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) svolge in materia di salute e sicurezza sul lavoro, al fine di sviluppare e accrescere la consapevolezza, a livello mondiale, circa le conseguenze degli infortuni, delle lesioni e delle malattie professionali sui luoghi di lavoro, attraverso un'attività di informazione e assistenza per tutti le lavoratrici e i lavoratori.

Tra le Convenzioni adottate dall'ILO figurano la Convenzione n. 155 del 1981 e la Convenzione n. 187 del 2006.

La prima (Convenzione n. 155) stabilisce i principi di base e le misure necessarie per migliorare in modo duraturo la gestione della salute e sicurezza sul lavoro, prevedendo l'adozione di una politica nazionale coerente e costantemente aggiornata in materia, nonché le azioni che i governi e le imprese devono intraprendere per migliorare le condizioni di lavoro. Inoltre, il Protocollo del 2002 alla Convenzione n. 155 prevede la definizione e la revisione periodica dei requisiti e delle procedure per la registrazione e la notifica degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e contempla la diffusione delle statistiche su base annuale.

La Convenzione n. 187, invece, invita gli Stati ad adottare misure specifiche, in consultazione con le parti sociali, per il progressivo raggiungimento di un ambiente di lavoro sicuro e salubre anche attraverso lo sviluppo di una politica nazionale.

Da ultimo, in occasione della 110ª sessione della Conferenza internazionale del lavoro dell'OIL, è stata adottata la Risoluzione sull'inclusione di un ambiente di lavoro sicuro e salubre nel quadro dei principi e dei diritti fondamentali del lavoro dell'OIL, dichiarando le citate Convenzioni n. 155 e n. 187 come parte delle Convenzioni fondamentali.

L'Italia, oltre ad aver ratificato le Convenzioni di cui trattasi con la già citata legge 8 giugno 2023, n.84, ha ratificato con la legge 15 gennaio 2021, n. 4, anche la Convenzione OIL n. 190 che rappresenta la prima norma internazionale tesa a prevenire e contrastare la violenza e le molestie nel mondo del lavoro. Unitamente alla Raccomandazione n. 206, infatti, essa fornisce un quadro organico di intervento per garantire il diritto di tutte e di tutti ad un mondo del lavoro libero da violenza e molestie.

Ad oggi, sono in corso i lavori per la ratifica della Convenzione OIL n. 174 sulla prevenzione degli incidenti industriali maggiori, la cui *ratio* è garantire la protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente contro i rischi di incidenti maggiori, ossia avvenimenti improvvisi, quali emissioni, incendi o esplosioni di grande importanza.

In tale ambito, appare opportuno sottolineare il ruolo primario che l'Italia ha sempre rivestito, ponendosi come uno dei Membri dell'UE con la più compiuta legislazione interna in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche attraverso la partecipazione dei propri rappresentanti alle attività degli organismi internazionali ed europei, ha proseguito i lavori di promozione della cultura della salute e della sicurezza a livello comunitario.

I menzionati rappresentanti ministeriali sono, infatti, impegnati sia nelle attività dei Gruppi di interesse governativo (GIG) del Comitato consultivo salute e sicurezza sul lavoro (ACSH) e del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA), sia nelle attività della Commissione tecnica sulla protezione contro i rischi biologici, operante nell'ambito della 112ª Conferenza internazionale del lavoro.

I medesimi rappresentanti hanno, altresì, ricoperto un ruolo rilevante nell'ambito dei lavori di redazione delle più recenti direttive europee in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In primo luogo, si ricordano i lavori per la redazione della direttiva volta a modificare la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, che hanno condotto all'adozione della direttiva UE 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023. La direttiva, all'articolo 2, paragrafo 1, sancisce che

“Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 21 dicembre 2025”, pertanto, tenuto conto della complessità e dell’elevato livello di tecnicismo che caratterizzano la materia in parola, è stato costituito un gruppo di lavoro (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero della salute, l’Istituto superiore di sanità e l’INAIL) deputato alla predisposizione di uno schema di provvedimento per il recepimento della citata direttiva (UE) 2023/2668, al fine di osservare il termine di conformazione ivi indicato.

Analogamente, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si è anche occupato dei lavori per la direttiva (UE) 2024/869 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 marzo 2024, recante modifica della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 98/24/CE del Consiglio per quanto riguarda i valori limite per il piombo e i suoi composti inorganici e per i diisocianati.

Più di recente, è stata avviata una costante attività di confronto con i rappresentanti governativi presso il Consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per la salute e sicurezza sul lavoro, al fine di ottenere maggiori informazioni in ordine al coinvolgimento della rappresentanza italiana nei lavori inerenti alle direttive luoghi di lavoro e videoterminali, in considerazione della rilevanza delle modifiche discusse e dell’impatto che le stesse potrebbero avere sulla normativa nazionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Infine, si considera rilevante anche l’attività svolta dal comitato consultivo per la determinazione e l’aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici, ricostituito, ai sensi dell’articolo 232 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute dell’11 marzo 2024.

Il comitato in parola è stato, infatti, coinvolto al fine di esprimere il proprio parere, in ordine alla predisposizione dello schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute di recepimento della rettifica della direttiva n. 2019/1831/UE della Commissione del 24 ottobre 2019 che definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione.

\*

Inoltre, va segnalato che l’INAIL, quale *Focal point* per l’Italia dell’Agenzia europea EU-OSHA, coordina un *network* nazionale tripartito partecipato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero della salute, Istituto superiore di sanità, Conferenza delle regioni e delle province autonome, CGIL, CISL, UIL, UGL, Organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro, ANMIL, al fine di promuovere specifici programmi e campagne dell’Agenzia stessa.

Attraverso un lavoro sinergico con la Commissione europea, ha assunto, inoltre, un ruolo chiave nell’ideazione delle strategie comunitarie e delle relative comunicazioni, tanto che nel novembre 2023 l’Agenzia europea ha lanciato, a livello nazionale, la campagna “*Ambienti di lavoro sani e sicuri*” 2023-2025, con l’obiettivo di diffondere in tutti i Paesi membri la consapevolezza dell’impatto delle nuove tecnologie digitali, considerato che stanno diventando parte sempre più

integrante dei processi lavorativi, incentivando la collaborazione tra tutti i soggetti interessati per una trasformazione del lavoro sicura ed efficiente.

Nell'ambito dei lavori dell'Agenzia europea per la salute e sicurezza sul lavoro, è stato realizzato il progetto OiRA, *Online Interactive Risk Assessment, software* ideato e messo gratuitamente a disposizione degli Stati membri, con l'obiettivo di aiutare, soprattutto le piccole e medie imprese, nel processo di valutazione dei rischi e nell'individuazione delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

In merito a tale progetto sono realizzati, senza soluzione di continuità, gli aggiornamenti a livello europeo del *software* che avranno impatti interessanti anche sullo strumento a livello nazionale: in particolare l'implementazione dei *tool*, con un pacchetto di slide a supporto che potranno essere utilizzate per la formazione in materia di salute e sicurezza.

A seguito della sottoscrizione del "*Memorandum of Understanding*" tra l'Agenzia europea per la salute e sicurezza sul lavoro e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il 30 agosto 2013, è stata formalizzata l'adesione dell'Italia al progetto OiRA ed è stato costituito un gruppo di lavoro tripartito con l'obiettivo di adattare il citato software alle caratteristiche della legislazione italiana fornendo in tal senso uno strumento online per la valutazione dei rischi, nonché per la predisposizione di realizzazione del relativo Documento (DVR).

Nel 2024 sono proseguite le attività di aggiornamento dello strumento dedicato al settore "Uffici" e quelle relative alla realizzazione di un nuovo strumento di valutazione del rischio nel settore dedicato alle "attività di vendita al dettaglio e all'ingrosso di prodotti non alimentari e alimentari imballati e forniti da terzi", il c.d. "*Tool negozi*".

\*\*

Infine, si evidenzia che nell'ambito del *Senior Labour Inspectors Committee (SLIC)*, l'INL partecipa a diversi gruppi di lavoro. Nel corso del 2024 è stato organizzato un corso di formazione sulle attrezzature di lavoro a seguito del *Train Trainer Event* tenutosi ad ottobre 2023 a Lussemburgo con l'obiettivo di migliorare le competenze degli ispettori del lavoro e di garantire una formazione di base comune in tutte le ispezioni del lavoro in ambito UE. In Italia sono state organizzate tre edizioni consentendo così di poter formare 248 ispettori tecnici. Il corso è stato articolato in tre moduli teorici, realizzati in aula, e un modulo pratico svolto presso diversi Centri di formazione. Al modulo teorico ha partecipato, come docente, anche personale dell'INAIL.

Inoltre, l'INL, quale membro del gruppo di lavoro *G20 OSH Network*, costituito nell'ambito del G20, ha partecipato all'incontro annuale tenutosi in Brasile.

## 6. ATTIVITÀ PROMOZIONALI E AZIONI DI PREVENZIONE

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, insieme ad INAIL e INL, riconosce la promozione della cultura della salute e sicurezza come pilastro fondamentale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Attraverso iniziative mirate, si intende sensibilizzare lavoratori e datori di lavoro sull'importanza di adottare comportamenti responsabili e di implementare misure preventive efficaci. L'obiettivo di queste iniziative è creare una cultura della sicurezza condivisa, in cui lavoratori e datori di lavoro siano consapevoli dei rischi e impegnati nella prevenzione degli infortuni. Una particolare attenzione è stata poi prestata alla diffusione dei valori della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro anche nelle scuole e con i giovani, in quanto l'insegnamento di tali principi consente di instillare una mentalità preventiva fin dalle prime fasi della formazione. La maturazione consapevole dei giovani come cittadini di domani e futuri lavoratori, preparati ad adottare comportamenti sicuri in tutte le sfere della vita, oltre che consentire di affrontare le sfide del mondo lavorativo in modo sicuro e responsabile rappresenta un investimento fondamentale per il futuro, perché contribuisce a creare una società più consapevole e responsabile in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Inoltre, attraverso l'attività dell'INAIL, la promozione della salute e della sicurezza avviene concretamente anche attraverso campagne di sensibilizzazione, corsi di formazione e strumenti informativi per diffondere la conoscenza dei rischi e delle misure di prevenzione e supporto alle imprese, mediante l'assistenza per l'implementazione di sistemi di gestione della sicurezza e per l'adozione di buone pratiche.

L'attività di supporto alle imprese, in particolare dell'INAIL, si esplica anche attraverso la stipula di specifici Protocolli, privilegiando le sinergie con i diversi soggetti del sistema prevenzionale nazionale (Istituzioni, parti sociali, sistema della bilateralità) sulla base del reciproco interesse al perseguimento di una specifica finalità, la cui realizzazione rappresenta il primo passo verso la costituzione della "logica di sistema" della prevenzione delineato dalla normativa vigente.

La finalità è di attivare azioni rivolte allo sviluppo della cultura della sicurezza e alla predisposizione di progetti volti alla riduzione sistematica degli eventi infortunistici e delle malattie professionali attraverso il miglioramento delle misure minime di prevenzione previste dalla normativa e l'individuazione di soluzioni a specifiche criticità rilevate nel comparto.

Gli oggetti dei protocolli riguardano dunque iniziative congiunte in materia di salute e sicurezza sia formative che informative, studio ed analisi dei fattori di rischio, sviluppo di pubblicazioni specifiche, *webinar* dedicati all'aggiornamento professionale delle figure tecniche della prevenzione.

Nella definizione dei protocolli sono favoriti i *partners* in grado di determinare un'alta ricaduta, intesa come maggiore numero di destinatari raggiunti, direttamente o indirettamente anche in relazione al comparto di interesse.

Nella sottoscrizione dei protocolli si è tenuto conto della rilevanza di alcuni settori produttivi particolarmente significativi, sia in termini di numerosità di lavoratori coinvolti sia di incidenza infortunistica che tecnopatologica, valorizzando la replicabilità dell'iniziativa.

Tra le azioni promozionali e di prevenzione va richiamata, inoltre, anche l'attivazione, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di tavoli tecnici complementari con i Consigli Nazionali delle professioni tecniche regolamentate, le associazioni professionali e quelle operanti nell'ambito

della medicina del lavoro che, in un'ottica di collaborazione fattiva con il mondo delle professioni interessate direttamente ai temi della salute e della sicurezza sul lavoro, sono finalizzati ad acquisire ulteriori elementi utili per la messa a punto degli interventi di prevenzione (proposte, esperienze sul campo, criticità, etc.); le sessioni coordinate dalla Segreteria Tecnica del Ministro e tenute in collaborazione con la Direzione generale per la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative – avviate a partire da giugno del 2023 e proseguite nel 2024 – sono risultate nel complesso molto positive, sul piano sia del confronto costruttivo che dell'individuazione di ambiti d'intervento e di possibili soluzioni prevenzionali migliorative, e per tali ragioni si prevede la prosecuzione anche nel 2025.

#### **6.1. Protocollo tra Ministero dell'istruzione e del merito, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, INL e INAIL per la promozione e la diffusione della cultura e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali – PCTO**

Il Protocollo, firmato il 26 maggio 2022, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell'istruzione e del merito, da INL e INAIL, definisce gli ambiti e le modalità di attuazione delle iniziative finalizzate alla diffusione della cultura della tutela della salute e sicurezza sul lavoro nelle istituzioni scolastiche.

In particolare, rivolgendosi ai soggetti direttamente impegnati nei PCTO, quindi dirigenti scolastici, docenti e studenti, con il documento di Intesa, si vuole porre in essere una serie di interventi formativi e informativi sulle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro.

Il compito di avviare i piani di attività da attuare al fine di dare applicazione al Protocollo in questione, è affidato ad un apposito Comitato di coordinamento, di cui all'articolo 6 del Protocollo, composto dai rappresentanti delle parti firmatarie.

Nel 2024, sono proseguite le iniziative già intraprese negli anni precedenti e, a partire dal maggio 2024, è stato realizzato un percorso formativo, rivolto ai docenti degli istituti tecnici professionali, già in possesso dei requisiti richiesti dal decreto interministeriale (Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Ministero della salute) 6 marzo 2013, al fine di fornire loro l'aggiornamento triennale obbligatorio volto al mantenimento della qualifica di soggetto formatore in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale progetto si pone in linea con gli obiettivi sottesi alla sottoscrizione del Protocollo, volti a rafforzare la cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di tutti i soggetti coinvolti nei PCTO, in quanto il corso di aggiornamento costituisce, per i partecipanti, un'importante occasione per accrescere le proprie competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e condividerle con gli studenti e i docenti *tutor* coinvolti nei Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO).

Il 9 maggio 2024, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione e del merito, congiuntamente con INAIL e INL, hanno organizzato una giornata di presentazione del citato programma di formazione, destinata a Uffici scolastici regionali, dirigenti scolastici e docenti collegati da tutta Italia.

Inoltre, in attuazione del citato Protocollo, si segnala che l'INAIL è stato altresì, impegnato, oltre che per la realizzazione del citato percorso per l'aggiornamento triennale obbligatorio dei docenti scolastici formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nelle attività di adeguamento del corso

*e-learning* di formazione generale ex articolo 37, decreto legislativo n. 81 del 2008, denominato "Studiare il lavoro", rivolto agli studenti della scuola secondaria di secondo grado inseriti nei Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento.

A tale riguardo si sottolinea che nel corso del 2024 sono state realizzate 20 edizioni del corso di aggiornamento triennale di 8 ore in modalità video conferenza sincrona. È stato inoltre elaborato da parte degli esperti INAIL il materiale didattico, comprensivo di videolezioni, relativo a seminari su tematiche specifiche, rientranti nel percorso formativo di 24 ore, che sarà usufruito dai destinatari nel corso del 2025 in modalità asincrona. Anche l'INL ha partecipato all'organizzazione del citato percorso di aggiornamento assumendo il ruolo di docente nei 10 incontri formativi organizzati nel corso dell'anno 2024.

## **6.2. Bando di concorso "Salute e sicurezza ...insieme! La prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro si imparano a scuola".**

Nel corso dell'anno 2024 la già Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stata impegnata nell'attività relativa al Bando di concorso "Salute e sicurezza ...insieme! La prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro si imparano a scuola", indetto nel mese di novembre 2023 e rivolto alle scuole secondarie di II grado ed ai corsi di istruzione e formazione professionale – IeFP. L'obiettivo del concorso è quello di sensibilizzare gli studenti sulla rilevanza del tema della salute e sicurezza, nonché di stimolare importanti riflessioni su come la conoscenza dei rischi e dei pericoli costituisca un passo importante per un comportamento consapevole e responsabile, non solo durante lo svolgimento dell'attività lavorativa ma anche in tutti gli aspetti della vita quotidiana.

A partire da marzo 2024 e fino ad aprile 2024, si sono tenute le riunioni della Commissione valutatrice, costituita ai sensi dell'articolo 6 del citato bando, che ha avuto il compito di esaminare gli elaborati presentati dalle scuole. Al riguardo, sono pervenuti complessivamente n. 66 elaborati. Il 4 giugno 2024, si è tenuta la premiazione degli istituti partecipanti che hanno presentato i tre migliori elaborati. L'evento, ha avuto ampia diffusione sui principali mezzi di comunicazione, incluso un *focus* dedicato il 27 giugno 2024 nel corso di una nota trasmissione televisiva nel corso della quale, oltre a fornire le notizie sugli esiti del concorso, è stata ribadita l'attenzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in ordine all'attività di sensibilizzazione sul tema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, volta ad esortare tutti al rispetto delle regole, per garantire una maggiore attenzione nello svolgimento dell'attività lavorativa, anche attraverso la progettazione, lo sviluppo e la gestione delle attività di informazione e di comunicazione istituzionale.

Il successo della prima edizione dell'iniziativa ha comportato, il 19 novembre 2024, la pubblicazione del bando relativo alla seconda edizione del *contest*, promossa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito e che quest'anno vede anche la collaborazione dell'INAIL.

Il 4 dicembre 2024 si è tenuta, alla presenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dell'istruzione e del merito e del Presidente dell'INAIL, la giornata di lancio della seconda edizione del bando che ha avuto luogo presso l'Istituto tecnico Galileo Galilei di Roma.

Attualmente sono in corso i lavori della Commissione valutatrice di cui all'articolo 6 del bando per l'esame degli elaborati pervenuti e l'individuazione dei vincitori della seconda edizione del concorso.

### 6.3. Altre iniziative rivolte ai giovani

La sensibilizzazione sui temi della salute e della sicurezza nei contesti scolastici è uno degli obiettivi da perseguire in ambito educativo e prevenzionale, con la principale finalità di favorire nei giovani, futuri lavoratori, l'acquisizione di conoscenze, atteggiamenti e comportamenti necessari a vivere una cittadinanza attiva e responsabile.

In tale contesto, fin dalle fasi prodromiche, particolarmente significativo è stato il sostegno fornito dall'INAIL all'*iter* normativo che ha portato all'approvazione della legge 17 febbraio 2025, n. 21 concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica.

Le iniziative rivolte al mondo della scuola realizzate dall'INAIL, a livello sia centrale che territoriale, sono sviluppate prevalentemente in collaborazione con altre Istituzioni e partner che condividono la medesima finalità di promuovere la cultura della salute e della sicurezza tra gli studenti e le studentesse, consolidando una responsabilità individuale e collettiva, fondamentale in ogni ambiente di lavoro, di studio e di vita.

Le iniziative rivolte ai giovani e al mondo della scuola realizzate da INAIL, a livello sia centrale che territoriale, sono sviluppate prevalentemente in collaborazione con altre Istituzioni e *partner* che condividono la medesima finalità di sensibilizzare gli studenti, futuri lavoratori e datori di lavoro, alla cultura della salute e della sicurezza e responsabilizzarli sui diritti e sui doveri, individuali e collettivi, caratterizzanti ogni ambiente di lavoro, di studio e di vita.

L'impegno dell'INAIL per il mondo della scuola prevede anche la realizzazione di iniziative rivolte a studenti, docenti e alle figure della comunità educante, progettate e curate sia dalle strutture centrali che da quelle territoriali dell'Istituto, con l'obiettivo di promuovere la diffusione della cultura della salute e sicurezza nel contesto scolastico.

Le diverse iniziative vengono progettate con particolare attenzione al *target*, con riferimento alle metodologie utilizzate, i linguaggi ed i *focus* tematici che cambiano seguendo le evoluzioni sociali, ambientali e tecnologiche in atto.

Attualmente, nell'ambito delle esperienze più significative realizzate, ci si è avvalsi di metodologie diversificate quali: *contest*, *gamification*, arti grafiche e *storytelling*, rappresentazioni teatrali e cinematografiche, piattaforme/*repository* di strumenti e materiali didattici, formazione esperienziale, incontri informativi e formativi, *focus group* e indagini con approccio *bottom-up*, *flash mob*.

In particolare, a livello centrale viene effettuato un monitoraggio delle iniziative realizzate nel corso di ciascun anno scolastico, e quelle più significative confluiscono nel "*Dossier scuola*", pubblicazione annuale diffusa in occasione della "*Giornata Nazionale della sicurezza nelle scuole*" istituita dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 con cui l'INAIL diffonde promuove le sue attività prevenzionali per studenti e personale scolastico.

Il Dossier Scuola 2024 è stato pubblicato il 22 novembre 2024. Con riferimento alle iniziative rivolte ai giovani, si evidenzia la partecipazione dell'INAIL a due fiere rivolte al mondo della scuola. In

particolare, durante la fiera “*Orientamenti*” che si è tenuta a Genova a novembre 2024, sono stati realizzati una serie di laboratori didattici su diverse tematiche di salute e sicurezza dal taglio molto pratico e operativo, rivolti agli studenti presenti in fiera, la maggior parte dei quali coinvolti in esperienze dei PCTO.

Parimenti in occasione della fiera “*Job&Orienta*”, che si è tenuta a Verona sempre nel mese di novembre, è stato realizzato un laboratorio, attraverso la tecnica del *focus group*, con gli studenti di una classe di un Istituto tecnico di Verona, finalizzato all’approfondimento qualitativo di alcuni aspetti emersi in un’indagine a cui i ragazzi avevano precedentemente partecipato sulle loro percezioni relative ai concetti di salute e sicurezza nelle scuole, negli ambienti di lavoro e di vita e sulla tematica del *risk management*.

#### **6.4. Iniziative in tema di formazione**

La formazione, come già precisato, rappresenta uno strumento essenziale di un sistema efficace di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e un fattore chiave per l’acquisizione delle competenze necessarie alla gestione della salute e sicurezza sul posto di lavoro.

La visione alla base della formazione prevede il completo superamento dell’idea di essa come mero adempimento giuridico a favore di una concezione più ampia che ne valorizzi la funzione di supporto non solo al conseguimento di nuove conoscenze e procedure ma altresì all’adozione di comportamenti sicuri nello svolgimento delle attività lavorative.

In tale ottica, le azioni formative programmate sono volte allo sviluppo di una “cultura” della sicurezza in tutti i luoghi - di vita, studio e lavoro - e alla riduzione sistematica degli eventi infortunistici.

La progettazione delle attività formative INAIL si basa su una puntuale analisi del contesto interno ed esterno, supportata dai dati statistici sugli infortuni e sulle malattie professionali elaborati dalla Consulenza statistico attuariale, nonché dei diversi fattori di tipo normativo, organizzativo, sociale e tecnologico, spesso trasversalmente connessi tra loro, che caratterizzano il sistema della prevenzione.

Questa attenzione viene riposta sia per l’offerta formativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolta alle figure prevenzionali operanti nelle Pubbliche Amministrazioni, realizzata in particolar modo nell’ambito dell’accordo di collaborazione tra INAIL e Scuola nazionale dell’amministrazione (SNA) sottoscritto il 25 maggio 2023, sia per l’offerta destinata all’utenza esterna, attraverso quanto proposto nel catalogo dei corsi di formazione consultabile *online* sul sito INAIL e nella progettazione di ulteriori percorsi formativi a richiesta delle diverse committenze.

L’INAIL è inoltre impegnato in attività volte allo sviluppo di iniziative formative collegate alle missioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), destinate alle figure prevenzionali coinvolte nella realizzazione delle opere oggetto dei diversi cantieri stradali, ferroviari, portuali e altri che risultano interessati dalle attività ricomprese nel PNRR nell’ambito di nuovi appalti.

In tale prospettiva, il 13 luglio 2023 è stato sottoscritto l’accordo quadro di collaborazione con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, con la finalità di rafforzare la formazione prevista dalla normativa vigente e favorire un concreto trasferimento di conoscenze, prestando una

particolare attenzione alla continua evoluzione dei processi produttivi e agli effetti dell'introduzione della digitalizzazione nei luoghi di lavoro.

La dotazione finanziaria è pari a euro 10.462.000,00.

Le regioni e le province autonome aderenti sono le seguenti: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, provincia autonoma di Trento, Puglia, Sicilia, Umbria, Toscana, Valle d'Aosta, Veneto.

A seguito dell'effettiva emanazione dei rispettivi Avvisi pubblici, nel 2024 si è proceduto al trasferimento delle specifiche risorse finanziarie alle seguenti regioni: Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto, per un importo complessivo pari a € 8.663.918,00.

### **6.5. Concorso nazionale buone pratiche in edilizia**

Nell'ambito delle iniziative di sostegno per l'attuazione del Piano nazionale di prevenzione 2020/2025 del Ministero della salute e dei singoli Piani nazionali tematici da esso derivanti, si evidenzia in particolare l'attività di supporto al Piano nazionale edilizia che prevede, tra i vari interventi da realizzare congiuntamente tra INAIL e il Coordinamento tecnico interregionale salute e sicurezza sul lavoro (ai sensi dell'accordo quadro stipulato il 15 dicembre 2015 tra l'Istituto, la Conferenza delle regioni e province autonome e il Ministero della salute), la creazione di un "*Archivio delle buone pratiche per la salute e sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili*" di facile e semplice applicazione con l'obiettivo di migliorare la sicurezza nei cantieri edili.

In tale contesto, al fine di perseguire il citato obiettivo e di incrementare l'archivio realizzato con la prima edizione del Concorso, che ha visto la premiazione di sette buone pratiche, congiuntamente al Coordinamento tecnico interregionale salute e sicurezza sul lavoro e con la partecipazione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, è stata indetta la seconda edizione del Concorso in oggetto rivolto alle imprese che operano nel settore delle costruzioni, ai coordinatori per la progettazione ed esecuzione lavori e ai professionisti, in forma singola o associata, iscritti agli albi professionali afferenti al settore delle costruzioni e, infine, agli Enti pubblici e Organismi paritetici del settore delle costruzioni.

Sono pervenute complessivamente 44 domande, di cui 25 presentate dai Coordinatori, 9 presentate da Imprese e 10 presentate da Enti pubblici e Organismi paritetici.

L'istruttoria dei progetti è stata curata da un Comitato tecnico scientifico che - composto, per parte INAIL, da professionisti e ricercatori competenti in materia e partecipato da esperti designati dal Coordinamento tecnico interregionale e dal Consiglio nazionale degli ingegneri - ha valutato le proposte sulla base dei criteri previsti dal Bando, ovvero l'efficacia prevenzionale, l'originalità/innovazione dell'idea, la replicabilità, la facilità di applicazione e la fattibilità tecnica ed economica.

In esito all'istruttoria, il Comitato tecnico scientifico ha individuato per ciascuna delle tre categorie una rosa di finalisti da sottoporre alle successive valutazioni della Giuria cui spetta il compito di decretare i vincitori con l'assegnazione dei premi in danaro. Inoltre, per le buone pratiche valutate come migliori è prevista la pubblicazione su riviste di settore e la trasmissione alla Commissione

consultiva permanente ex articolo 6, decreto legislativo n. 81 del 2008 per la sottoposizione delle proposte alla procedura di validazione come “buone prassi”.

Le buone pratiche premiate saranno presentate nel corso di un evento dedicato che si terrà nella primavera del 2025.

#### **6.6. Protocolli con Enti, Amministrazioni pubbliche, Società in controllo pubblico, Consigli degli ordini professionali**

Si segnalano in particolare i protocolli stipulati con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, il Dipartimento dei Vigili del fuoco, Assoporti e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio nazionale degli ingegneri (CNI), il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro.

In relazione al ruolo di coordinamento delle attività da sviluppare a livello locale tra le Direzioni regionali e le emanazioni territoriali dei *partners*, vengono forniti indirizzi specifici ai fini della sottoscrizione di accordi attuativi.

Tra questi ultimi, relativamente al protocollo Assoporti-MIT, si citano quelli sottoscritti tra le Direzioni regionali Friuli-Venezia Giulia, Marche, Lazio e Sicilia, rispettivamente con le Autorità portuali di Trieste, Ancona, Civitavecchia e Palermo. La Direzione regionale Friuli-Venezia Giulia, in particolare, ha sottoscritto un accordo attuativo con l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) per la realizzazione di un progetto finalizzato alla promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, nell'ambito del Protocollo d'intesa INAIL.

Nell'ambito del Protocollo con il Consiglio nazionale degli ingegneri, si sono svolti nel corso dell'anno 2024, due seminari che prevedevano il rilascio di crediti formativi, dal titolo “Nuova prevenzione incendi nei luoghi di lavoro” e “Nuovo regolamento Macchine”. Inoltre, è stato rilasciato il documento tecnico “Prevenzione incendi per le attività scolastiche”.

Sempre riguardo al Consiglio nazionale degli ingegneri, il 15 febbraio è stato sottoscritto l'accordo attuativo finalizzato alla realizzazione della seconda edizione del Concorso nazionale “Archivio delle buone pratiche per la salute e sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili”.

Si segnala inoltre che, nell'ambito del Protocollo d'intesa INAIL – Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile sono stati pubblicati i seguenti opuscoli: “Prevenzione incendi per attività asili nido – La Regola Tecnica Verticale V.9 del Codice di prevenzione incendi” e “Prevenzione incendi per attività commerciali - La Regola Tecnica Verticale V.8 del Codice di prevenzione incendi”.

#### **6.7. Protocolli di intesa le parti sociali e gli organismi paritetici**

Nell'ambito delle attività di assistenza e consulenza alle imprese, il dialogo con le parti sociali si realizza anche con la sottoscrizione di protocolli, diretti, in particolare, alle micro piccole e medie imprese, volti alla realizzazione di linee di indirizzo per l'applicazione di sistemi di gestione della salute e sicurezza dei lavoratori in determinati settori, documenti tecnici relativi a specifici rischi o lavorazioni, monitoraggi sull'esposizione ai rischi, supportati dalla raccolta di dati tramite indagini ambientali o questionari rivolti ai lavoratori e ai responsabili della sicurezza, strumenti operativi a supporto della valutazione del rischi in azienda (ex articolo 28, decreto legislativo n. 81 del 2008).

Si segnalano in particolare i seguenti protocolli: Confindustria, Federchimica, CNA, Confimi Industria, Formedil, OPNA.

Di particolare rilievo le Linee di indirizzo per l'applicazione dei Modelli di organizzazione e gestione (MOG) e dei Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL): strumenti di adozione volontaria che consentono alle aziende di adempiere ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro con approccio sistematico ed organizzativo volto alla consapevolezza, al coinvolgimento e alla collaborazione, superando la fase del mero approccio tecnologico e prescrittivo per promuovere l'adozione di misure di organizzazione per la prevenzione dei rischi da parte delle aziende.

L'adozione del MOG è, peraltro, incentivata da parte dell'INAIL in quanto oltre ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001, consente altresì alle imprese la riduzione di infortuni e malattie professionali, come altresì confermato da un recente studio dell'INAIL condotto in collaborazione con Accredia "*L'efficacia delle certificazioni accreditate per i sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro*", pubblicato sul portale dell'Istituto e illustrato nel corso di un seminario organizzato dal medesimo INAIL.

Da ultimo, si segnala che proprio al fine di incentivare l'applicazione dei modelli di organizzazione e gestione anche alle micro e piccole imprese, il disegno di legge sulle piccole e medie imprese previsto dall'articolo 18 della legge n. 180 del 2011 (Statuto delle imprese), approvato dal Consiglio dei Ministri il 14 gennaio 2025, attribuisce all'INAIL il compito di elaborare, d'intesa con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, modelli semplificati di organizzazione e gestione rivolte alle imprese di dimensioni minori.

#### **6.8. Protocolli grandi gruppi industriali – PNRR**

I Protocolli sottoscritti con grandi gruppi industriali pubblici e privati (Ferrovie dello Stato, Aeroporti di Roma, Autostrade per l'Italia, ENEL ed ENI) hanno per oggetto l'esecuzione dei singoli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)<sup>1</sup>, con l'obiettivo di assicurare un'efficace azione di contrasto al fenomeno infortunistico e di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro nella fase di realizzazione del Piano.

Tra gli strumenti operativi di recente sviluppati nell'ambito di questa tipologia di Protocolli, si segnalano: la sperimentazione di tecnologie *wearable* per la sicurezza, gli strumenti per la valutazione e gestione dello stress lavoro correlato, la formazione "*on the job*" in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolta a tutti i ruoli aziendali e al personale coinvolto nell'ambito dei principali

<sup>1</sup> Sono stati approvati il decreto-legge n. 36/2022, contenente "*Misure per il contrasto del fenomeno infortunistico nell'esecuzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro*" in base al quale l'Inail, per supportare ulteriormente la diffusione della cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (anche in logica di coerenza con quanto espresso nella Strategia europea in salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027, ha promosso appositi protocolli di intesa con "*aziende e grandi gruppi industriali*" impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal PNRR), e il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante "*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*", che ha previsto una serie di misure per migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, prevenire, contrastare il lavoro irregolare e promuovere la corretta operatività delle imprese.

cantieri per la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali, la sperimentazione del cd. *Rating Sicurezza e Prevenzione*.

In particolare, il *Rating Sicurezza e Prevenzione* (RSP) è un applicativo progettato dalle strutture tecniche dell'INAIL, Consulenza tecnica salute e sicurezza (CTSS) e Consulenza statistico attuariale (CSA), in termini di definizione degli indicatori alla base dell'impianto, in concorso con la Direzione centrale organizzazione digitale.

L'RSP rappresenta uno strumento in grado di valutare complessivamente le aziende da un punto di vista delle prestazioni di sicurezza, tenendo conto sia dell'andamento infortunistico sia della gestione della salute e sicurezza in azienda. Il rilascio in esercizio del servizio – attraverso specifico sistema di profilazione per l'accesso – offrirà alle imprese di verificare il proprio livello prestazionale di sicurezza.

I singoli *rating* che costituiscono l'indicatore consentono un confronto equo tra le imprese, mediante criteri oggettivi, trasparenti e indipendenti.

Il *Rating Sicurezza e Prevenzione* è composto da due elementi:

- un *rating* di sinistrosità, in grado di determinare il livello di rischio infortunistico dell'azienda, rispetto a un *benchmark*, basato su parametri quali settore produttivo di appartenenza, territorio e dimensioni aziendali. Al fine di identificare il *rating* di sinistrosità, sono stati utilizzati due indicatori di rischio infortunistico: il primo tiene conto della frequenza degli infortuni (IFI) e il secondo della loro gravità (RGI), distinti per attività economica, per territorio e per dimensione aziendale;
- un *rating* di prevenzione, basato su aspetti inerenti a un approccio gestionale alla salute e sicurezza che va al di là del mero adempimento di legge; ovvero aziende che hanno SGSL certificati o MOG asseverati in quanto sottoposti a rigorose verifiche da parte di Organismi di certificazione accreditati e Organismi Paritetici.

Come si evince dalla descrizione degli elementi suindicati, questo strumento potrà rivelarsi utile per misurare non solo i livelli di prestazioni di sicurezza ma anche quelli di consapevolezza, conoscenza e competenza sulle condizioni di salute e sicurezza nelle imprese.

Diversi sono infatti i temi e gli elementi che compongono il *rating*, dai dati infortunistici, alla valutazione del ruolo del *management*, alle prestazioni dell'impresa e all'impegno nel miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza o allo *status* di impresa certificata/asseverata: un *mix* ben calibrato di elementi oggettivi che consentono di tener conto sia della storia infortunistica che dell'approccio prevenzionale di ogni azienda.

Questo come tanti altri strumenti e *tool* realizzati dalle strutture tecniche dell'INAIL, anche grazie alle collaborazioni con le parti sociali, le imprese, gli Organismi Paritetici, nell'ambito dei protocolli, alimentano una specifica sezione di consultazione del portale INAIL organizzato per tipologia di rischio e settore Ateco.

Detto ambiente – una sorta di *repository* - attua di fatto le previsioni normative di cui all'articolo 28, comma 3-ter, decreto legislativo n. 81 del 2008, per il quale il citato Istituto ha l'obbligo di realizzare e di rendere fruibili, al datore di lavoro e alle imprese, prodotti e strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio, permettendo di individuare soluzioni orientate alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Gli strumenti in parola sono finalizzati a supportare il datore di lavoro nel processo di valutazione dei rischi e a fornire elementi utili all'eliminazione dei rischi stessi oppure, ove ciò non sia possibile, alla loro riduzione, in relazione alle conoscenze acquisite e in base al progresso tecnico.

L'impianto metodologico utilizzato per poter procedere al popolamento del *Repository*, mutuato da esperienze di ricerche nazionali ed internazionali in materia di validazione delle linee guida, ha previsto la definizione di criteri metodologici da impiegare nel processo di validazione degli strumenti tecnico specialistici per la riduzione dei livelli di rischio, applicati attraverso una griglia predefinita composta da un prerequisito d'inclusione e cinque specifici criteri di ammissibilità.

Tale modalità rende agevole l'implementazione del *Repository* con nuovi e ulteriori strumenti, sulla base dell'evoluzione tecnico-scientifica delle attività di ricerca e prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

### **6.9. Finanziamenti alle imprese**

Il percorso intrapreso dall'INAIL con i Bandi ISI, per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza delle aziende, iniziato nel 2010 in modo sperimentale, con un budget di 60 milioni di euro e 21 elenchi cronologici, distinti per regione/provincia autonoma, si è evoluto nel corso del tempo. Oggi, infatti, il Bando ISI 2024 conta 7 Assi di finanziamento, un budget di 600 milioni di euro e 147 elenchi cronologici distinti per Asse e per regione/provincia autonoma.

L'iniziativa ISI, avviata in attuazione dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008, oltre a essere strutturale e sistematica, è riconosciuta come unica per il suo genere anche a livello internazionale. Trattasi di un sistema di incentivi a fondo perduto ed elevata intensità, che rappresenta per le imprese uno strumento di riferimento per investire nel miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La strutturazione del Bando in distinti elenchi per tipologia intervento e territorio, il vincolo del punteggio minimo (ottenuto applicando criteri soggettivi e oggettivi), l'assegnazione delle risorse economiche sulla base di parametri prevenzionali sono fattori che, combinati nella progettazione del Bando ISI, consentono di raggiungere nuovi target o indirizzare priorità ed esigenze derivanti dall'osservazione dei cambiamenti nel mondo del lavoro e delle produzioni, con riferimento a infortuni verificatisi e rischi nuovi o emergenti, anche a seguito di mutamenti esogeni (climatico, tecnologico, demografico, ecc.).

Gli incentivi ISI rappresentano una misura di aiuto finalizzata all'obiettivo del miglioramento degli standard di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che prevede una istruttoria molto puntuale a verifica dell'efficacia del progetto tramite l'applicazione di regole certe e/o riconducibili a norme tecniche.

In sostanza, l'iniziativa ISI, meglio di altri strumenti di incentivazione (es. credito di imposta), può essere indirizzata a vantaggio delle micro e piccole imprese e delle attività produttive a rischio medio/alto, rispondendo pienamente al compito che il legislatore ha affidato all'INAIL in tema di prevenzione della salute e sicurezza sul lavoro.

Un importante cambiamento è stato realizzato con l'Avviso pubblico ISI 2023, caratterizzato da significative novità, tra cui la nuova configurazione e articolazione degli assi di finanziamento che privilegia le tipologie di intervento a contenuto tecnologico, al fine di aumentare l'efficacia

prevenzionale degli interventi e, al contempo, consentire alle imprese di disporre di macchinari evoluti che rispettino gli standard di sicurezza previsti dalle Direttive europee e di incrementare la produttività; sono stati inoltre semplificati gli interventi che in passato presentavano una maggiore complessità sia in termini di documentazione tecnica da produrre che di competenze richieste ai soggetti deputati alla valutazione del rischio.

Tra le innovazioni volte ad ottimizzare il processo di gestione vanno richiamati gli elenchi *no click-day* (NCD), ove le domande sono direttamente ammesse alla fase di caricamento della documentazione in considerazione del fatto che le risorse economiche complessivamente stanziare sono sufficienti a soddisfare tutte le domande di finanziamento in elenco. Questa soluzione ha permesso di ridurre notevolmente il numero di partecipanti allo sportello informatico, con conseguente diminuzione del sovraccarico dei sistemi ed eliminazione di tale adempimento per un numero significativo di imprese.

Nel corso del 2024 sono pertanto proseguite le attività di gestione riferibili al monitoraggio e all'esecuzione delle fasi centralizzate connesse con l'ammissione delle richieste di finanziamento ISI 2023, dalla presentazione delle domande, partecipazione allo sportello informatico (c.d. *click day*), caricamento della documentazione fino alla pubblicazione degli elenchi definitivi, compresa la gestione di 59 elenchi NCD nei quali sono confluite 2.243 domande di finanziamento.

Allo stesso tempo si è provveduto alla progettazione dell'Avviso ISI 2024 e pubblicazione del relativo estratto nella G.U.R.I. n. 296 del 18 dicembre 2024; nella stessa data sono stati resi disponibili, sul portale INAIL, gli Avvisi pubblici ISI 2024 regionali e provinciali, corredati dagli Allegati tecnici specifici per ciascun Asse di finanziamento.

L'iniziativa, con uno stanziamento complessivo, come sopra accennato, di 600 milioni di euro - di cui € 510 milioni per ISI generalista dedicato alla generalità delle imprese (Assi da 1 a 4) e € 90 milioni per ISI agricoltura, rivolto esclusivamente alle micro e piccole imprese operanti in agricoltura primaria (Asse 5) - e con la medesima articolazione dell'edizione precedente, stante la significativa revisione già operata, si pone in una logica di continuità consolidando e ampliando gli interventi già introdotti al fine di migliorare l'efficacia e di garantire l'immediatezza e la concretezza rispetto ai reali bisogni delle imprese.

Le azioni promosse sono, pertanto, finalizzate a promuovere progetti che prevedano l'asseverazione dei MOG e la certificazione dei SGSL, rafforzare gli interventi di bonifica amianto, ampliare i settori più rappresentativi del *made in Italy*, e, infine, incrementare le misure dirette a fornire sostegno finanziario alle micro e piccole imprese, arterie vitali dell'economia nazionale, più vulnerabili e con risorse limitate, che racchiudono la qualità, l'innovazione e la tradizione del nostro tessuto imprenditoriale e culturale.

Viene inoltre ulteriormente valorizzato il ruolo delle Parti sociali, stimolando le imprese a beneficiare della premialità prevista per il loro coinvolgimento nella condivisione del progetto, che nel validarlo ne certificano l'efficacia e la coerenza con le finalità di mitigazione del rischio aziendale. Parallelamente, nell'ottica del continuo perfezionamento gestionale, è proseguita l'implementazione delle funzionalità con soluzioni mirate ad automatizzare e semplificare alcune fasi operative del processo di erogazione dei finanziamenti ISI, a vantaggio della trasparenza e della semplificazione di accesso alle informazioni. Questi interventi di razionalizzazione e snellimento

della procedura, sono stati affiancati da azioni comunicative di livello avanzato per accompagnare l'utenza durante le fasi più delicate del processo (compilazione domanda, partecipazione allo sportello informatico, caricamento della documentazione e istruttoria) al fine di rendere più agevole e più ampia l'adesione all'iniziativa.

A queste soluzioni si affiancano strumenti di conoscenza basati sull'intelligenza artificiale. In particolare, continua il percorso di potenziamento dell'assistente virtuale in modo da rendere autonoma l'utenza che intende chiedere informazioni sul funzionamento del Bando ISI e sulle modalità di operative di accesso ai finanziamenti.

Inoltre, per favorire una comunicazione chiara ed efficace, è stato predisposto un nuovo *videotutorial* informativo che illustra in dettaglio le novità introdotte dalla nuova edizione ISI 2024, trattando in maniera approfondita gli adempimenti e le modalità operative richieste alle imprese durante le diverse fasi (compilazione della domanda, caricamento della documentazione, istruttoria e rendicontazione delle spese), in modo che gli utenti possano orientarsi con maggiore facilità, riducendo il rischio di errori o incomprensioni.

Dal 2010 a oggi sono stati stanziati oltre 4,1 miliardi di euro e sono stati ammessi al finanziamento oltre 43.000 progetti di prevenzione.

Di seguito l'andamento dei bandi ISI nel triennio 2021-2023, in termini di risorse stanziare ma anche di progetti presentati e ammessi che evidenziano l'interesse e la partecipazione delle imprese.

**Tabella - Incentivi per la sicurezza (Bandi Isi)**

		ISI 2021	ISI 2022	ISI 2023
<b>Italia</b>	Stanziamento	273.700	333.365	508.400
			21,80%	52,51%
	Progetti presentati	6.942	8.423	14.682
			21,33%	74,31%
	Progetti ammessi	3.822	4.709	6.305
			23,21%	33,89%
	Importo richiesto presentati	457.363	565.139	1.188.858
			23,56%	110,37%
	Importo richiesto ammessi	273.585	333.264	508.198
			21,81%	52,49%

Importi in migliaia di euro

I dati mostrano che il Bando ISI ha avuto un impatto crescente nel tempo, con un continuo miglioramento nella partecipazione delle imprese e una crescente disponibilità di risorse finanziarie. Quest'ultima è aumentata in modo significativo, passando da 333 milioni di euro nel 2022 a ben 508 milioni di euro nel 2023, segnando un aumento del 52,51% rispetto all'anno precedente. Questo incremento ha permesso di soddisfare un maggior numero di richieste avanzate dalle imprese che, in particolare nel 2023, hanno risposto con maggiore interesse e hanno richiesto finanziamenti più elevati per i progetti di sicurezza sul lavoro. Questa tendenza positiva riflette l'efficacia delle politiche di incentivazione e il forte impegno delle imprese verso il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza.

## 6.10. Avvisi pubblici INAIL

### • Avviso pubblico formazione e informazione 2024

Il 9 luglio 2024 è stato emanato un Avviso pubblico finalizzato alla realizzazione di una campagna formativa e informativa nazionale a contenuto prevenzionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo alle azioni di sensibilizzazione ai rischi nuovi ed emergenti, mediante il finanziamento di progetti di formazione e informazione.

Le tematiche oggetto delle iniziative sono: la prevenzione dei rischi psicosociali; il ruolo delle figure coinvolte nella prevenzione e tutela nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento; i cambiamenti climatici; sostenibilità ambientale e sostenibilità sociale; il personale viaggiante nella logistica (rischi della nuova mobilità, spostamenti in itinere, trasporti, logistica).

I destinatari dei progetti di formazione e informazione sono:

- rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS),
- rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale e di sito produttivo (RLST/RLSSP),
- rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ambientale (RLSA o RLSSA)
- responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP, ASPP),
- lavoratori,
- datori di lavoro,
- docenti *tutor* interni e *tutor* formativi esterni coinvolti nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO).

Possono presentare domanda di partecipazione:

a) organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori, rappresentate nell'ambito della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6, decreto legislativo n. 81 del 2008, che potranno partecipare all'Avviso pubblico per lo svolgimento di attività formative e informative direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione, o anche per il tramite di società di servizi controllate dalle predette organizzazioni (ai sensi dell'articolo 2359 c.c. comma 1, punto 1), ad esclusione delle Associazioni e Federazioni ad esse aderenti;

b) organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lett. *ee*) e all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2008, iscritti al Repertorio di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022 n. 171.

Nel corso del 2025 sarà possibile inoltrare domanda di partecipazione in modalità telematica tramite apposito sportello informatico, secondo il calendario delle scadenze pubblicato sul portale istituzionale.

La dotazione finanziaria è pari a euro 24 milioni.

### • Campagna comunicazione e informazione sugli infortuni in ambito domestico

L'INAIL, a partire dal 30 dicembre 2024 e fino al 31 gennaio 2025, ha lanciato la nuova campagna di comunicazione per la diffusione della cultura della prevenzione degli infortuni in ambito domestico. La campagna ha avuto lo scopo di evidenziare i rischi più ricorrenti in ambito domestico, nonché le misure e gli accorgimenti da adottare per evitare infortuni nell'abitazione e nelle sue pertinenze, mettendo in risalto il valore sociale della tutela assicurativa obbligatoria e delle prestazioni fornite

dall'Istituto ed anche l'esiguità del costo del premio assicurativo (24 euro all'anno) e i vantaggi che ne conseguono, nonché la gratuità della stessa per chi ha un reddito al di sotto di soglie minime normativamente previste.

L'iniziativa di comunicazione ha visto l'utilizzo dei canali come la stampa, la televisione nazionale e locale, le radio nazionali e locali, le affissioni, il *web* e le piattaforme social, in grado di avvicinare anche le nuove generazioni all'assicurazione e soprattutto a superare la convinzione probabilmente diffusa che *"solo i più anziani possono farsi male"*.

Si sono svolti inoltre, presso alcune strutture INAIL del territorio, in occasione della scadenza del rinnovo della relativa assicurazione fissata al 31 gennaio, incontri informativi con l'obiettivo di promuovere la diffusione della cultura della salute e della sicurezza in ambito domestico, cui hanno partecipato autorità locali, professionisti INAIL esperti dei rischi domestici e la presidente del Comitato amministratore del Fondo autonomo speciale costituito presso l'Istituto ex articolo 10, legge n. 493 del 1999.

Con riferimento a tale ambito, il 26 novembre 2024 è stato pubblicato l'Avviso pubblico infortuni in ambito domestico con una dotazione di euro 400.000 per il finanziamento di iniziative di divulgazione diffusa sul territorio finalizzate a garantire una maggiore consapevolezza dei rischi in ambito domestico e delle misure da adottare per eliminarli e/o ridurli, nonché elementi di conoscenza riguardanti l'assicurazione obbligatoria e le prestazioni ad essa connesse.

In applicazione delle disposizioni normative, la campagna informativa è destinata ai soggetti di età superiore ai 18 anni che, a titolo gratuito e senza vincolo di subordinazione, svolgono in modo abituale ed esclusivo un'attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell'ambiente in cui dimorano.

Possono presentare domanda le organizzazioni espressamente riportate nel decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 204 del 15 ottobre 2021, anche per il tramite delle società di servizi controllate o di diretta ed esclusiva emanazione delle predette organizzazioni, con esclusione delle associazioni e federazioni ad esse aderenti.

Nel corso del 2025 sarà possibile inoltrare la domanda di partecipazione in modalità telematica tramite apposita procedura informatica.

#### **6.11. OT-23 Riduzione premio istanze ex articolo 23 decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 27 febbraio 2019**

L'INAIL premia con uno "sconto" denominato *"oscillazione per prevenzione"* le aziende che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia (decreto legislativo n. 81 del 2008).

L'*"oscillazione per prevenzione"* riduce il tasso di premio applicabile all'azienda, determinando un risparmio sul premio assicurativo dovuto.

Possono presentare richiesta di oscillazione del tasso tutte le aziende, anche se operanti nel loro primo biennio, purché in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa e in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene e di sicurezza del lavoro (prerequisiti). Quest'ultima deve essere rispettata con riferimento alla

situazione dell'intera Pat presente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce la domanda.

L'azienda deve aver effettuato interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene della sicurezza sul lavoro nell'anno precedente a quello in cui chiede la riduzione del premio assicurativo.

L'istanza di oscillazione può essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica utilizzando i servizi *online* messi a disposizione nel portale INAIL entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) dell'anno per il quale la riduzione è richiesta.

Per ognuno degli interventi indicati nel Modello OT23, l'Istituto individua la documentazione che ritiene probante l'attuazione dell'intervento dichiarato. A pena di inammissibilità, tale documentazione deve essere presentata unitamente alla domanda, entro il termine di scadenza della stessa.

L'INAIL, entro i 120 giorni successivi al ricevimento della domanda, comunica all'azienda il provvedimento adottato, adeguatamente motivato.

La riduzione è concessa solo dopo l'accertamento dei requisiti di regolarità contributiva del datore di lavoro richiedente, secondo i criteri e le modalità previste dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 30 gennaio 2015, in attuazione del comma 2, dell'articolo 4 del decreto-legge n. 34 del 2014, come precisati nella circolare INAIL n. 61 del 26 giugno 2015.

La riduzione riconosciuta dall'INAIL, una volta concessa, rimane attiva solo per l'anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall'azienda stessa in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.

Per le nuove imprese o per le unità produttive di nuova costituzione relative a imprese già esistenti, è possibile concedere una riduzione del tasso di premio per prevenzione nella misura fissa dell'8% qualora siano effettuati interventi di miglioramento delle condizioni di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.

Trascorsi i primi due anni dalla data di inizio dell'attività della Pat, la riduzione del tasso medio di tariffa viene determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della Pat, calcolati secondo le modalità previste dall'articolo 20 Mat (modalità per l'applicazione delle tariffe), come segue:

Lavoratori - anno del triennio della Pat	Riduzione
Fino a 10	28%
da 10,01 a 50	18%
da 50,01 a 200	10%
oltre 200	5%

Il modulo di domanda pubblicato da INAIL per la riduzione del tasso medio per prevenzione ANNO 2025 reperibile al link: <https://www.inail.it/portale/it/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/assicurazione.html>

In esso sono descritte 72 tipologie di interventi, suddivise in sei sezioni così indicate:

- SEZIONE A Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)
- SEZIONE B Prevenzione del rischio stradale
- SEZIONE C Prevenzione delle malattie professionali
- SEZIONE D Formazione, addestramento, informazione
- SEZIONE E Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative
- SEZIONE F Gestione delle emergenze e DPI.

## 7. ATTIVITÀ DI VIGILANZA

In relazione alla vigilanza in materia di salute e sicurezza, si rappresenta che il decreto-legge n. 146 del 2021 ha esteso le competenze dell'INL in tutti i settori produttivi e non più solo ad alcuni ad alto rischio. Pertanto, il novellato articolo 13, decreto legislativo n. 81 del 2008 affianca alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) anche l'Ispettorato nella vigilanza sull'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di rendere più efficaci le attività di controllo e di prevenzione.

Pertanto, vista la necessità di concordare e fornire delle regole comuni operative al fine di rendere maggiormente efficace e migliorare la vigilanza in materia, si è deciso di procedere, in seno al Comitato di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 81 del 2008, alla stesura di un documento confluito nell'accordo Stato - Regioni del 27 luglio 2022. L'accordo fornisce importanti regole per il coordinamento nella programmazione e nell'attività delle ASL e dell'INL, stabilisce che le circolari, con indirizzi operativi e procedurali, siano emanate congiuntamente dall'Ispettorato e dalle regioni e, infine, impegna il Ministero della salute a percorsi di formazione sia per ASL che per INL.

Inoltre, al fine di evitare la sovrapposizione degli interventi, attraverso le proprie articolazioni territoriali l'INL si coordina con i servizi ispettivi delle Aziende sanitarie locali e delle Agenzie regionali per la protezione ambientale. Nell'ambito dei già citati Comitati di coordinamento, previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008, si rappresenta che nell'anno 2024 solo nel Lazio non è stato costituito il Comitato a seguito del cambio di Giunta regionale; inoltre, 5 regioni non hanno organizzato le due riunioni l'anno previste dal comma 1-bis del citato articolo 7 e in due regioni il Comitato non si è mai riunito.

Per quanto concerne invece gli Uffici operativi, disciplinati dall'articolo 1, comma 4, del DPCM del 21 dicembre 2007 per l'anno 2024, l'Ufficio operativo si è regolarmente riunito in 13 regioni.

### 7.1. Incremento del personale ispettivo

Tra i vari strumenti diretti a contrastare il fenomeno degli infortuni sul lavoro e, contestualmente, verificare il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, grande rilievo è dato all'attività di vigilanza.

Al riguardo, si evidenziano numerosi interventi normativi, frutto di specifiche scelte politiche, volti all'incremento del personale ispettivo.

Pertanto, una delle aree di intervento ritenute di prioritaria importanza è costituita dalle attività di reclutamento, che hanno portato alla predisposizione di graduatorie per l'assunzione di nuovi ispettori.

In particolare, l'articolo 16 del **decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48**, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, rubricato *“Attività di vigilanza nella Regione siciliana”* ha espressamente previsto che *“Al fine di potenziare le attività di polizia giudiziaria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di rapporti di lavoro e di legislazione sociale, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, nell'ambito del personale già in servizio, individua un contingente di personale ispettivo adeguatamente qualificato che, avvalendosi delle strutture messe a disposizione dall'INPS e dall'INAIL, è impiegato sul territorio della Regione siciliana”*.

Inoltre, il **decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19**, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, all'articolo 31, comma 1, ha previsto che *“Al fine di rafforzare l'attività di vigilanza in materia di lavoro, legislazione sociale, nonché di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante il potenziamento del personale ispettivo preposto ai controlli sul territorio, le autorizzazioni alle assunzioni non utilizzate dall'Ispettorato nazionale del lavoro e previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e dall'articolo 5-ter del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, sono prorogate sino al 31 dicembre 2025”*.

Il successivo comma 2, inoltre, ha disposto che *“L'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, per gli anni 2024, 2025 e 2026, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di mobilità, 500 unità di personale da inquadrare nell'area funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale, Comparto funzioni centrali, famiglia professionale ispettore di vigilanza tecnica salute e sicurezza, con incremento della dotazione organica per le unità eccedenti”*, mentre il seguente comma 3 ha autorizzato *“... l'Ispettorato nazionale del lavoro ... per gli anni 2024, 2025 e 2026, a bandire procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, su base regionale ...”*.

Di seguito, i commi 5 e 7 del medesimo articolo hanno previsto, anche per il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, rispettivamente che *“A decorrere dal 1° settembre 2024 ... è incrementato di 50 unità in soprannumero rispetto all'organico attuale”* e che *“A decorrere dalla medesima data ... l'Arma dei carabinieri è autorizzata ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, un corrispondente numero di unità di personale, ripartite in 25 unità del ruolo ispettori e in 25 unità del ruolo appuntati e carabinieri”*.

Il comma 12 del medesimo articolo 31, inoltre, ha disposto *“Sono abrogati l'articolo 6, comma 3, e l'articolo 7, commi 1 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le dotazioni organiche dell'INAIL e dell'INPS sono incrementate del numero di posti corrispondenti alle unità di personale ispettivo inserite, con decorrenza 1° gennaio 2017, nei ruoli ad esaurimento dei piani triennali dei fabbisogni ...omissis... Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore in vigore del presente decreto, il personale amministrativo dell'INPS e dell'INAIL, che ha svolto funzioni ispettive in virtù del precedente inquadramento nel profilo di vigilanza, può chiedere di essere reinquadrato nei corrispondenti profili di vigilanza dei rispettivi Istituti, nei limiti delle disponibilità previste dalle relative dotazioni organiche.”*

Dunque, con il decreto-legge n. 19 del 2024 (cd. *PNRR-bis*) si è voluto “riattivare” le 466 assunzioni che, anche all'esito dello scorrimento delle graduatorie, in mancanza di adesione da parte dei interessati, non sono state effettuate. Alla citata “riattivazione” delle 466 assunzioni si aggiunge l'autorizzazione dell'INL ad assumere ulteriori 250 ispettori e l'incremento del contingente di personale dell'Arma dei carabinieri pari a 50 unità, previsti dall'articolo 31 del suddetto decreto-legge *PNRR-bis*.

In ultimo, con il **decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63**, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, sono state adottate misure di sostegno per aumentare l'efficacia dei controlli contro caporalato e appalti illeciti (es. istituzione del Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura; istituzione della Banca dati degli appalti in agricoltura); in particolare, per quanto

concerne la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, il c.d. decreto agricoltura, all'articolo 2-ter, ha autorizzato l'INPS ad assumere n. 403 unità di personale e l'INAIL ad assumerne n. 111 unità.

L'ulteriore sblocco dei ruoli e delle assunzioni di personale di vigilanza dell'INPS e dell'INAIL risponde all'esigenza di una stretta sinergia tra corpi ispettivi che porti anche a valorizzare le competenze di ogni singolo corpo; in particolare, per quanto concerne l'INAIL, il patrimonio professionale di ispettori che hanno una competenza specifica nella classificazione e nell'individuazione delle classi di rischio, rappresenta una risorsa estremamente importante nell'ottica della sicurezza sul lavoro, al fine di non disperdere queste professionalità che invece, trattandosi di ruoli a esaurimento per effetto anche dei pensionamenti, stavano rischiando di scomparire, tradendo la volontà del legislatore istitutivo dell'INL di creare un unico corpo ispettivo.

La prospettiva adottata è, infatti, anche quella di valorizzare la funzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro di coordinamento, di indirizzo e di controllo complessivo dei numeri e delle attività di vigilanza.

Grazie a questa politica di incremento del personale ispettivo in un'ottica di rafforzamento della vigilanza, il 22 luglio 2024 l'INL ha indetto un concorso pubblico per esami finalizzato al reclutamento di un contingente complessivo di 750 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area funzionari, famiglia professionale di **ispettore vigilanza tecnica salute e sicurezza**. Tra i requisiti previsti dal bando, i titoli di studio necessari per l'ammissione alla procedura concorsuale sono stati circoscritti a quelli di natura tecnica (Architettura, Ingegneria, Scienze Chimiche, Fisica, Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione). Il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 28 agosto 2024; successivamente, per effetto della Legge di Bilancio 2025 (articolo 1, comma 158, legge 30 dicembre 2024, n. 207) è stata autorizzata l'assunzione di ulteriori 250 funzionari. Pertanto, le unità di personale da reclutare sono state elevate a mille (n. 1.000).

Sulla scorta dell'esperienza della precedente procedura del 2022, necessariamente vincolata ai parametri del c.d. "decreto-reclutamento", nonché al fine di garantire un presidio diffuso a livello nazionale, il bando ha previsto un maggior numero di posti disponibili nelle regioni che presentano le carenze più significative in termini di rapporto tra personale ispettivo e numero di aziende attive, imponendo ai candidati di scegliere preliminarmente la regione per la quale concorrere. Il poter disporre di graduatorie su base regionale limiterà eventuali rinunce da parte di idonei vincitori.

## 7.2. Vigilanza tecnica

Preliminarmente, occorre evidenziare che dal 1° luglio 2024 la vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro è stata organizzata su base regionale.

Di conseguenza, la programmazione dell'attività ispettiva ha ricevuto impulso da un rafforzamento dell'attività di intelligence attuato su base regionale, che ha consentito di prendere in considerazione l'analisi del contesto socio-economico e occupazionale dello specifico territorio di competenza; ulteriore supporto alla programmazione sono stati i dati relativi a denunce di infortuni e di malattie professionali, ottenuti attraverso l'accesso alle banche dati messe a disposizione dall'INAIL (flussi informativi, registro delle esposizioni e cruscotto infortuni) e le risultanze del coordinamento di cui all'articolo 7, decreto legislativo n. 81 del 2008.

L'obiettivo primario è stato quello di garantire il presidio del territorio attraverso la costituzione, negli Uffici territoriali dell'Agenzia, di **team specialistici** nei diversi settori produttivi rilevanti presenti nella regione, individuati sulla base di un'analisi di contesto che ha tenuto conto sia della numerosità delle aziende in ciascun settore che dell'incidenza degli infortuni. I team specialistici sono gestiti dal Responsabile di processo di vigilanza tecnica a livello regionale e operano sull'intera regione: tale assetto ha consentito di disporre in tutte le province di personale specializzato e qualificato.

### 7.3. Pianificazione ed effettuazione

L'attività di vigilanza ha riguardato tutti i settori produttivi, focalizzandosi maggiormente su quelli classificati come ad alto rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

L'elevata incidenza degli infortuni sul lavoro in **edilizia** ha reso indispensabile un'azione di controllo mirata sia ai profili tecnici che a quelli amministrativi, con particolare attenzione alle sempre più diffuse forme di esternalizzazione realizzate attraverso il ricorso a catene di appalti e subappalti, che incidono sulla salute e sicurezza in termini di mancato coordinamento tra soggetti operanti in un medesimo luogo di lavoro.

In tal senso, anche il settore della **logistica** è stato oggetto di particolare attenzione nella programmazione delle attività, in quanto caratterizzato da una accentuata destrutturazione per la presenza di numerose microimprese; pertanto, la vigilanza in materia di salute e sicurezza si è concentrata anche sull'esame analitico della filiera degli appalti in quanto foriera di rischi interferenziali.

Per l'**agricoltura**, l'attività di vigilanza si è focalizzata primariamente sull'utilizzo delle macchine agricole, sul rischio da ondate di calore e sull'uso dei fitosanitari e di altre sostanze pericolose che espongono i lavoratori a rischi specifici.

Durante l'attività di vigilanza, particolare attenzione è stata posta sull'utilizzo delle macchine, sulla loro conformità agli obblighi imposti dall'articolo 70, decreto legislativo n. 81 del 2008 e sulla formazione circa l'uso delle stesse.

Ulteriore settore attenzionato è stato quello **ferroviario**, proseguendo la tradizionale collaborazione con il personale del Gruppo Ferrovie dello Stato e programmando l'attività di vigilanza prevista dall'articolo 35, legge n. 191 del 1974 da svolgere congiuntamente al predetto personale. Anche in tale ambito, è stato opportuno non trascurare il tema della regolarità di appalti e subappalti, così come quello del rispetto delle regole tecniche organizzative e di sicurezza per i cantieri di lavoro in presenza di esercizio ferroviario, nonché l'esame delle procedure adottate per la valutazione e gestione delle interferenze e delle modalità di gestione e comunicazione delle interruzioni di esercizio e disalimentazioni.

Infine, per quanto riguarda la vigilanza nel settore delle **radiazioni ionizzanti**, la stessa è stata orientata principalmente nei confronti delle strutture sanitarie complesse e in specifici settori industriali in cui l'impiego di sorgenti di radiazione si presenta particolarmente rilevante sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo.

#### 7.4. Campagne straordinarie

L'INL ha aderito alla campagna europea **“Accidents At Work” (AAW)** promossa dal Comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro (SLIC), volta alla verifica di una corretta gestione degli infortuni sul lavoro. La campagna ha riguardato i settori dell'edilizia, dell'agricoltura e della logistica, con specifico riferimento alle micro, piccole e medie imprese, non solo in quanto esse costituiscono la spina dorsale dell'economia UE, ma anche perché, per motivi fisiologici, sono quelle in cui generalmente la gestione della sicurezza sul lavoro si rivela più inefficace. L'approccio adottato è stato quello di «Vision Zero» rispetto alla mortalità connessa al lavoro, in linea con il Quadro Strategico UE 2021-2027 della Commissione europea, che si pone gli obiettivi di anticipare e gestire i cambiamenti nel nuovo mondo del lavoro apportati dalle transizioni verde, digitale e demografica, migliorare la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e incrementare la prontezza di azione in caso di potenziali crisi sanitarie future.

Alla campagna hanno partecipato tutti gli Ispettorati territoriali, per un totale di circa 80 ispezioni mirate nelle PMI operanti nei settori individuati su tutto il territorio nazionale; l'attività di vigilanza si è focalizzata in particolare sul rispetto delle disposizioni di legge atte a ridurre i principali rischi specifici dei diversi settori, quali ad esempio il lavoro in quota, l'utilizzo di macchine/attrezzature e di sostanze pericolose. La campagna ha previsto anche attività di informazione e sensibilizzazione, sia in occasione degli accessi ispettivi che in specifici momenti dedicati. Durante l'attività di vigilanza gli ispettori si sono occupati di implementare la consapevolezza dei lavoratori e dei loro rappresentanti circa gli infortuni più ricorrenti, anche mediante materiale informativo specifico su infortuni ricorrenti nel settore di appartenenza e relative misure di prevenzione e protezione attuabili. Ai datori di lavoro è stata rivolta un'attività di promozione della buona pratica di condurre un'indagine infortuni interna all'azienda a seguito di incidenti, finalizzata al miglioramento della SSL generale e alla conseguente revisione della valutazione dei rischi in ottica Vision Zero.


A livello nazionale, l'attività informativa è stata oggetto di un webinar ed è stata presentata anche in occasione del *ForumPA*. Gli ispettorati territoriali hanno organizzato sessioni informative nel proprio territorio di competenza, promuovendo la cultura della SSL nei settori più colpiti dagli infortuni mortali. Le attività a livello territoriale e a livello nazionale hanno raggiunto una platea di circa 2500 soggetti tra datori di lavoro, lavoratori, associazioni di categoria e professionisti, coinvolgendo pertanto tutti gli stakeholders.

Nel corso dell'anno sono state programmate ulteriori iniziative di vigilanza straordinaria al fine di fronteggiare specifiche esigenze contraddistinte dal carattere dell'eccezionalità. Nello specifico, nel periodo estivo sono state effettuate due campagne di vigilanza straordinaria, la prima legata al cosiddetto **“rischio calore”**, che coinvolge in particolar modo i settori dell'edilizia e dell'agricoltura, e la seconda dedicata alle attività degli **stabilimenti balneari**; nel mese di dicembre un'ulteriore campagna straordinaria ha mirato al settore produttivo dei **fuochi d'artificio e materiali pirotecnici**.


#### 7.5. Risultati attività di vigilanza tecnica

Nel 2024 complessivamente sono state avviati **46.985** accertamenti ispettivi di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con un incremento del **126%** rispetto alle 20.755 ispezioni avviate nell'anno precedente. Di queste, quasi la metà hanno riguardato il settore dell'edilizia.


Nel corso dell'anno, ne sono state definite 34.970, delle quali 29.524 con esito irregolare, con un indice di irregolarità pari al **84,4%** che non si è discostato sensibilmente dal dato del 2023 (85%). Nell'ambito della vigilanza svolta, sono state accertate complessivamente **83.330** violazioni di norme in materia di salute e sicurezza (+127% rispetto alle 36.680 del 2023). Nei grafici seguenti sono riportate le distribuzioni degli illeciti penali rispettivamente in tutti i settori produttivi, in edilizia e in agricoltura.



*Distribuzione delle violazioni penali in materia di salute e sicurezza nei diversi rischi rilevati*



*Distribuzione delle violazioni penali in materia di salute e sicurezza in edilizia*



*Distribuzione delle violazioni penali in materia di salute e sicurezza in agricoltura*

Per quanto concerne l'adozione dei **provvedimenti di sospensione** si è registrato un notevole incremento (+34%) pari a 15.002 (massimo storico) a fronte degli 11.174 dell'anno precedente, di cui circa il 37% (5.601) determinati da gravi violazioni in materia di sicurezza (di cui 1.388 in presenza anche di lavoro nero).

I provvedimenti di revoca sono stati 12.521, pari all'83% di quelli adottati (a fronte di 9.903 revoche nel 2023 pari all'89% del totale).

## 8. ANDAMENTO INFORTUNISTICO E TECNOPATICO – MONITORAGGIO

Con riferimento all'anno 2024 sono al momento disponibili solo dati provvisori delle denunce di infortunio e delle malattie professionali provenienti dalle rilevazioni mensili. I dati sono riferiti al periodo gennaio-dicembre 2024, confrontati con l'analogo periodo del 2023, rilevati per omogeneità al 31 dicembre di ciascun anno.

Essi, pur risentendo della provvisorietà ed essendo soggetti, quindi, ad aggiustamenti successivi dovuti ai tempi tecnici di trattazione delle pratiche, danno comunque una prima fotografia della numerosità degli eventi lesivi denunciati nell'anno 2024 e della tendenza del fenomeno. Per una quantificazione degli eventi più puntuale e dettagliata, sarà quindi necessario attendere il consolidamento dei dati, con la conclusione dell'iter amministrativo e sanitario relativo a ogni denuncia.

In occasione della Relazione annuale dell'INAIL, infatti, verranno resi disponibili, con aggiornamento al 30 aprile 2025, i dati relativi agli eventi lesivi del quinquennio 2020-2024, più robusti rispetto a quelli mensili rilevati al 31 dicembre di ciascun anno, corredati anche dall'informazione sugli esiti della definizione amministrativa (riconosciuti, negativi e in istruttoria).


Tutte le analisi che seguono sono effettuate con esclusione dei casi occorsi a studenti, a cui è dedicato un apposito focus.

Inoltre, per valorizzare le diverse circostanze in cui si sono verificati gli infortuni e la tipologia di rischio interessata, i dati infortunistici in complesso e con esito mortale, sono analizzati separatamente per modalità di accadimento: in occasione di lavoro e in itinere.


Una seconda parte è dedicata ad un approfondimento degli indicatori di rischio, calcolati sulla base dell'effettiva esposizione al rischio d'infortunio del lavoratore e con riferimento alla media dell'ultimo triennio consolidato (2019-2021), per rendere la base statistica più stabile e significativa. Chiude la trattazione una sintetica analisi riservata alle malattie professionali denunciate nel 2024. Ciò premesso, le **denunce di infortunio** in complesso (al netto degli studenti) presentate all'INAIL entro il mese di dicembre 2024 sono state 511.688, in riduzione dello 0,7% rispetto alle 515.141 del 2023, saldo di un decremento dell'1,9% dei casi avvenuti in occasione di lavoro (414.853 denunce nel 2024, contro le 422.880 del 2023) e di un aumento del 5,0% di quelli in itinere, occorsi cioè nel tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il posto di lavoro (sempre al netto degli studenti), che sono stati 96.835 (92.261 nel 2023).

Passando alle denunce di infortunio con esito mortale, nel 2024 sono state 1.077 contro le 1.029 dell'anno precedente.


Di tutti i decessi denunciati nel 2024, 797 sono avvenuti in occasione di lavoro, sette in più rispetto alle 790 registrate nel pari periodo del 2023 (+0,9%) e 280 in itinere, 41 in più rispetto alle 239 registrate nel 2023 (+17,2%).



Le **denunce di malattia professionale** protocollate dall'INAIL nel 2024 sono state 88.499, 15.745 in più rispetto allo stesso periodo del 2023 (+21,6%).




**Denunce di infortunio in occasione di lavoro.** L'incidenza delle denunce di infortunio in occasione di lavoro sul totale delle denunce presentate è passata dall'82,1% del 2023 all'81,1% del 2024. Il numero delle denunce di infortunio in occasione di lavoro ha segnato un -2,0% nella gestione Industria e servizi (dai 379.188 casi del 2023 ai 371.594 del 2024), un -1,8% in Agricoltura (da 24.657 a 24.207) e un +0,1% nel Conto Stato (da 19.035 a 19.052).




Tra i settori dell'Industria e servizi con più infortuni avvenuti in occasione di lavoro si evidenziano per gli incrementi le Costruzioni (37.220 casi, +2,8% sul 2023), il Trasporto e magazzinaggio (34.698 casi, +2,5%), il Commercio (33.049 , +3,9%), il Noleggio e servizi di supporto alle imprese (21.593, +6,0%) e le Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (20.902 casi, +2,8%), e per i decrementi il comparto manifatturiero (70.842, -4,7%), la Sanità e assistenza sociale (36.281, -11,7%) e la Fabbricazione di prodotti in metallo (15.517 casi, -5,5%).

L'analisi territoriale evidenzia un aumento delle denunce solo nelle Isole (+0,1%), in calo il Nord-Ovest (-3,0%), il Nord-Est (-2,2%), il Sud (-1,3%) e il Centro (-0,9%). Tra le regioni con i maggiori incrementi percentuali si segnalano le province autonome di Trento (+4,4%) e Bolzano (+3,6%), l'Umbria (+3,1%), la Calabria (+1,6%), la Puglia e la Sardegna (+1,2% ciascuna), mentre quelle con i decrementi maggiori sono il Molise (-7,3%), la Basilicata (-5,5%), la Liguria (-4,7%), l'Abruzzo e l'Emilia-Romagna (-4,3% ciascuna).




La diminuzione delle denunce di infortunio che emerge dal confronto tra il 2023 e il 2024 è legata sia alla componente femminile, che registra un -1,3% (da 133.553 a 131.819 casi), sia a quella maschile (da 289.327 a 283.034, -2,2%).



In flessione le denunce dei lavoratori italiani (-2,9%), mentre aumentano quelle degli stranieri (+1,4%).


L'analisi per classi di età mostra aumenti tra gli under 30 (+1,8%) e nella fascia 60-74 anni (+4,6%). Si registra, per contro, un calo tra i 30-59enni (-3,9%) e tra gli over 74 (-2,0%).

Con riferimento ai **casi mortali**, l'incidenza delle denunce di infortunio mortale in occasione di lavoro (797 nel 2024 contro i 790 del 2023) sul totale dei decessi denunciati è passata dal 76,8% del 2023 al 74,0% del 2024. L'incremento ha riguardato solo la gestione Industria e servizi, che passa da 669 a 686 denunce mortali. In calo l'Agricoltura (da 107 a 102) e il conto Stato dipendenti (da 14 a 9).




Tra i settori con più decessi avvenuti in occasione di lavoro si evidenziano le Costruzioni con 156 casi (contro i 150 del 2023), il Trasporto e magazzinaggio con 111 casi (109 nel 2023), il comparto manifatturiero con 101 casi in entrambi gli anni, il Commercio con 58 (64 nel 2023) e il Noleggio e servizi di supporto alle imprese con 38 (39 nel 2023).

Dall'analisi territoriale emergono incrementi al Centro (da 134 a 155 denunce) e nelle Isole (da 70 a 92), e cali al Sud (da 201 a 181), nel Nord-Est (da 174 a 164) e Nord-Ovest (da 211 a 205).



Tra le regioni con i maggiori aumenti si segnalano la Toscana (+16), il Lazio (+14), la Sicilia (+13) e la Campania (+10), mentre per i cali più evidenti la Puglia e il Veneto (-18 entrambe), l'Abruzzo (-14) e il Piemonte (-10).

L'incremento rilevato nel confronto dei periodi gennaio-dicembre 2023 e 2024 è legato solo alla componente maschile, le cui denunce mortali in occasione di lavoro sono passate da 740 a 750, mentre quella femminile scende da 50 a 47. Aumentano le denunce per i lavoratori stranieri (da 155 a 176), mentre calano quelle per gli italiani (da 635 a 621).



L'analisi per classi di età evidenzia incrementi delle denunce tra i 25-29enni (da 29 a 34), tra i 35-39enni (da 38 a 46), tra i 45-54enni (da 199 a 225), tra i 60-64enni (da 121 a 122) e tra gli over 69 (da 39 a 47). Riduzioni tra i 20-24enni (da 26 a 25), tra i 30-34enni (da 36 a 31), tra i 40-44enni (da 71 a 45) e tra i 55-59enni (da 171 a 157).


### Denunce di infortunio in itinere

Gli infortuni in itinere, occorsi cioè nel tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il posto di lavoro (al netto degli studenti), denunciati all'INAIL entro il mese di dicembre 2024 sono stati 96.835, in aumento del 5,0% rispetto ai 92.261 del 2023. L'incidenza di tale tipologia di denunce sul complesso degli infortuni è passata dal 17,9% del 2023 al 18,9% del 2024.

Il numero delle denunce di infortuni ha segnato un +5,1% nella gestione Industria e servizi (dagli 82.409 casi del 2023 agli 86.649 del 2024), un +12,4% in Agricoltura (da 1.439 a 1.618) e un +1,8% nel Conto Stato dipendenti (da 8.413 a 8.568).

L'analisi territoriale evidenzia un aumento delle denunce nelle Isole (+11,0%), nel Centro (+6,9%), nel Nord-Ovest (+5,6%), nel Sud (+4,3%) e nel Nord-Est (+1,6%). Tra le regioni con i maggiori incrementi si segnalano la Sicilia (+13,2%), la Valle d'Aosta (+12,6%), il Molise (+10,0%), il Lazio (+8,9%) e la Liguria (+8,4%), mentre i decrementi si registrano solo in Basilicata (-7,7%), nella provincia autonoma di Bolzano (-1,6%), nelle Marche (-0,7%) e nel Veneto (-0,4%).

L'aumento delle denunce di infortunio che emerge dal confronto del 2023 e del 2024 è legato sia alla componente femminile, che registra un +3,9% (da 44.764 a 46.508 casi), sia a quella maschile (da 47.497 a 50.327, +6,0%).




Aumentano le denunce dei lavoratori italiani (+3,1%) e degli stranieri (+12,5%). L'analisi per classi di età mostra aumenti generalizzati in tutte le classi, con l'incremento maggiore tra i 65-69enni (+17,2%).

Le denunce di infortuni in itinere con **esito mortale** (al netto degli studenti) presentate nel 2024, pur nella provvisorietà dei numeri, sono state 280, 41 in più rispetto alle 239 registrate nel 2023

(+17,2%). L'incidenza di tale tipologia di denunce sul complesso degli infortuni mortali è passata dal 23,2% del 2023 al 26,0% del 2024.


L'incremento rilevato nel confronto tra il 2023 e il 2024 è legato sia alla componente maschile, le cui denunce mortali in itinere sono passate da 210 a 248, sia a quella femminile (da 29 a 32).



Aumentano le denunce dei lavoratori italiani (da 191 a 230) e degli stranieri (da 48 a 50).


#### Denunce di infortunio degli studenti

Le denunce di infortunio degli studenti di ogni ordine e grado presentate all'INAIL entro il mese di dicembre 2024 sono state 77.883, in aumento del 10,9% rispetto alle 70.215 del 2023. Tale incremento è da imputare soprattutto all'estensione della tutela INAIL agli studenti di scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado in vigore dal settembre 2023, prevista dal decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023 e confermata anche per l'anno scolastico 2024-2025.



L'incidenza degli infortuni occorsi a studenti rappresenta circa il 13% del totale delle denunce registrate nel 2024. Il 42% delle denunce interessa le studentesse (+12,5% l'incremento tra il 2023 e il 2024), il 58% gli studenti (+9,8%). Tre infortuni su quattro si riferiscono a studenti under 15 anni, un quarto a quelli dai 15 anni in poi.

La Lombardia è la regione che presenta più denunce (23,0% del totale nazionale, +11,7% sul 2023), seguita da Veneto (11,9%, +22,1%), Emilia-Romagna (11,7%, +16,3%) e Piemonte (9,9%, +9,3%).



Il 95% delle denunce riguarda gli studenti delle scuole statali, il restante 5% gli studenti delle scuole non statali e private. Poco più di duemila gli infortuni denunciati dagli studenti coinvolti nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO).

Le denunce di infortunio con esito mortale degli studenti di ogni ordine e grado presentate all'INAIL entro il mese di dicembre 2024 sono state 13, contro le 12 del 2023.

### Gli indicatori di rischio infortunistico

L'andamento degli infortuni sul lavoro utilizzando i valori numerici assoluti consente di fornire una prima indicazione sulla dimensione del fenomeno. È altrettanto fondamentale un'analisi che tenga conto dell'effettiva esposizione al rischio d'infortunio del lavoratore.

A tal proposito, l'INAIL elabora opportuni indicatori di rischio<sup>2</sup> fondati sul rapporto tra infortuni indennizzati e addetti-anno (unità di lavoro calcolate in base alle retribuzioni dichiarate annualmente dal datore di lavoro). Tali indicatori definiti indici di frequenza vengono costruiti con riferimento alla media dell'ultimo triennio consolidato per rendere la base statistica più stabile e significativa. Inoltre, vengono considerati gli infortuni indennizzati avvenuti in occasione di lavoro,

<sup>2</sup>Divulgati nella Banca dati statistica, area "Rischio", all'indirizzo <https://bancadatistatisticaoas.inail.it/analytics>

escludendo perciò quelli in itinere, in quanto non strettamente correlati al rischio corso dal lavoratore nell'esercizio della propria attività. Per consentire una corretta ed efficace evidenziazione delle reali dimensioni del fenomeno, gli indici di frequenza vengono elaborati sia per il totale degli infortuni indennizzati sia per le singole conseguenze (inabilità temporanea, menomazione permanente e morte), fornendo al contempo una prospettiva economica (settore Ateco di appartenenza dell'azienda dell'infortunato).

L'analisi dell'ultimo triennio consolidato (2019-2021), presenta a livello generale per il complesso delle attività dell'industria e servizi:

- un indice pari a 15,26 (infortuni indennizzati per mille addetti)
- una diminuzione pari all'1,5% rispetto all'indice di frequenza relativo al precedente triennio (2018-2020).

L'analisi del rischio per settore di attività economica evidenzia al primo posto la sanità e l'assistenza sociale, con un indice di frequenza pari a 42,95 infortuni indennizzati ogni mille addetti, conseguenza dell'elevata incidenza che in questo settore, in prima linea nel contrasto all'emergenza epidemiologica, hanno avuto i contagi da Covid-19<sup>3</sup>. Tra i settori più a rischio, anche prima della pandemia, quello della gestione dei rifiuti/reti fognarie/fornitura d'acqua (32,15), del trasporto-magazzinaggio (23,39), dei servizi di supporto alle imprese (20,29), delle costruzioni (18,01) e dell'alloggio e ristorazione (16,90). Nell'ambito del settore manifatturiero, particolarmente ampio e articolato, si distinguono, per la pericolosità delle lavorazioni, la metallurgia e l'industria del legno, entrambi con un indice di frequenza che supera i 20 infortuni indennizzati ogni mille esposti.

Analizzando i valori degli indici di frequenza per le conseguenze più gravi dell'infortunio indennizzato (menomazioni permanenti ed esiti mortali), si possono evidenziare ulteriori aspetti. In cima alla graduatoria l'analisi delle frequenze per menomazione permanente evidenzia il settore delle costruzioni con un indice (2,87) ben al di sopra della media dell'Industria e servizi (1,16). Considerando poi la graduatoria degli infortuni mortali, tra i settori più rischiosi, ancora quello edile in cui la frequenza (0,09) è tripla rispetto a quella media dell'industria e servizi (0,03); seguono gli addetti del trasporto-magazzinaggio (0,08), categoria particolarmente a rischio di incidenti stradali.

**Tavola n. 1 - Gestione industria e servizi - Frequenza infortunistica per settore di attività economica e tipo di conseguenza - Triennio 2019-2021 rilevato al 31 ottobre 2023**

Sezione Ateco-Istat (ver. 2007)	Temporanea	Permanente	Morte	Totale
A - Agricoltura, Silvicultura e Pesca <sup>4</sup>	16,79	3,12	0,15	20,06
B - Estrazione di Minerali da Cave e Miniere	5,17	1,07	0,04	6,29
C - Attività Manifatturiere	11,67	1,05	0,02	12,74
D - Fornitura di Energia Elettrica, Gas, Vapore e Aria Condizionata	3,03	0,35	0,02	3,40

<sup>3</sup> L'Inail tutela i contagi professionali da Covid-19, inquadrandoli, per l'aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro (la causa virulenta è equiparata a quella violenta)

<sup>4</sup> Le attività agricole a carattere industriale, svolte esclusivamente o prevalentemente per conto terzi ("agrindustria"), sono assicurate dall'Inail nella gestione industria e servizi

E - Fornitura di Acqua- Reti Fognarie, Attività di Gestione dei Rifiuti e Risanamento	29,46	2,62	0,06	32,15
F - Costruzioni	15,04	2,87	0,09	18,01
G - Commercio all'ingrosso e al Dettaglio - Riparazione di Autoveicoli e Motocicli	8,65	0,78	0,02	9,45
H - Trasporto e Magazzinaggio	21,24	2,07	0,08	23,39
I - Attività dei Servizi di Alloggio e di Ristorazione	15,85	1,03	0,02	16,90
J Servizi Di Informazione E Comunicazione	1,97	0,23	0,01	2,20
K - Attività Finanziarie e Assicurative	1,10	0,14	0,01	1,24
L – Attività Immobiliari	4,60	0,56	0,01	5,17
M – Attività Professionali, Scientifiche e Tecniche	2,22	0,25	0,01	2,48
N - Noleggio, Agenzie di Viaggio, Servizi di Supporto alle Imprese	18,73	1,52	0,04	20,29
O - Amministrazione Pubblica e Difesa- Assicurazione Sociale Obbligatoria	7,50	0,70	0,03	8,22
P - Istruzione	5,82	0,39	0,01	6,22
Q - Sanità e Assistenza Sociale	41,76	1,15	0,04	42,95
R - Attività Artistiche, Sportive, di Intrattenimento e Divertimento	16,92	2,31	0,01	19,23
S - Altre Attività di Servizi	6,09	0,71	0,02	6,82
T - Attività di Famiglie e Convivenze come datori di lavoro per Personale Domestico - Produzione di Beni e Servizi Indifferenziati per Uso Proprio da parte di Famiglie e Convivenze	9,34	1,52	0,00	10,86
U - Organizzazioni e Organismi Extraterritoriali	5,50	0,44	0,00	5,94
<b>Totale</b>	<b>14,07</b>	<b>1,16</b>	<b>0,03</b>	<b>15,26</b>

Fonte: INAIL - Banca dati statistica, area Rischio


Anche l'attività agricola è ai vertici del rischio infortunistico, sia per quella a carattere industriale (20,06 per tutte le conseguenze, 0,15 per l'esito mortale) rientrando nella gestione Industria e servizi ("agrindustria"), che per la più ampia gestione assicurativa Agricoltura, il cui indice di frequenza<sup>5</sup> restituisce un rischio elevato e superiore alla media dell'Industria e servizi, al pari di costruzioni e trasporti, sia in termini di frequenza di infortunio totale che per quanto riguarda i postumi permanenti e gli esiti mortali.

L'elaborazione degli indicatori di rischio per gli anni più recenti consente anche di osservarne l'andamento temporale a partire dal 2016. A livello di gestione assicurativa, se l'Industria e servizi presenta un innalzamento del rischio infortunistico nel triennio 2018-2020, rispetto al triennio 2016-

<sup>5</sup> Per la gestione assicurativa agricoltura, in sostituzione degli addetti-anno (stimati dall'Inail per la sola industria e servizi), gli indici di frequenza infortunistica qui elaborati utilizzano come esposti al rischio le u.l.a. (unità di lavoro anno) di fonte Istat-Conti nazionali.


2018, a causa degli infortuni da Covid-19 (soprattutto nella sanità e assistenza sociale) e un successivo ridimensionamento nel triennio 2019-2021, al contrario in Agricoltura l'indicatore di rischio è risultato sempre decrescente, anche perché non influenzato eccessivamente dalla pandemia.

**Grafico n.1 – Indici di frequenza infortunistica in occasione di lavoro (per 1.000 addetti) – Totale conseguenze, trienni 2016-17-18, 2017-18-19, 2018-19-20, 2019-20-21 – gestione Industria e servizi e Agricoltura**



Anche tra i settori di attività tradizionalmente più rischiosi dell'industria e servizi o più consistenti in termini di addetti e infortuni si osserva dal 2016 al 2021 una generale contrazione del rischio di infortunio, come per trasporti e costruzioni. Ma gli andamenti vanno letti anche alla luce della pandemia da Covid-19 e dei suoi effetti sull'economia del Paese che, a partire dal 2020 e fino a tutto il 2022, hanno influenzato fortemente l'andamento degli infortuni sul lavoro. Se la sanità e assistenza sociale è stato il settore più esposto ai contagi, con aumenti record di infortuni, tuttavia, in svariati altri settori, l'effetto della pandemia si è concretizzato, durante le fasi più critiche, in una contrazione degli infortuni tradizionali per il calo delle attività produttive dovuto alle chiusure totali o parziali imposte dal governo per contenere i contagi. Anche se la pandemia ha reso più complessa l'analisi del fenomeno infortunistico, va sottolineato comunque come nell'ultimo ventennio ci sia stata una sensibile riduzione del rischio, praticamente un dimezzamento.

**Grafico n. 2 - Indici di frequenza infortunistica in occasione di lavoro (per 1.000 addetti) - Totale conseguenze, trienni 2016-17-18, 2017-18-19, 2018-19-20, 2019-20-21 per alcuni settori di attività della gestione Industria e servizi (graduatoria decrescente per triennio 2019-2021)**



La frequenza di infortunio, elaborata distintamente per tipo di conseguenza - dalla meno grave come l'inabilità temporanea, alla morte, passando per la menomazione permanente - mostra andamenti diversi se analizzati per dimensione aziendale. Se il rischio di inabilità temporanea (oltre il 90% dei casi indennizzati) sale al crescere della dimensione aziendale (al di sotto dell'11 per mille per autonomi e microimprese, oltre il 17 per mille per le grandi imprese con più di 250 dipendenti), il contrario si rileva per le menomazioni permanenti (dal 2 per mille degli autonomi, a meno dell'1 per mille per le grandi imprese) e i casi mortali (dallo 0,06 degli autonomi allo 0,02 delle grandi imprese). A spiegare tali risultati, c'è da considerare come la capacità organizzativa, di investimento in prevenzione e formazione siano appannaggio delle grandi imprese, così come la maggior propensione alla denuncia dei casi meno gravi.

L'INAIL elabora un ulteriore indicatore di rischio fondato sul rapporto tra le conseguenze degli infortuni indennizzati <sup>6</sup> e il numero degli esposti. Le tipologie di conseguenze sono espresse in giornate perse per addetto. Tali indicatori, definiti indici di gravità, vengono costruiti sempre con riferimento alla media dell'ultimo triennio consolidato, per rendere la base statistica più stabile e significativa, ed escludendo i casi di infortunio "in itinere".

L'analisi dell'ultimo triennio consolidato (2019-2021), presenta a livello generale per il complesso delle attività dell'industria e servizi:

- un indice di gravità pari a 1,48 (giornate perse per addetto)

<sup>6</sup> - Inabilità Temporanea: giornate effettivamente perse, compresi i giorni di carenza;

- Menomazione Permanente: ogni grado di inabilità equivale, convenzionalmente, a 75 giornate perse;


- Morte: ogni caso equivale, convenzionalmente, a 7500 giornate perse.

Negli indici di gravità il calcolo delle giornate perse per le conseguenze permanenti tiene conto anche dei casi non indennizzati ma accertati positivamente con grado di menomazione del caso riconosciuto tra l'1% e il 5%.

- una diminuzione pari allo 0,7% rispetto all'indice di gravità relativo al precedente triennio (2018-2020).

L'analisi del rischio per settore di attività economica evidenzia al primo posto della graduatoria il settore delle costruzioni, con un indice di gravità pari a 3,48 giornate perse per addetto, più del doppio di quello rilevato per l'Industria e servizi (1,48), seguito da quello della gestione dei rifiuti e reti fognarie (3,06).

**Grafico n. 3 - Indici di gravità infortunistica in occasione di lavoro (n° giornate perse per addetto) - Totale conseguenze, trienni 2016-17-18, 2017-18-19, 2018-19-20, 2019-20-21 per alcuni settori di attività della gestione Industria e servizi (graduatoria decrescente per triennio 2019-2021)**




### Denunce di malattie professionali


I dati rilevati al dicembre di ciascun anno mostrano incrementi delle patologie denunciate nelle gestioni Industria e servizi (+21,7%, da 60.591 a 73.723 casi), Agricoltura (+22,0%, da 11.500 a 14.026) e conto Stato (+13,1%, da 663 a 750).

L'aumento interessa il Sud (+28,9%), le Isole (+28,3%), il Nord-Ovest (+19,1%), il Centro (+18,9%) e il Nord-Est (+15,2%).

In ottica di genere si rilevano 11.770 denunce di malattia professionale in più per i lavoratori, da 53.607 a 65.377 (+22,0%), e 3.975 in più per le lavoratrici, da 19.147 a 23.122 (+20,8%). L'aumento ha interessato sia le denunce dei lavoratori italiani, passate da 66.735 a 80.847 (+21,1%), sia quelle degli stranieri, da 6.019 a 7.652 (+27,1%).



Le patologie del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo, quelle del sistema nervoso e dell’orecchio continuano a rappresentare, anche nel 2024, le prime tre tipologie di malattie professionali denunciate, seguite dai tumori e dalle patologie del sistema respiratorio.



## 9. INTERVENTI, ORIENTAMENTI E PROGRAMMI

Come detto, la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro non è solo un obbligo normativo, ma un impegno morale e sociale che deve coinvolgere l'intero sistema produttivo e istituzionale del nostro Paese. I dati e le analisi presentate in questa relazione dimostrano che, sebbene siano stati fatti passi avanti nella prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, molto resta ancora da fare per garantire una protezione efficace e uniforme per tutti i lavoratori.

Le criticità emerse, tra cui l'elevata incidenza di infortuni in settori ad alto rischio come l'edilizia, l'agricoltura e la logistica, l'aumento delle malattie professionali e la persistenza di situazioni di irregolarità contrattuale, impongono un rafforzamento delle misure di controllo e prevenzione. È fondamentale, dunque, che le imprese adottino modelli organizzativi sempre più orientati alla sicurezza e che i lavoratori siano adeguatamente formati e consapevoli dei rischi connessi alle loro mansioni.

Al fine di individuare gli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro non è possibile prescindere dal coinvolgimento dei diversi attori che, seppure da prospettive e con responsabilità diverse, concorrono a garantire un insieme di tutele adeguate alla complessità e all'evoluzione del nostro tessuto produttivo e occupazionale.

Tra le tematiche che il Governo si propone di affrontare, attraverso un dialogo costruttivo con le Parti sociali e i diversi *stakeholders* a diverso titolo coinvolti, risultano prioritariamente le seguenti:

1. investimenti in formazione e cultura della sicurezza: sarà necessario sensibilizzare datori di lavoro e lavoratori sull'importanza della prevenzione, promuovendo percorsi di formazione continua e campagne di informazione mirate;
2. rafforzamento della vigilanza e dei controlli: l'Ispettorato nazionale del lavoro e gli enti preposti dovranno essere dotati di maggiori risorse e strumenti per garantire un'effettiva applicazione delle norme di sicurezza, con particolare attenzione ai settori più critici e alle imprese che non rispettano la legge;
3. innovazione e adattamento alle nuove sfide del mondo del lavoro: le trasformazioni tecnologiche, la digitalizzazione e l'introduzione di nuove forme contrattuali impongono un aggiornamento costante delle politiche di sicurezza, quindi, l'obiettivo dell'azione governativa sarà garantire che le misure di prevenzione siano sempre adeguate alle evoluzioni del mercato del lavoro.

Al fine di contrastare il fenomeno degli infortuni sul lavoro risulta fondamentale insistere nelle **attività di promozione e rafforzamento della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**, proseguendo nel combattere tutte quelle azioni che denigrano la dignità delle persone e dei lavoratori. Questo è un impegno che intende tradursi oltre che nella sensibilizzazione verso una cultura della vita sicura anche in una capacità di controllo e contrasto delle irregolarità.

Con particolare riferimento alla sensibilizzazione dei giovani il Ministero del lavoro e delle politiche sociali continuerà a dare corso alle attività di cui al Protocollo di intesa, sottoscritto il 26 maggio 2022, con il Ministero dell'istruzione e del merito, l'INL e l'INAIL, relativo alla promozione e alla diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento – PCTO. Si concluderà la seconda edizione del concorso

“Salute e sicurezza...insieme! La prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro si imparano a scuola”, indetto d’intesa con il Ministero dell’istruzione e del merito, con la collaborazione di INAIL, con la prospettiva di renderla una costante iniziativa in favore dei giovani.

Fondamentale sarà l’attenzione al **tema della formazione**, non solo formale ma sostanziale, anche attraverso lo sviluppo di campagne informative sull’Accordo Stato – Regioni sancito in data 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR), di cui all’articolo 37, comma 2 del decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81, e il prosieguo dei lavori diretti a stabilire le modalità di **monitoraggio** e di **controllo** sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa secondo quanto previsto dall’articolo 37, comma 2, lett. b-bis) del decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81.

Inoltre, si potrebbero immaginare percorsi formativi che prevedano, per l’acquisizione delle competenze di base, tecniche di *gaming* o sviluppare progetti che possano utilizzare la tecnologia del Metaverso per consentire al lavoratore di generare degli automatismi comportamentali da azionare in caso di pericolo e per sperimentare gli effetti di un comportamento errato.

Il Metaverso rappresenta un’opportunità rivoluzionaria nella formazione perché è **in grado di offrire esperienze immersive, simulazioni realistiche e interazioni collaborative**. La prospettiva di creare ambienti virtuali dedicati all’apprendimento, in cui i dipendenti possono acquisire competenze pratiche in un contesto simulato, **potrebbe accelerare il processo di acquisizione delle competenze**. In via preliminare, tuttavia, sembrerebbe opportuno prevedere **un’apposita regolamentazione** che, partendo da un’attenta analisi dei rischi connessi all’utilizzo di tale tecnologia, disciplini in maniera puntuale, tra l’altro, le modalità e i tempi di utilizzo dei dispositivi in dotazione.

Sarebbe altresì necessaria un’attenta analisi dei costi/benefici, tenendo conto non solo di una ampia gamma di rischi di tipo psico-sociale ma anche del cosiddetto “*tecnostress*”, causato dall’uso delle nuove tecnologie, specialmente informatiche.

Si intende, inoltre, approfondire la tematica relativa alla possibilità di incentivare **forme di assistenza e consulenza alle imprese**, soprattutto di micro, piccole e medie dimensioni, per accrescere la consapevolezza della prevenzione e la conformità normativa, anche attraverso la ulteriore valorizzazione delle previsioni dell’articolo 9 del decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81.

Al fine di sostenere le attività di prevenzione si intende verificare la possibilità di individuare **procedure più efficaci per l’attribuzione di finanziamenti e contributi pubblici**, valorizzando la qualità degli interventi proposti. Allo stesso tempo devono essere attuati validi sistemi di monitoraggio, di valutazione degli interventi incentivati. Occorre definire una strategia di finanziamento per mettere a disposizione delle imprese le necessarie risorse per interventi differenziati in base ai diversi settori produttivi e alle diverse tipologie di imprese.

Inoltre, sempre nell’ottica del rafforzamento delle attività di prevenzione s’intende promuovere il progetto “*Salute e sicurezza sul lavoro: norme UNI gratis*”, al fine di favorire una maggiore e più ampia diffusione della conoscenza delle principali norme tecniche in materia di salute e di sicurezza sul lavoro.

Prosegue, inoltre, l’impegno del Governo al fine di dotare l’Italia di una **Strategia nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro** da elaborarsi nell’ambito del Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza di cui

all'articolo 5 del decreto legislativo n. 81 del 2008, presieduto dal Ministro della salute, sede nella quale le amministrazioni pubbliche, centrali e regionali, individuano le linee generali delle rispettive politiche di prevenzione e vigilanza e stabiliscono le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La definizione di tale Strategia non può prescindere dal fondamentale contributo delle Parti sociali, anche attraverso la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo.

Al fianco della citata Strategia nazionale si può collocare il *Piano integrato per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro*, adottato con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 dicembre 2024, n. 195.

L'annualità 2025 vedrà l'operatività del predetto Piano integrato con il quale si intende affrontare con rinnovata energia il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro tramite un decisivo cambio di passo che contempli misure di immediata applicazione ed attività mirate per specifiche aree di intervento in vista della massimizzazione di ogni utile iniziativa volta a contrastare il fenomeno infortunistico e delle malattie professionali.

Oltre che sul fondamentale tema della prevenzione il Governo ritiene utile proseguire con le iniziative di **rafforzamento della vigilanza**, orientata a favorire un percorso di miglioramento delle condizioni di lavoro all'interno delle aziende.

Al fine di incentivare un sistema premiale che, al contempo, preveda forme di penalizzazione in caso di gravi inadempimenti, verrà avviata un'attività volta a verificare la fattibilità di **estensione della patente a crediti** ad altri settori.

Si intende proseguire, inoltre, nell'attività di **rafforzamento e cooperazione tra le banche dati** delle pubbliche amministrazioni. Nel corso del 2025, continueranno anche i lavori diretti all'implementazione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), con la realizzazione di una banca dati per garantire un maggiore scambio di informazioni tra l'INAIL, l'INL e le regioni in tempo reale, che sia capace di indirizzare le attività ispettive verso i settori più a rischio, nonché di una apposita sezione volta alla raccolta delle informazioni legate ai controlli e relativi provvedimenti, effettuati dagli organi di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Seguiranno le attività di aggiornamento del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 25 maggio 2016, n. 183, concernente *“Regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”*.

Il Governo è disponibile ad approfondire l'attuazione di una **rivisitazione del decreto legislativo n. 81 del 2008**, anche al fine di dare maggiore chiarezza all'intero impianto, con particolare attenzione ai Titoli di carattere tecnico, riconoscendo che il tema della salute e della sicurezza è maggiormente sentito in quei contesti nei quali sono presenti particolari rischi.

Inoltre, al fine di rendere più efficace ed applicabile la legislazione nei confronti soprattutto della moltitudine di micro e piccole imprese italiane che operano in settori a basso rischio infortunistico, si approfondirà la possibilità di attuare **una revisione degli adempimenti formali**, senza in alcun modo intaccare gli aspetti sostanziali della sicurezza che, anzi, ne deve risultare rafforzata.

Tale revisione non deve portare ad una deregolamentazione. Deve essere, invece, prestata attenzione alla peculiarità dei diversi settori e delle diverse dinamiche organizzative e produttive. Resta fermo l'impegno a completare l'iter di adozione dei decreti attuativi della normativa primaria. Sul punto si indicano i seguenti provvedimenti in fase di definizione.

- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di cui **all'articolo 16-quinques del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146**, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che prevede l'individuazione dei criteri e delle modalità di attuazione **dell'Anagrafe nazionale dei serbatoi GPL (ANSO)**, istituita presso INAIL.
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute, di cui **all'articolo 126 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101**, per la definizione delle modalità e dei criteri di costituzione, alimentazione e gestione **dell'Archivio nazionale dei lavoratori esposti**, nonché delle modalità di accesso al medesimo da parte dell'ISIN, delle altre autorità di vigilanza e delle amministrazioni dello Stato interessate per le specifiche finalità istituzionali.
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 29, comma 1, lett. a), decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, per **l'individuazione delle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che costituiscono cause ostative al godimento dei benefici normativi e contributivi**.
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **di cui all'articolo 1, commi 392 e 393, legge 30 dicembre 2024, n. 207**, relativo all'istituzione di un **fondo**, con una dotazione pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, **per incentivare i programmi di screening e di prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche** organizzati dai datori di lavoro, comprese le relative campagne di formazione e informazione, nonché l'acquisizione di defibrillatori semiautomatici e automatici da parte delle imprese.

Infine, con riferimento alla tematica dell'innovazione tecnologica, appare opportuno tenere conto del progressivo superamento del concetto di luogo di lavoro tradizionalmente inteso.

Il luogo di lavoro si smaterializza e le trasformazioni del lavoro determinano un cambiamento anche dei rischi da fronteggiare, legati sia all'introduzione di nuovi materiali e tecnologie, sia all'organizzazione ed alle modalità di prestazione dell'attività lavorativa. Nell'era post Covid-19 si sono diffusi lo *smart working* ed il telelavoro, quali strumenti per consentire ai lavoratori di conciliare più agevolmente la vita privata e la vita lavorativa, svolgendo il proprio lavoro da casa.

Queste nuove modalità di lavoro potrebbero, tuttavia, generare nuove forme di stress dovute all'assenza di limiti di tempo e spazio che condurrebbero i lavoratori ad essere sempre connessi (*always on*).

La connettività diffusa e la possibilità di accedere in ogni momento a postazioni di lavoro informatiche (casella di posta elettronica, piattaforme informatiche, intranet aziendale) hanno, infatti, determinato l'insorgere, tra gli altri, di maggiori rischi in termini di reperibilità costante, di dilatazione dei tempi di lavoro, nonché di sovrapposizione tra tempi di lavoro e tempi di non lavoro. D'altro canto, non si deve trascurare una ampia gamma di rischi di tipo psico-sociale derivanti dalla sempre maggiore efficienza ed autonomia delle componenti tecnologiche, dalla esigenza di continuo adattamento al progresso, dal *deficit* di trasparenza degli algoritmi, dal funzionamento del processo decisionale della tecnologia, dalla maggiore difficoltà di concentrazione. Una elevata esposizione a tutti questi fattori di rischio può provocare il cosiddetto "*tecnostress*", lo stress causato dall'uso delle nuove tecnologie, specialmente informatiche.

Pertanto, come prevenire i rischi legati alla digitalizzazione?

Al pari di qualsiasi altro rischio in materia di salute e sicurezza, i rischi connessi alla crescente digitalizzazione del luogo di lavoro sono prevenibili e gestibili.

Un approccio inclusivo e basato sul controllo umano dovrebbe essere il fulcro della trasformazione digitale, con l'intelligenza artificiale e le tecnologie digitali che sostengono, ma non sostituiscono i processi decisionali umani, poiché bisogna mettere la tecnologia al servizio della persona, non la persona al servizio della tecnologia. Invero, già in occasione degli incontri bilaterali a margine del G7 lavoro e occupazione, è stata condivisa la necessità di un *Piano d'azione per lo sviluppo e l'uso dell'intelligenza artificiale*, tenendo conto che anche secondo il Comitato economico e sociale europeo il principio del controllo umano dovrebbe essere integrato in tutti i regolamenti in materia di intelligenza artificiale.

Un primo passo in tal senso è costituito dal disegno di legge recante "*Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale*", che ha ricevuto l'approvazione al Senato, il cui obiettivo è quello di "*individuare criteri regolatori capaci di riequilibrare il rapporto tra le opportunità che offrono le nuove tecnologie ed i rischi inevitabilmente legati al loro uso improprio, al loro sottoutilizzo e al loro impiego dannoso*".

Il disegno di legge, senza sovrapporsi al Regolamento UE 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate in materia di intelligenza artificiale, ha l'obiettivo di operare un bilanciamento tra opportunità e rischi, prevedendo norme di principio e disposizioni che da un lato promuovano l'utilizzo delle nuove tecnologie per il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini e della coesione sociale e, dall'altro, forniscano soluzioni per la gestione del rischio fondate su una visione antropocentrica della società e del lavoro.

Il disegno di legge, all'articolo 10 afferma espressamente che l'intelligenza artificiale è "*impiegata per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l'integrità psico-fisica dei lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delle persone in conformità al diritto dell'Unione europea*".

Negli ultimi anni, si è registrato un notevole aumento della ricerca sui prototipi di tecnologie di intelligenza artificiale destinate all'ambito occupazionale, insieme alla loro introduzione sul mercato

ed al loro utilizzo sul posto di lavoro. L'Agencia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) ha pubblicato studi che tengono conto dell'introduzione di sistemi avanzati di robotica in vari settori industriali, come quello manifatturiero e automobilistico, principalmente come strumenti finalizzati a migliorare la salute e sicurezza sul posto di lavoro.

Al riguardo, esempio lampante di mitigazione dei rischi ergonomici, nonché di prevenzione dell'insorgenza di disturbi muscolo-scheletrici, è l'impiego di esoscheletri, *robots* indossabili che aumentano la capacità fisica del lavoratore, offrendo supporto durante i compiti più gravosi per il fisico, come il sollevamento manuale di carichi pesanti.

Al contempo, tuttavia, non bisogna sottovalutare la molteplicità di rischi per la salute fisica e mentale dei lavoratori che l'impiego di sistemi di AI potrebbe comportare. Tra questi si annoverano sia i rischi legati all'interazione uomo-macchina - pericolo di collisione - che quelli di natura psico-sociale, derivanti dalla pressione di dover mantenere il passo con quanto preimpostato dall'algoritmo.

Il datore di lavoro, quindi, è tenuto a valutare e a prevenire tali rischi prima dell'introduzione di una nuova tecnologia, in conformità con la normativa europea e nazionale.

Proprio al fine di massimizzare i benefici e contenere i rischi derivanti dall'impiego di sistemi di intelligenza artificiale in ambito lavorativo, il menzionato disegno di legge in materia di intelligenza artificiale prevede l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro.

Il fine ultimo dell'Osservatorio è quello di promuovere la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di intelligenza artificiale con un approccio inclusivo e basato sull'idea che il controllo della decisione spetta all'essere umano, sostenuta ma non sostituita dall'intelligenza artificiale.

\*\*\*

Alla luce di quanto finora relazionato, si può di certo affermare che ogni incidente evitato rappresenta un successo per l'intera società. È su questa consapevolezza che continueremo a costruire il futuro delle politiche del lavoro, con la determinazione di rendere la sicurezza un pilastro inamovibile del nostro sistema produttivo e un segno distintivo di un'Italia più giusta, sicura, moderna e rispettosa dei diritti fondamentali.

PAGINA BIANCA



\*192410144010\*